



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 472

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 6 luglio 2011

## I N D I C E

### Commissioni congiunte

9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare – Senato) e  
XIII (Agricoltura – Camera):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni riunite

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2<sup>a</sup> (Giustizia):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 7

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 3<sup>a</sup> (Affari esteri):

*Plenaria* . . . . . » 8

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

*Plenaria* . . . . . » 13

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 125)* . . . . . *Pag.* 17

*Plenaria* . . . . . » 17

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 27

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 32)* . . . . . » 33

*Plenaria* . . . . . » 33

4<sup>a</sup> - Difesa:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 36

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 39

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.*

|  |             |     |
|--|-------------|-----|
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio:                                       |             |     |
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .                        | <i>Pag.</i> | 44  |
| <i>Sottocommissione per i pareri (antimeridiana)</i> . . . . .   | »           | 45  |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .                          | »           | 46  |
| <i>Sottocommissione per i pareri (pomeridiana)</i> . . . . .     | »           | 50  |
| 6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:                               |             |     |
| <i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .                   | »           | 52  |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 67)</i> . . . . .          | »           | 52  |
| <i>Plenaria</i> . . . . .  | »           | 53  |
| 7 <sup>a</sup> - Istruzione:                                     |             |     |
| <i>Plenaria</i> . . . . .  | »           | 54  |
| <i>Sottocommissione per i pareri (Riunione n. 219)</i> . . . . . | »           | 61  |
| 8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:                 |             |     |
| <i>Plenaria</i> . . . . .  | »           | 62  |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 127)</i> . . . . .         | »           | 63  |
| 9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:        |             |     |
| <i>Plenaria</i> . . . . .  | »           | 64  |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 121)</i> . . . . .         | »           | 68  |
| 10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:                 |             |     |
| <i>Plenaria</i> . . . . .  | »           | 69  |
| 11 <sup>a</sup> - Lavoro:  |             |     |
| <i>Plenaria</i> . . . . .  | »           | 75  |
| 12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:                               |             |     |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 146)</i> . . . . .         | »           | 81  |
| <i>Plenaria</i> . . . . .  | »           | 81  |
| 13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:         |             |     |
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .                        | »           | 94  |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .                          | »           | 103 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 53)</i> . . . . .          | »           | 112 |
| 14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:                 |             |     |
| <i>Plenaria</i> . . . . .  | »           | 113 |

### **Commissioni bicamerali**

|  |             |     |
|--|-------------|-----|
| Questioni regionali:                               |             |     |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                          | <i>Pag.</i> | 116 |
| Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi: |             |     |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                          | »           | 124 |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere: |                 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .  | <i>Pag.</i> 126 |
| Vigilanza sull'anagrafe tributaria:   |                 |
| <i>Plenaria</i> . . . . .   | » 127           |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .  | » 128           |
| Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:                                  |                 |
| <i>Plenaria</i> . . . . .   | » 129           |
| Per l'attuazione del federalismo fiscale:   |                 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .  | » 131           |
| <i>Plenaria</i> . . . . .   | » 131           |

### **Commissioni monocamerali d'inchiesta**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:   |                 |
| <i>Plenaria</i> . . . . .  | <i>Pag.</i> 138 |
| Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito: |                 |
| <i>Plenaria</i> . . . . .  | » 141           |
| Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:  |                 |
| <i>Plenaria</i> . . . . .  | » 148           |

---

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

del Senato della Repubblica

con la

**XIII (Agricoltura)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 6 luglio 2011

**Plenaria**

**5<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 9<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*Interviene, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Saverio Romano.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che il Presidente del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sul commissariamento dell'Agenzia per le Ero-gazioni in Agricoltura (AGEA)**

Il presidente della 9<sup>a</sup> Commissione, senatore SCARPA BONAZZA BUORA, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto al Ministro, introduce brevemente le tematiche oggetto dell'audizione.

Dopo che il presidente della XIII Commissione, onorevole RUSSO, ha rivolto un indirizzo di saluto al rappresentante del Governo, il ministro ROMANO si sofferma sulle questioni e sulle problematiche oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti al Ministro il senatore ANDRIA (*PD*), l'onorevole OLIVERIO (*PD*), il senatore SANCIU (*PdL*), l'onorevole ZUCCHI (*PD*), l'onorevole DELFINO (*UDC PTP*), l'onorevole BECCA-LOSSI (*PdL*) e l'onorevole DI GIUSEPPE (*IdV*).

Replica agli interventi il ministro ROMANO.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

2<sup>a</sup> (Giustizia)

Mercoledì 6 luglio 2011

**Plenaria**

**104<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
**BERSELLI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (n. 373)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente BERSELLI, nel prendere atto della impossibilità di raggiungere il prescritto numero legale per l'esame dell'Atto di Governo in titolo, apprezza le circostanze, toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 6 luglio 2011

**Plenaria**

**31<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione*

DINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1969-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno scorso.

La relatrice per la 2<sup>a</sup> Commissione, senatrice ALLEGRINI (*PdL*), presenta ed illustra l'emendamento 5.100 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) nell'esprimere vive perplessità sul tenore dell'emendamento chiede che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

A suo parere la modifica apportata alla competenza delle procure in materia di reati sessuali è destinata a penalizzare l'interesse dei minori vittime. Tale opinione è stata condivisa anche da alcuni autorevoli magistrati auditi dalle Commissioni riunite. Nel merito dell'emendamento poi non si



comprende la ragione per la quale il reato di prostituzione minorile sia considerato unicamente quale reato singolo e quindi attribuito alla competenza delle procure circondariali.

Il senatore CENTARO (*PdL*) ritiene inaccettabile la campagna mediatica sollevata dall'opposizione sulla norma in questione. Ribadisce come non vi siano finalità occulte ma unicamente l'obiettivo di tutelare i minori. Osserva poi come dal tenore delle critiche mosse sembra doversi affermare che le procure circondariali rappresentino un «*minus*» rispetto a quelle distrettuali. Non si comprende l'utilità di attribuire *tout court* la competenza sui reati sessuali anche laddove riguardanti un fatto singolo ovvero non commessi mediante il ricorso allo strumento telematico alle procure distrettuali o a quella distrettuale antimafia, con un evidente aggravio di lavoro destinato ad inficiare la perseguibilità dei reati stessi.

Osserva peraltro come non poche voci nel corso del ciclo di audizioni si siano levate in favore di un'attribuzione di maggiori competenze alle procure circondariali al fine di ridurre il carico di lavoro delle distrettuali.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) osserva come nel corso delle audizioni siano state manifestate posizioni sia a favore sia contro la riattribuzione di competenze in materia di reati sessuali alle procure circondariali. Gli argomenti dedotti a favore della riattribuzione di tali competenze alle circondariali sono da ricondursi sostanzialmente all'esigenza di non sovraccaricare l'attività delle procure distrettuali, circostanza questa che renderebbe di fatto non perseguibili molti crimini. Per quanto riguarda il merito dell'emendamento ritiene che esso non sia del tutto condivisibile pur rappresentando una apprezzabile soluzione di compromesso. A suo parere risulta inopportuna la decisione di modificare la competenza giurisdizionale sulla base dell'organo tecnico investigativo.

Il senatore CASSON (*PD*) sottolinea come nel ciclo di audizioni sia emerso un generale orientamento favorevole al mantenimento della competenza in capo alle procure distrettuali. In particolare tale esigenza è stata evidenziata dai rappresentanti dell'associazione Telefono azzurro. Pur ritenendo apprezzabile lo sforzo di mediazione della relatrice svolto con riguardo all'emendamento 5.100, osserva come la formulazione di esso desti ancora talune perplessità. Segnala in particolare la mancata inclusione del reato di prostituzione minorile fra quelli di competenza della procura distrettuale. Per tale ragione insiste affinché sia concesso un termine per la presentazione di subemendamenti.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) si domanda per quale ragione il Governo e la maggioranza intendano intervenire, dopo solo tre anni dall'entrata in vigore della legge n. 48 del 2008, in materia di competenza sui reati sessuali. Nel merito dell'emendamento, ritiene non condivisibile la decisione di attribuire a differenti procure la competenza su un medesimo reato unicamente sulla base delle modalità con le quali esso viene commesso. Si

pensi al riguardo al reato di commercio e distribuzione di materiale pornografico. Sottolinea poi come la proposta della relatrice non preveda alcun tipo di disposizione transitoria tale da prevedere l'applicazione dei nuovi criteri per la determinazione della competenza ai soli procedimenti successivi all'entrata in vigore della legge.

Il senatore MARITATI (*PD*) pur ribadendo la propria stima per il collega Centaro, ritiene difficile da credere che dietro un siffatto intervento legislativo, non vi siano finalità ulteriori rispetto alla tutela dei minori.

A ben vedere infatti la normativa vigente non pare mostrare alcun tipo di inefficienza tale da richiedere un nuovo intervento. Più in generale se si vuole garantire una più completa perseguibilità dei reati sessuali appare necessario incidere sui problemi di coordinamento talvolta esistenti tra procure circondariali e procure distrettuali. La ragione di attribuire la competenza sui reati sessuali alle procure distrettuali deve sostanzialmente ricondursi alla circostanza per la quale gran parte dei reati apparentemente singoli è in realtà «spia» di reti criminose. Sull'esigenza poi di distinguere le competenze a seconda del ricorso allo strumento telematico non appare condivisibile; molte volte infatti reati associativi sono commessi senza che si ricorra allo strumento informatico. Si pensi all'utilizzo da parte del boss Provenzano dei cosiddetti «pizzini».

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) contesta la scelta di distinguere la competenza fra procure distrettuali e circondariali per la medesima condotta criminosa unicamente sulla base delle modalità di esecuzione dei reati stessi.

Appare indubbio che una più efficace perseguibilità dei reati non può che essere assicurata dalle procure distrettuali, soprattutto in ragione della facilità di scambi di informazioni mediante ricorso allo strumento informatico nonché in ragione di una maggiore specializzazione investigativa.

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) sottolinea come l'emendamento sia un tentativo di giungere ad una soluzione condivisa di una problematica di indubbio rilievo. Per quanto riguarda la richiesta di un termine per subemendamenti si dichiara favorevole, nel tentativo di riuscire, in tal modo, a giungere ad una nuova sintesi ampiamente condivisa. Si domanda poi per quale ragione nel corso dell'esame in seconda lettura sull'emendamento Centaro, che in quell'occasione modificava la competenza, l'opposizione non abbia assunto posizioni di così viva contrarietà. A ben vedere infatti se su tale questione non fosse reintervenuto l'altro ramo del Parlamento il problema della competenza non sarebbe più stato oggetto di dibattito parlamentare. Condivide le affermazioni del senatore Centaro circa le finalità dell'emendamento. Con esso si vuole, unicamente nell'interesse del minore, restituire una porzione di competenza alle procure circondariali in grado di perseguire con altrettante efficacia tali reati. Laddove non si dovesse giungere ad una soluzione condivisa della problematica

è indubbio che su di essa le Commissioni riunite decideranno a maggioranza.

Il sottosegretario CALIENDO dopo aver svolto talune considerazioni sull'emendamento Centaro e sulle ragioni per le quali allora aveva manifestato perplessità, si esprime favorevolmente sull'emendamento 5.100 il quale reca un criterio di riparto della competenza ben più condivisibile di quello previsto dall'emendamento 5.2 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 7 giugno scorso).

Il presidente DINI propone quindi, alla luce della richiesta dei senatori dell'opposizione, di fissare per martedì 12 luglio, alle ore 12 il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 5.100.

Le Commissioni convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**NUOVO EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1969-B**

**Art. 5.**

**5.100**

LA RELATRICE

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) All'articolo 51:

1) al comma 3-*bis* alle parole: "416, sesto comma," sono premesse le seguenti: "414-*bis*,"; le parole: "416, sesto comma," sono sostituite dalle seguenti: "416, sesto e settimo comma," e dopo la parola: "600" sono aggiunte le seguenti: "600-*ter*, 3° comma, 600-*quater.1*, 600-*quinqies*".

2) al comma 3-*quinqies* le parole: "600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 600-*quinqies*" sono soppresse;».

---

**COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE****10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)****13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 6 luglio 2011

**Plenaria****13<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
**CURSI***La seduta inizia alle ore 16,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (n. 367)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 16 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame. Parere favorevole con condizione ed osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno scorso.

Si apre la discussione.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) fa presente che nel parere di competenza delle Commissioni riunite dovrebbe essere evidenziata l'opportunità di sostituire, all'articolo 7 del provvedimento in esame, l'espressione «stoccaggio permanente» con l'altra «stoccaggio», in quanto maggiormente precisa e conforme alla direttiva da attuare. Nel medesimo parere si dovrebbe segnalare, con riferimento al comma 2 dell'articolo 8 del provvedimento, la necessità di precisare che nell'ambito del procedimento unico vanno acquisiti i pareri delle amministrazioni interessate ed in particolare l'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale. Dovrebbe essere segnalata, altresì, l'opportunità di fare riferimento, nella ru-

brica dell'articolo 19, non già al controllo e al monitoraggio ambientale, ma – conformemente alla direttiva – al solo monitoraggio.

Si chiude la discussione.

Il presidente della 13<sup>a</sup> Commissione, senatore D'ALÌ (*PdL*), in qualità di relatore, illustra quindi uno schema di parere favorevole con condizione e osservazioni, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite approvano lo schema di parere favorevole con condizione e osservazioni illustrato dal Relatore.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 367

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite, esaminato lo schema di decreto in titolo,

rilevato che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio delinea la cornice normativa per l'applicazione ambientalmente sicura dello stoccaggio di biossido di carbonio e per la scelta dei siti finalizzati a ridurre al minimo i rischi di fuoriuscita della CO<sub>2</sub>, prevedendo adeguati sistemi di monitoraggio e di verifica delle attività di stoccaggio e opportune misure compensative per le ipotesi di eventuali danni ambientali;

considerata l'importanza che lo sviluppo delle tecnologie CCS potrà avere in un prossimo futuro ai fini di una significativa riduzione delle emissioni di atmosfera di anidride carbonica;

considerata la necessità che la citata Direttiva venga recepita in tempi rapidi definendo un quadro normativo e regolatorio certo nel cui ambito possano concretamente realizzarsi i progetti (anche sperimentali) avviati da alcuni operatori nazionali, anche ai fini della partecipazione italiana a programmi di finanziamento europei quali il bando NER 300, che destina i proventi della vendita di 300 milioni di quote di emissione della riserva nuovi entranti a progetti innovativi nel campo della CCS e delle rinnovabili;

considerato che spetta agli Stati Membri non solo selezionare i progetti considerati meritevoli, inoltrando le relative candidature alla Commissione europea, ma anche contribuire a supportare economicamente i progetti selezionati;

considerata infine la necessità di allineare il testo dello schema di decreto alle disposizioni della direttiva e della delega legislativa nella parte in cui prevedono la possibilità di stoccaggio della CO<sub>2</sub> in «*formazioni geologiche*», che possono quindi comprendere anche giacimenti in via di esaurimento o acquiferi salini, purché tecnicamente idonei,

esprimono parere favorevole, con la seguente condizione:

al fine di esplicitare la possibilità di stoccare CO<sub>2</sub> anche in siti quali giacimenti in via di esaurimento o acquiferi salini, appare opportuno sostituire, ovunque ricorrano nell'articolato dello schema di decreto, le parole «*formazioni geologiche profonde*» con le seguenti «*formazioni geologiche idonee*», nonché modificare la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 nel senso di aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*inclusi i giacimenti esauriti e semi esauriti*»;

e con le seguenti osservazioni:

– appare necessario che il Governo promuova e sostenga, anche finanziariamente, i progetti selezionati per la partecipazione italiana a finanziamenti europei quali il bando NER 300;

– si evidenzia, infine, la necessità di prevedere che, per le domande di autorizzazione allo stoccaggio di CO<sub>2</sub> relative ad aree già oggetto di titolo minerario, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare valutino la compatibilità dell'attività di stoccaggio con le attività già in atto;

– con riferimento all'articolo 7, si segnala l'opportunità di sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «stoccaggio permanente» con la seguente: «stoccaggio»;

– con riferimento all'articolo 19, si segnala l'opportunità di sostituire, nella rubrica, le parole: «Controllo e monitoraggio ambientale» con le seguenti: «Monitoraggio».



## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 luglio 2011

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari Riunione n. 125**

*Presidenza del Presidente*  
VIZZINI

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15.*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSORE STEFANO PASSIGLI IN RELAZIONE  
ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2 E CONNESSI (MATERIA ELETTORALE)*

### **Plenaria 303<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(306) Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse**

**(346) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse**  
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Si procede all'esame dei nuovi emendamenti presentati dal relatore e pubblicati in allegato, riferiti al nuovo testo unificato proposto per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 15 marzo 2011.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) illustra l'emendamento 1.100, che richiama la figura del Commissario straordinario per le persone scomparse. Dà conto anche dell'emendamento 1.200, relativo al ruolo delle strutture del servizio pubblico radiotelevisivo che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.

Infine, illustra l'emendamento 1.300, che esclude i congiunti dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza dell'obbligo di denuncia.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) condivide la proposta di cui all'emendamento 1.100. Inoltre, chiede che l'emendamento 1.200 sia riformulato in modo da precisare che si tratta delle strutture informative e specializzate del servizio pubblico radiotelevisivo. Infine, chiede chiarimenti sul riferimento alla banca dati di cui all'articolo 7 della legge n. 85 del 2009.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*), condividendo l'osservazione del senatore Di Giovan Paolo, riformula l'emendamento 1.200 in un nuovo testo (1.200 testo 2), pubblicato in allegato. Precisa che il riferimento alla banca dati è già previsto dall'articolo 7 della legge n. 85.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) ringrazia il relatore per l'accoglimento della sua proposta di riformulazione dell'emendamento 1.200. Inoltre, dichiara di condividere anche l'emendamento 1.300.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime un parere favorevole sui nuovi emendamenti presentati dal relatore. Si riserva tuttavia di verificare la congruenza del riferimento legislativo alla banca dati prevista dall'articolo 7 della legge n. 85 del 2009, in relazione al funzionamento attuale di una specifica sezione per le persone scomparse della banca dati dei servizi informativi.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 1.100.

Il senatore BIANCO (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, che ha contribuito attivamente alla definizione di un testo condiviso, in particolare con la partecipazione del senatore Di Giovan Paolo ai

lavori della Commissione. Quindi, ringrazia il relatore e il Presidente per la loro azione, che ha consentito di accelerare e concludere l'esame dei disegni di legge sulle persone scomparse. Anche se il testo non corrisponde totalmente alle attese dei familiari e delle istituzioni che si occupano delle persone scomparse, considerata l'impossibilità di introdurre norme con maggiori oneri finanziari, esso costituisce una prima importante risposta che potrà essere migliorata nella futura attività legislativa.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva l'emendamento 1.100. Successivamente, con distinte votazioni, sono accolti anche gli emendamenti 1.200 (testo 2) e 1.300.

La Commissione conferisce quindi al relatore Saltamartini il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione dei disegni di legge nn. 306 e 346, nel testo unificato proposto dallo stesso relatore, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

Il senatore BIANCO (*PD*) propone di rinnovare la richiesta al Presidente del Senato, per una nuova assegnazione in sede deliberante e invita a verificare la disponibilità dei Gruppi parlamentari e del Governo.

I senatori BODEGA (*LNP*), BOSCIETTO (*PdL*) e PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*), a nome dei rispettivi Gruppi, dichiarano il proprio assenso.

Il sottosegretario MANTOVANO dichiara la disponibilità del Governo per un'assegnazione dei disegni di legge in titolo in sede deliberante.

Il PRESIDENTE si riserva di acquisire l'adesione da parte degli altri Gruppi alla richiesta di assegnazione in sede deliberante.

*(272) Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza*

*(278) Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle «unità di prossimità» per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani*

*(308) CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani*

*(344) BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale*

*(760) SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale*

**(1039) D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale**

**- e petizione n. 313 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Riprende la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 19 maggio 2010, del 22 e del 29 giugno 2011, riferiti al testo unificato proposto dai relatori per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 21 aprile 2010.

Il sottosegretario MANTOVANO presenta una riformulazione dell'emendamento 8.6 (8.6 testo 2), pubblicata in allegato, che, su proposta del relatore BARBOLINI (PD), viene accantonata.

Il relatore BARBOLINI (PD) prospetta l'opportunità di riformulare l'emendamento 8.8, facendo riferimento a «tributi di competenza locale».

Il presidente VIZZINI (PdL) ritiene preferibile fare riferimento ad attività ispettive di vigilanza e controllo.

La senatrice INCOSTANTE (PD) si riserva di riformulare la proposta emendativa.

Il relatore SAIA (CN-Io Sud) propone di accantonare l'emendamento 8.8, ricordando che le competenze e le funzioni della polizia locale sono legate anche ad accordi specifici con le amministrazioni, che sovente hanno conseguito risultati brillanti.

Non facendosi ulteriori osservazioni, l'emendamento 8.8 resta accantonato, come pure l'emendamento 8.9, che interviene sulla stessa disposizione del testo unificato.

Il relatore BARBOLINI (PD) propone di riformulare l'emendamento 8.10 (identico all'emendamento 8.11 del Governo), richiamando ogni altra competenza necessaria all'espletamento delle attività istituzionali.

Il sottosegretario MANTOVANO conviene.

In assenza del proponente, il senatore BIANCO (PD) fa proprio l'emendamento 8.10 e lo riformula in un nuovo testo (8.10 testo 2), pubblicato in allegato.

Il sottosegretario MANTOVANO a sua volta riformula l'emendamento del Governo (8.11 testo 2).

Gli identici emendamenti 8.10 (testo 2) e 8.11 (testo 2) sono quindi posti in votazione ed accolti.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) invita i proponenti a riformulare l'emendamento 8.12, richiamando le rispettive competenze dello Stato e delle Regioni.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) ricorda il contenuto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*) della Costituzione, che esclude la polizia amministrativa locale dalle competenze legislative esclusive dello Stato. Accogliendo l'invito del Presidente, riformula l'emendamento 8.12 in un nuovo testo (8.12 testo 2), pubblicato in allegato che, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto in votazione ed è accolto.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio su numerose disposizioni degli articoli 9 e seguenti del testo unificato ha espresso un parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario MANTOVANO illustra una riformulazione dell'emendamento 9.1 (9.1 testo 2), pubblicata in allegato, nella quale viene meno la modifica al comma 3.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) propone di accantonare tutti gli emendamenti all'articolo 9, in attesa della definizione del concetto di politiche locali per la sicurezza, di cui all'articolo 2.

Conviene la Commissione.

I relatori BARBOLINI (*PD*) e SAIA (*CN-Io Sud*) presentano gli emendamenti 10.100 e 10.200 per recepire le indicazioni della Commissione bilancio. Invitano quindi i proponenti a ritirare l'emendamento 10.1.

Il sottosegretario MANTOVANO si pronuncia in modo conforme.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) sottolinea la necessità di assicurare che al sindaco sia riconosciuta la potestà regolamentare di cui all'articolo 117, comma 6, della Costituzione.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) ritiene che la proposta non abbia una effettiva portata innovativa in quanto la potestà regolamentare è, appunto, già sancita dalla Costituzione.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*), ritenendo che tale interpretazione soddisfa l'esigenza sottesa all'emendamento 10.1, lo ritira.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) e il sottosegretario MANTOVANO si pronunciano in senso contrario sull'emendamento 10.2, che decade in assenza del proponente.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) ritiene che il comma 4 dell'articolo 10 debba essere riformulato, poiché, a suo avviso, contrasta con la disciplina dei rapporti degli agenti di polizia locale con l'autorità giudiziaria prevista dal codice di procedura penale. Tale inconveniente non sarebbe risolto neanche con l'emendamento proposto dal Governo (10.3).

Il sottosegretario MANTOVANO osserva che il rapporto tra gli agenti della polizia locale e l'autorità giudiziaria si basa su prassi molto diversificate. In prima istanza, di norma è il sindaco che mette a disposizione dell'autorità giudiziaria alcune unità di personale, sulla base di accordi specifici. Successivamente si instaura un rapporto di dipendenza funzionale e gerarchica tra il Procuratore della Repubblica e gli agenti. Inoltre, sottolinea che l'articolo 10 deve essere interpretato tenendo conto anche di altre disposizioni che stabiliscono i limiti delle funzioni della polizia locale.

Il relatore SAIA (*CN-Io Sud*) propone di accantonare gli emendamenti riferiti al comma 4 dell'articolo 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, giovedì 7 luglio, alle ore 9, per l'esame, ai fini della valutazione dei presupposti costituzionali, del decreto-legge adottato dal Governo, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, se assegnato in tempo utile.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO  
PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI  
LEGGE N. 306 E 346**

**Art. 1.**

**1.100**

SALTAMARTINI, *relatore*

*Al comma 4, dopo le parole: «contestuale comunicazione» inserire le seguenti: «al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e».*

---

**1.200**

SALTAMARTINI, *relatore*

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché con le strutture del servizio pubblico radiotelevisivo che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse. Le informazioni in possesso di ciascuno degli uffici pubblici e degli enti privati di cui al presente comma sono trasmesse senza indugio alla banca dati di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 30 giugno 2009, n. 85».*

---

**1.200 (testo 2)**

SALTAMARTINI, *relatore*

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché con le strutture informative e specializzate del servizio pubblico radiotelevisivo che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse. Le informazioni in possesso di ciascuno degli uffici pubblici e degli enti privati di cui al presente comma sono trasmesse senza indugio alla banca dati di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 30 giugno 2009, n. 85».*

---

**1.300**

SALTAMARTINI, *relatore*

*Al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «da parte di persone diverse dai congiunti».*

---



**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO  
DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. 272, 278, 308, 344, 760 E 1039**

**Art. 8.**

**8.6 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) collaborazione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia statali per specifiche operazioni o progetti in materia di sicurezza o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, su motivata richiesta delle competenti autorità e previa disposizione del sindaco o del presidente della provincia;».

---

**8.10 (testo 2)**

DE SENA, BIANCO

*Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «e di scorta, necessari» con le seguenti: «e quanto necessario».*

---

**8.11 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «e di scorta, necessari» con le seguenti: «e quanto necessario».*

---

**8.12 (testo 2)**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Lo Stato e le Regioni» inserire le seguenti: «, secondo le rispettive competenze.».*

---

**Art. 9.****9.1 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le qualifiche di agente, di addetto al controllo, di addetto al coordinamento e controllo e di comandante di polizia locale sono conferite dal sindaco, dal presidente della provincia o della città metropolitana all'atto della assunzione in ruolo, previo superamento del periodo di prova».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

---

**Art. 10.****10.100**

BARBOLINI, SAIA, relatori

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «si avvale» con le seguenti: «si può avvalere».*

---

**10.200**

BARBOLINI, SAIA, relatori

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Mercoledì 6 luglio 2011

**Plenaria**

**245<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CENTARO

*indi del Presidente*  
BERSELLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2625) Deputati CONTENTO e CARLUCCI.** – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Il relatore CENTARO (*PdL*) propone di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti, per venerdì 15 luglio alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il senatore VALENTINO (*PdL*) invita a valutare l'opportunità di una richiesta di riassegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

(272) *INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza*

(344) *BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale*

(760) *SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale*

(1039) *D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su testo unificato e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 giugno scorso.

Il relatore MAZZATORTA (*LNP*) illustra una proposta di parere favorevole sul testo unificato e sugli emendamenti ad esso riferito, la quale, previa verifica del prescritto numero legale, è posta ai voti ed approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

(1742) *DELLA MONICA ed altri. – Modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e al codice di procedura penale per l'attribuzione al procuratore nazionale antimafia delle funzioni di coordinamento in materia di terrorismo*

(2785) *MARITATI ed altri. – Modifiche agli articoli 117 e 371-bis del codice di procedura penale in materia di poteri di coordinamento del procuratore nazionale antimafia*  
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CENTARO (*PdL*) illustra i disegni di legge in titolo, soffermandosi dapprima sul disegno di legge n. 2785, il quale reca puntuali modifiche al codice di procedura penale in materia di poteri di coordinamento del procuratore nazionale antimafia.

Il provvedimento suddetto è volto ad ovviare alla difficoltà registratisi nella prassi di esercizio da parte del procuratore nazionale antimafia del diritto di ottenere copia degli atti di indagine. Dopo aver illustrato l'articolo 1 del disegno di legge, il quale interviene sull'articolo 117 del codice di rito, anche in materia di istituzione di banche dati presso le direzioni distrettuali, si sofferma sull'articolo 2 il quale prevede modifiche all'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale.

Passa quindi a riferire sul disegno di legge n. 1742. Tale provvedimento prevede misure, ben più ampie, di carattere ordinamentale. Tale disegno di legge si inserisce nell'ambito di un lungo dibattito svoltosi intorno all'istituzione di un'unica procura nazionale e sull'esigenza di forme di coordinamento fra procure. Nel merito, il disegno di legge modifica in primo luogo l'articolo 51 del codice di procedura penale, attribuendo alle

procure distrettuali anche la competenza sui delitti di eversione dell'ordinamento costituzionale. All'articolo 2, poi, reca modifiche all'articolo 371-*bis* del codice di rito, estendendo i poteri di coordinamento del procuratore nazionale antimafia anche ai delitti di terrorismo.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) invita a valutare l'opportunità di congiungere ai disegni di legge in titolo anche il disegno di legge n. 771 di cui è primo firmatario il senatore D'Alia.

Il senatore MARITATI (*PD*) ricorda preliminarmente l'acceso dibattito in occasione dell'istituzione della Procura nazionale antimafia. Il ruolo di coordinamento attribuito a tale soggetto fu previsto da un lato per migliorare le forme di conoscenza dei dati fra procure e dall'altro per rafforzare quindi l'attività investigativa per il contrasto di fenomeni di criminalità organizzata. È in tale contesto che si inserisce quindi l'istituzione di un'apposita banca dati nella quale i singoli procuratori sono tenuti ad inserire tutti gli atti relativi alle indagini. Nella prassi, tuttavia, si è dovuto registrare un forte ostruzionismo da parte delle singole procure, le quali non solo talvolta hanno proceduto all'inserimento dei dati non tempestivamente, ma in altri casi si sono addirittura rifiutate di procedere alla trasmissione degli atti.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) si domanda fino a che punto si debba rafforzare tale accentramento investigativo. A suo parere, infatti, le singole procure sono in grado di coordinarsi fra di loro senza la necessità di un'ulteriore entità di coordinamento. La politica dell'accentramento, oltre a non essere di per sé garanzia di risparmi di risorse, in linea generale rischia di trasformarsi in una sostanziale deresponsabilizzazione dei territori.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) fa presente preliminarmente di aver vissuto in prima persona i problemi di coordinamento nelle indagini e in particolar modo nel periodo dei cosiddetti anni di piombo. Al riguardo ricorda alla Commissione come dopo il sequestro dell'onorevole Moro furono attivate misure volte ad implementare il coordinamento fra forze di polizia. Ricorda peraltro il proprio impegno per la costituzione di un corpo speciale di indagine in materia di terrorismo. Risolto il problema investigativo, rimase insoluta la questione concernente il coordinamento fra giudici istruttori. Replicando all'intervento del senatore Benedetti Valentini, osserva come ancora oggi nella prassi non solo fra procure ma anche fra forze di polizia siano difficilmente riscontrabili forme di coordinamento. Per quanto riguarda la questione relativa alle modalità di coordinamento per le attività di indagine per reati di terrorismo, sottolinea come si possa procedere seguendo due vie alternative o istituendo un organismo *ad hoc* analogo alla Procura nazionale antimafia ovvero prevedendo sezioni specializzate presso le procure distrettuali antimafia.

Il sottosegretario CALIENDO sottolinea come i disegni di legge afferiscano a due diversi profili: da un lato l'attribuzione alla Procura nazionale antimafia anche di competenze in materia di contrasto del terrorismo, e dall'altro anche di migliorare il funzionamento della banca dati e dello scambio di documenti fra procure. Dopo aver ripercorso il dibattito sorto intorno all'istituzione della Procura nazionale antimafia, si sofferma sulle differenze fra il sistema effettivamente realizzato e il progetto originariamente proposto dal giudice Falcone – che peraltro ne comprese alla fine i rischi – di una superprocura con poteri anche di indagine e non solo di coordinamento.

La senatrice DELLA MONICA (PD) osserva come l'esigenza di un coordinamento fra procure anche con riguardo ai reati di terrorismo appaia quanto mai necessaria, soprattutto in ragione del fatto che nei processi per reati per mafia sono state spesso contestate anche finalità di terrorismo. Per quanto concerne la questione di ottenere copia degli atti di indagine, osserva come la normativa vigente già preveda tale facoltà per il procuratore nazionale. Tuttavia, prassi distorsive stanno vanificando tale previsione. Ricorda al riguardo il recente contrasto sorto tra le procure di Palermo e Caltanissetta. Con il disegno di legge n. 2785 si vuole porre fine ad ogni dubbio interpretativo, sorto in mancanza di un'esplicita previsione di legge.

Il senatore MARITATI (PD), replicando preliminarmente al senatore Benedetti Valentini, osserva come con i disegni di legge in esame non si voglia in alcun modo un sistema verticistico, conferendo nuovi poteri al procuratore nazionale antimafia. Con il disegno di legge n. 2785, infatti, si vuole unicamente migliorare l'esercizio di un diritto già riconosciuto al procuratore nazionale di ottenere copia degli atti di indagine al fine di migliorare l'attività investigativa.

Il senatore SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) si associa alle realistiche considerazioni del senatore D'Ambrosio sulla grave mancanza di coordinamento che affligge il sistema investigativo italiano, non solo tra le diverse forze di polizia, ma anche fra i magistrati, come nel gravissimo caso ricordato dalla collega Della Monica dell'occultamento di informazioni fra la procura di Caltanissetta e quella di Palermo.

Rispondendo ad una considerazione del Presidente, il senatore Serra osserva poi che, se è vero che questa mancanza di coordinamento dipende dalle scelte e dall'atteggiamento individuale dei magistrati, è peraltro vero che norme come quelle in esame possono obbligare ad un atteggiamento più collaborativo.

Dopo un intervento del sottosegretario CALIENDO, il quale fa presente che nel caso delle procure di Palermo e Caltanissetta vi fu certamente anche una reticenza nello scambio di informazioni, ma soprattutto vi fu una diversa valutazione degli stessi fatti che è sempre legittima, la

senatrice DELLA MONICA (PD) osserva che il fatto grave fu la mancata trasmissione di atti importanti alla procura nazionale antimafia, che non poté quindi esercitare le sue funzioni di coordinamento.

Dopo che il senatore MARITATI (PD) ha ribadito che i disegni di legge in esame non modificano i principi sui quali si fondò l'istituzione della Direzione nazionale antimafia, ma ne consentono una più efficiente e completa realizzazione, il relatore CENTARO (PdL) chiede che nella prossima seduta venga posto all'ordine del giorno anche il disegno di legge n. 771 del senatore D'Alia ed altri, che ad un primo esame sembra possa essere congiunto con quelli in titolo.

Il presidente BERSELLI, prendendo atto della richiesta del relatore, propone di non chiudere la discussione generale, e di decidere dopo l'integrazione alla relazione testè annunciata dal senatore Centaro, lo svolgimento di eventuali audizioni informali, restando inteso che i soggetti da audire non potranno superare il numero di tre.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2011, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 371)**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2011, n. 448. Seguito esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno scorso.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI comunica di aver svolto gli approfondimenti che erano stati richiesti nella seduta precedente, confermando che la decisione di ridurre le associazioni beneficiarie del contributo da cinque a tre è stata assunta nel rispetto di quanto aveva richiesto nell'ultimo parere la Commissione giustizia.

Per quanto riguarda il criterio con il quale sono state scelte le associazioni beneficiarie, accanto al beneficiario storico – il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano (CNPDS), il cui valore scientifico è sicuramente indiscutibile – si è data la preferenza alle associazioni che hanno dimostrato di poter allegare l'attività scientifica e sociale più intensa e qualificata.

Si è invece ritenuto di non procedere ad una sorta di pubblica selezione, dal momento che la sua realizzazione avrebbe da sola determinato il sostanziale esaurimento di un fondo la cui consistenza è sempre più limitata.

Il presidente BERSELLI ritiene che le spiegazioni offerte dal Sottosegretario non possano in alcun modo essere ritenute soddisfacenti dalla Commissione.

È vero infatti che lo scorso anno si era rilevata l'opportunità di concedere un finanziamento di soli 7 mila euro alle quattro associazioni che, per la prima volta, erano state affiancate al CNPDS, e che pertanto era opportuno limitare a tre il numero totale dei beneficiari, ma nello stesso parere si sottolineava l'esigenza di un minimo di *fair plair* nell'attribuzione del contributo, a cui doveva essere data una pubblicità che non era necessariamente costosa, potendo essere effettuata a costo zero attraverso il sito del Ministero.

È paradossale inoltre che, a fronte della richiesta da parte della Commissione, di ridurre il numero dei beneficiari in considerazione dell'inutilità di elargizioni troppo esigue, il Ministero – certo – a fronte di una generale riduzione delle risorse disponibili, abbia operato una riallocazione delle elargizioni, mantenendo la stessa cifra di 7 mila euro per i due nuovi beneficiari sopravvissuti, e incrementando le risorse a disposizione del CNPDS.

Il senatore MARITATI (*PD*) concorda con le osservazioni critiche del Presidente.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ribadisce che il Ministero non ha fatto altro che seguire scrupolosamente le indicazioni recate dal precedente parere espresso dalla Commissione.

Il sottosegretario CALIENDO ritiene che la questione debba essere affrontata realisticamente, ed osserva che la questione, che sembra stare così a cuore alla Commissione, della pubblicità, è nei fatti secondaria, dal momento che tutte le associazioni operanti nel settore della prevenzione e della difesa sociale, di fatto già sanno di questo contributo assegnato dallo Stato, così come conoscono tutti i contributi assegnati dalle singole regioni.

Il senatore CENTARO (*PdL*) non condivide questa ottimistica valutazione del sottosegretario Caliendo, ed osserva come, ad esempio, in veste di Presidente della Commissione antimafia, egli ha avuto spesso modo di osservare che, nonostante i contatti con le associazioni operanti nel settore, molti degli estorti denunciati non conoscevano le forme di sostegno economico alle quali, per legge, avrebbero potuto accedere.

Egli ritiene quindi che il relatore dovrà preparare un parere nel quale sia posta in luce la necessità di adottare procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione del contributo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*



## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 luglio 2011

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 32**

*Presidenza del Presidente*  
DINI

*Orario: dalle ore 15 alle ore 16,20.*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL MINISTRO ELISABETTA BELLONI, DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, SULL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO*

**Plenaria**

**148<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
DINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2741) Ratifica ed esecuzione degli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Il presidente DINI avverte che sono pervenuti i prescritti pareri, segnatamente il parere non ostativo della Commissione bilancio.

Prende quindi la parola il relatore MICHELONI (PD) per segnalare le difficoltà attraversate dai rapporti tra Italia e la Svizzera. Preannuncia a tal fine la sua intenzione di presentare, in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea, un ordine del giorno volto a chiedere al Governo di rimuovere le cause strutturali che rendono complessi oggi i rapporti del nostro Paese con la Confederazione elvetica, auspicando in particolare la ripresa dei negoziati dell'accordo sulle doppie imposizioni.

Il presidente DINI rileva l'importanza della questione sollevata dal senatore Micheloni che, a suo avviso, dovrà essere approfondita dalla Commissione anche attraverso un confronto diretto con rappresentanti del Parlamento svizzero.

Prende quindi la parola il sottosegretario SCOTTI il quale, sottolinea la necessità e l'urgenza di un rinnovato slancio nel dialogo con la Svizzera. Con riferimento alla recente decisione del Consiglio di Stato del Canton Ticino di congelare una quota degli storni destinati ai comuni italiani di frontiera, rileva come il Ministro degli esteri abbia più volte ribadito la necessità di costruire un vero e proprio tavolo negoziale con la Svizzera in materia fiscale nonché sulla connessa questione dei lavoratori transfrontalieri. Al riguardo comunica che nei prossimi giorni avrà luogo presso la Presidenza del Consiglio un incontro bilaterale tra rappresentanti del Ministero dell'economia e finanze, del Ministero degli esteri e, per la parte elvetica, di rappresentanti di dipartimenti federali delle finanze e degli esteri.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione unanime conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

*(2742) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore Caligiuri a riferire favorevolmente all'As-

semblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

La Commissione approva.

*(2743) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 luglio 2011

### **Plenaria**

**222<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CANTONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.*

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In apertura di seduta, il presidente CANTONI osserva che, a seguito dei mutati impegni dell'Assemblea, potrebbe essere sconvocato il Comitato ristretto sui disegni di legge in materia di personale civile della Difesa e del Genio campale (nel corso del quale avrebbe dovuto aver luogo l'audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali), la cui riunione era prevista per venerdì 8 luglio, alle ore 8,45.

La Commissione conviene.

#### *SULLA RIUNIONE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DIFESA DEI PARLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA*

Il presidente CANTONI dà quindi conto delle risultanze della riunione dei Presidenti delle commissioni Difesa dei parlamenti dell'Unione europea, tenutasi a Varsavia dal 3 al 5 luglio scorsi, precisando di essersi soffermato, tra l'altro, con la controparte francese, sulle delicate questioni inerenti alla crisi libica.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2557) GAMBA e TOTARO.** – *Disposizioni in materia di personale militare sospeso dal servizio o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale poi conclusosi con provvedimento di assoluzione, proscioglimento o archiviazione*

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore DIVINA (*LNP*), rilevando che il disegno di legge è volto a prevedere, per il personale militare, la riapertura del termine per la presentazione delle domande di prolungamento o ripristino del rapporto di impiego (qualora l'interessato sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza) a seguito di un procedimento penale conclusosi, successivamente alla sospensione o al collocamento anticipato in quiescenza, con sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento ovvero con decreto di archiviazione. Ai sensi dell'articolo 3, commi 57 e 57-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), tale facoltà era infatti concessa all'interessato senza la previsione di limiti temporali per la presentazione della domanda, ma, a seguito di quanto disposto con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, era stato stabilito il termine, a pena di decadenza, di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Procede quindi alla disamina dell'articolato, osservando che il provvedimento introduce, all'articolo 1, due nuovi articoli al Codice dell'ordinamento militare. In particolare, il nuovo articolo 898-*bis* stabilisce che il personale militare che sia stato sospeso dal servizio precauzionalmente o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in congedo a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento ovvero con decreto di archiviazione, possa ottenere, a domanda, il prolungamento del rapporto di impiego oltre il limite di età o, se già collocato in quiescenza, il ripristino dello stesso, per un periodo pari alla durata della sospensione a condizione che l'esame del giudicato penale relativo alla vicenda processuale che ha dato luogo alla sospensione o alla domanda di congedo si sia concluso senza l'irrogazione di sanzioni disciplinari di stato, mentre il successivo articolo 1085-*bis* dispone che il personale militare escluso dall'avanzamento per effetto di un procedimento penale conclusosi con uno dei provvedimenti di assoluzione o proscioglimento ovvero archiviazione indicati dal precedente articolo 898-*bis*, e posto in aspettativa per riduzione dei quadri senza essere stato valutato al grado superiore (pur avendo maturato i requisiti minimi di permanenza nel grado previsti per il proprio grado e ruolo), può richiedere entro un termine stabilito, di essere rivalutato dalla competente commissione di avanzamento entro un anno. Il disegno di legge disciplina quindi, al successivo articolo 2, il regime transitorio delle nuove norme introdotte.

Conclude esprimendo un giudizio sostanzialmente favorevole sul provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PEGORER (*PD*) domanda delucidazioni in ordine alle caratteristiche della disparità di trattamento che il disegno di legge si propone di sanare, chiedendo altresì chiarimenti in ordine all'effettivo numero dei beneficiari ed ai conseguenti oneri finanziari.

Replica il relatore DIVINA (*LNP*), precisando che il provvedimento si propone di superare il termine di decadenza stabilito dal decreto-legge n. 66 del 2004 e ribadendo, pertanto, il proprio orientamento favorevole sul testo.

Il senatore SCANU (*PD*) osserva che le questioni inerenti alla posizione giuridica del personale interessato dal disegno di legge ed agli oneri economici da esso comportati dovrebbero essere debitamente approfondite.

Ad avviso del senatore RAMPONI (*PdL*), la problematica si configurerebbe essenzialmente come un'interpretazione autentica delle disposizioni di cui alla legge n. 350 del 2003 ed al decreto-legge n. 66 del 2004.

Il relatore DIVINA (*LNP*) osserva che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno prende in considerazione anche i casi futuri, assicurando nel tempo parità di trattamento a tutto il personale interessato. Peraltro, in assenza di tale intervento, i militari che hanno subito trattamenti sperequativi per le misure prese nei loro confronti a seguito di procedimenti penali poi conclusi con assoluzione, proscioglimento o archiviazione si rivolgerebbero comunque al giudice competente onde ottenere i dovuti risarcimenti.

Il sottosegretario COSSIGA rileva che il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno introduce degli opportuni chiarimenti in relazione a posizioni tipiche del personale militare (soprattutto con riferimento all'aspettativa per riduzione quadri), non prese in considerazione dalla legge n. 350 del 2003 e dal decreto-legge n. 66 del 2004, che si riferivano indistintamente a tutto il pubblico impiego.

Si riserva quindi di fornire le opportune precisazioni in ordine alle stime dell'entità numerica dei possibili beneficiari e dei conseguenti oneri finanziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(988) SCANU. – Modifica all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, in materia di restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra**

**– e petizioni nn. 190 e 191 ad esso attinenti**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 giugno scorso.

Interviene sull'ordine dei lavori il relatore ESPOSITO (*PdL*), informando la Commissione che sarà predisposto quanto prima uno specifico emendamento a sua firma volto a predisporre un'adeguata copertura finanziaria al provvedimento.

Il senatore SCANU (*PD*) formula quindi l'auspicio che il disegno di legge possa essere approvato in tempi rapidi, al fine di soddisfare le numerose aspettative ad esso sottese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice NEGRI (*PD*) pone l'accento sulla valenza dell'odierna riunione del Consiglio supremo di Difesa, nell'ambito della quale dovrebbe essere approfondita la tematica della razionalizzazione dello strumento militare (anche in rapporto alle cooperazioni in ambito internazionale), auspicando che anche la Commissione possa avere la possibilità di offrire il proprio contributo a tale fondamentale riflessione.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

### **Plenaria**

#### **223<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CANTONI**

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2557) GAMBA e TOTARO. – Disposizioni in materia di personale militare sospeso dal servizio o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale poi conclusosi con provvedimento di assoluzione, proscioglimento o archiviazione**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore PEGORER (*PD*) ricorda che, nella seduta antimeridiana, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire ulteriori delucidazioni in ordine alla platea dei beneficiari ed alla copertura finanziaria del provvedimento. In ragione di ciò, sarebbe opportuno, a suo avviso, sospendere la discussione generale.

Il relatore DIVINA (*LNP*) ribadisce che il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno opera un intervento necessario al fine di superare le sperequazioni esistenti a carico del personale interessato.

Il presidente CANTONI precisa che la riserva espressa dal sottosegretario nel corso della seduta antimeridiana non può considerarsi ostativa alla prosecuzione della discussione generale, pena un'ingiustificata preclusione nei confronti di quei commissari comunque intenzionati a svolgere le proprie considerazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(971) BIANCHI ed altri. – Riconoscimento della medaglia d'oro ai caduti di Nassiriya**  
(Esame e rinvio)

Il relatore TOTARO (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, rilevando che esso si propone di conferire il giusto riconoscimento ai militari caduti (appartenenti all'Esercito ed all'Arma dei carabinieri), il 12 novembre 2003 nell'attentato presso la base italiana di Nassiriya, in Iraq. Nella relazione introduttiva al disegno di legge si sottolinea inoltre la caratteristica di atto dovuto del riconoscimento, come prosieguo dell'impegno che vede il Paese impegnato affinché la pace sia reale in Iraq, in Afghanistan e in ogni zona del mondo. Le azioni dei nostri militari, pur se compiute per finalità di pace, ben potrebbero essere assimilate, per il loro valore e per la loro grande valenza umana e civile, alle azioni eroiche svolte in tempo di guerra.

Pur comprendendo la meritorietà degli intenti sottesi all'articolato, l'oratore osserva, tuttavia, che quanto in esso disposto potrebbe dar luogo ad un'interpretazione forse eccessivamente estensiva della disciplina relativa alla concessione della medaglia d'oro al valor militare, rischiando di porsi in contrasto, in particolare, con le disposizioni recate al riguardo dall'articolo 1412 del decreto legislativo n. 66 del 2010. In ragione di quanto precede, si rimette pertanto alle considerazioni che il rappresentante del Governo riterrà opportuno formulare sul punto.

Si apre la discussione generale.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) dichiara di condividere le riserve formulate dal relatore, osservando che l'attribuzione della medaglia d'oro al valor militare richiede, ai sensi della normativa attualmente in vigore, il compimento di un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere ed all'onore e tale da comportare un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche. Inoltre, l'attribuzione dell'onorificenza al personale preso in considerazione dal disegno di legge dovrebbe essere estesa a tutti i caduti nel corso delle operazioni internazionali di pace, al fine di non dar luogo ad ingiustificate sperequazioni.



Le giuste ragioni di fondo alla base del provvedimento dovrebbero pertanto –a suo avviso- essere soddisfatte attraverso la definizione di un riconoscimento *ad hoc*, con facoltà per il Presidente della Repubblica di procedere alla sua assegnazione ogni qual volta ne ricorrano i presupposti.

Ad avviso del senatore CARRARA (*CN-Io Sud*) la *ratio* sottesa all'articolato non può e non deve essere trascurata. In ragione di ciò, l'oratore auspica che il Governo si pronunci favorevolmente sul provvedimento iscritto all'ordine del giorno.

Il presidente CANTONI invita a tenere nel debito conto i ponderati rilievi poc'anzi espressi dal senatore Ramponi, concordando altresì sull'opportunità di sentire sul punto le valutazioni del rappresentante del Governo.

Il senatore SCANU (*PD*), dopo aver precisato che la posizione della sua parte politica non è dissimile dai rilievi formulati dal relatore e dal senatore Ramponi, pone l'accento sulla particolare delicatezza della materia trattata, ritenendo imprescindibile acquisire sul punto l'orientamento dell'Esecutivo.

Il senatore DIVINA (*LNP*), dopo aver premesso che da parte del Gruppo Lega Nord Padania non sussiste alcun pregiudizio di fondo in ordine agli intenti sottesi al provvedimento, osserva che le criticità evidenziate dal relatore andrebbero comunque tenute nel debito conto, non procedendo pertanto ad un'assegnazione generalizzata della medaglia d'oro al valor militare ed orientandosi, per contro, verso l'individuazione di specifici riconoscimenti alternativi.

Anche ad avviso del senatore GAMBÀ (*PdL*) il sacrificio profuso per il Paese dai militari deceduti nel corso delle operazioni di pace dovrebbe trovare il giusto riconoscimento tramite soluzioni specifiche. La concessione della medaglia d'oro al valor militare per il tramite di un atto legislativo rischia infatti sia di porsi in contrasto sia con i criteri dettati dalla legge per la concessione della medaglia d'oro al valor militare (che richiedono espressamente il compimento di un atto di ardimento), sia con la normativa costituzionale di riferimento (che attribuisce al Presidente della Repubblica la facoltà di conferire le onorificenze), senza trascurare il fatto che la limitazione al solo episodio di Nassiriya potrebbe risultare sproporzionata nei confronti degli altri caduti nel corso delle operazioni internazionali di pace.

La senatrice BIANCHI (*PdL*), prima firmataria del disegno di legge, preso atto dei rilievi emersi nel corso del dibattito, precisa di non avere nulla in contrario in ordine all'ampliamento della platea dei beneficiari, ponendo al contempo l'accento sulla necessità di tenere nella giusta considerazione il sacrificio estremo profuso dai militari italiani impegnati

nelle operazioni di pace, che in ogni caso merita di essere debitamente riconosciuto.

Il senatore AMATO (*PdL*) condivide, a nome della propria parte politica, quanto rappresentato dal relatore. La rimessione alle osservazioni che il rappresentante del Governo riterrà opportuno formulare sul punto potrebbe costituire, infatti, la base per un costruttivo dialogo tra l'Esecutivo ed il Parlamento al fine di arrivare ad un'ideale soluzione in grado di conferire il giusto riconoscimento ai militari che, nel corso delle missioni internazionali, hanno dato la propria vita al servizio del Paese.

Il presidente CANTONI osserva che le delicate problematiche sottese al disegno di legge in titolo potrebbero essere debitamente approfondite nell'ambito di uno specifico gruppo di lavoro, composto da un rappresentante per gruppo.

Replica il senatore SCANU (*PD*), ritenendo opportuno acquisire previamente gli orientamenti del Governo sul punto.

Il presidente CANTONI fornisce assicurazioni in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2803) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010***

**(2804) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011***

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente CANTONI (*PdL*), in qualità di relatore, illustra i disegni di legge in titolo. In particolare, per quanto attiene al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno 2010, rileva che la missione «Difesa e sicurezza del territorio» reca previsioni definitive di 22.254 milioni di euro per la competenza e 22.715 milioni per la cassa, con impegni per 22.151 milioni e pagamenti complessivi di 20.862 milioni. I pagamenti si riferiscono principalmente all'approntamento e all'impiego dei Carabinieri per la difesa e la sicurezza, con 5.720 milioni (di cui 5.403 per il personale e 260 per i consumi intermedi), all'approntamento ed all'impiego delle forze terrestri, con 4.659 milioni (di cui 4.132 per il personale e 520 per i consumi intermedi), all'approntamento ed all'impiego delle forze aeree, con 2.633 milioni (di cui 2.232 per il personale e 395 per i consumi intermedi) ed alla pianificazione generale delle Forze armate ed agli approvvigionamenti militari, con 5.509 milioni (di cui 2.263 per il personale, 733 per i consumi intermedi e 2.260 per gli investimenti fissi lordi).

Assume importanza, inoltre, l'allegato che reca i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste effettuati nel corso del 2010, nell'ambito del quale rilevano, nel dettaglio, il secondo (di cui al decreto del Ministro dell'economia del 5 ottobre), con 11 milioni per il programma di approntamento ed impiego dei Carabinieri e 12 milioni per le funzioni non direttamente collegate a compiti di difesa, e l'ottavo prelevamento (di cui al decreto del Ministro dell'economia del 28 dicembre), con 10 milioni per il programma relativo alla pianificazione generale delle Forze armate ed agli approvvigionamenti militari.

L'oratore passa quindi alla disamina dell'assestamento di bilancio per l'anno finanziario 2011, ponendo innanzitutto l'accento su quanto riportato nella relazione generale al disegno di legge sulle variazioni proposte alle spese di competenza del conto capitale, nelle quali figurano 144 milioni di euro di contributi agli investimenti alle imprese. Di tale cifra, infatti, 23 milioni sono destinati ad interventi agevolativi per il settore aeronautico, 18 per la realizzazione di piattaforme navali multiruolo e 20 sono destinati al fondo di garanzia sempre in favore delle imprese operanti nel settore aeronautico.

Per quanto attiene, nello specifico, alla tabella relativa al Ministero della difesa, precisa quindi che le previsioni iniziali vengono a modificarsi sia a causa di quanto introdotto, nel periodo da gennaio a maggio del 2011, in forza di atti amministrativi, sia a quelle proposte con lo stesso provvedimento di assestamento. In ordine al primo aspetto (atti amministrativi), le variazioni proposte (espresse in migliaia di euro), sono in totale di 706.895 per la competenza e di 1.207.992 per la cassa, mentre in relazione al secondo vengono proposte variazioni globali (sempre espresse in migliaia di euro) di 1.662.867 per i residui, 50.293 per la competenza e 209.383 per la cassa.

Conclude rilevando che, a fronte di quanto inizialmente previsto nella legge n. 221 del 2010, le previsioni di competenza passano da 20.556.850 a 21.313.959 migliaia di euro, mentre il valore relativo alle autorizzazioni di cassa, originariamente di 20.665.953 migliaia di euro viene incrementato a 22.083.328.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 luglio 2011

**Plenaria**

**546<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) richiama la relazione svolta sul provvedimento in titolo, durante l'esame in sede referente e in considerazione del dibattito sui profili finanziari svoltosi in quella sede, nonché in considerazione delle risposte fornite dal Governo al riguardo, propone, per i profili di competenza, la formulazione di un parere non ostativo sul testo.

Il senatore LEGNINI (*PD*) esprime la netta contrarietà del proprio Gruppo sulla proposta avanzata dal Relatore, soffermandosi, in particolare, sulle previsioni relative al ruolo di Equitalia S.p.A., rilevando il forte rischio che ne derivino problemi finanziari estremamente gravi per i bilanci dei comuni.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il presidente AZZOLLINI mette in votazione la proposta di parere non ostativo sul testo dell'atto Senato n. 2791.

La Commissione approva.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15 sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, del nuovo testo unificato e dei relativi emendamenti dei disegni di legge nn. 143 e abbinati, in materia di riforma della portualità.

La Commissione unanime conviene.

*CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della odierna seduta antimeridiana, è convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**Sottocommissione per i pareri**

**153<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**(2281-B) Deputato LEVI ed altri. – Nuova disciplina del prezzo dei libri**, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VACCARI (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono rilievi da formulare. Pertanto, propone la formulazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva la proposta.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**Plenaria****547<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(143) MENARDI.** – *Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale*

**(263) Marco FILIPPI ed altri.** – *Riforma della legislazione in materia portuale*

**(754) GRILLO ed altri.** – *Riforma della legislazione in materia portuale*

**(2403) Riforma della legislazione in materia portuale**

(Parere all'8<sup>a</sup> Commissione sul nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti. Esame e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando l'articolo 1, comma 6, riguardo al quale occorre valutare la congruità e armonizzazione con il decreto legislativo in materia di federalismo demaniale. In relazione all'articolo 5, volto ad introdurre norme in materia di dragaggio dei porti, fa presente che occorre valutare il comma 7 che, prevedendo la presenza di esperti ministeriali, potrebbe comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Rileva che occorre poi valutare l'articolo 6, comma 3, al fine di escludere che la norma possa comportare minori entrate, mentre in relazione al comma 4, relativamente al rilascio, da parte delle autorità portuali, di concessioni di aree demaniali per un periodo massimo di novantanove anni, la norma sembra in contraddizione con la disciplina europea sulle concessioni e potrebbe esporre il Paese ad una procedura d'infrazione. Fa poi presente che occorre valutare l'articolo 7, in relazione al comma 1, che istituisce cinque nuove autorità portuali. Sottolinea che occorre inoltre valutare il comma 6, in ordine alla possibilità per le autorità portuali di costituire società partecipate o esercenti attività accessorie o strumentali. Rileva che analoga valutazione deve essere effettuata in relazione all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), così come sembrano opportuni alcuni chiarimenti in relazione alla lettera *f*). Sottolinea che appare neces-

sario acquisire chiarimenti in ordine al comma 3 dell'articolo 11, riguardo allo svolgimento dell'attività doganale in area portuale, al fine di valutare le nuove norme in relazione alla legislazione vigente. Rileva che occorre quindi valutare, al fine di acquisire conferma sull'assenza di altre destinazioni nel bilancio dello Stato, le risorse che l'articolo 13 conferisce interamente alle autorità portuali in relazione al gettito della tassa di ancoraggio e della tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate. Sottolinea che occorre altresì una valutazione in ordine alla lettera *a*) che sopprime una parte delle entrate che la legge n. 89 del 1994 conferisce, all'articolo 13, alle autorità portuali. Per ciò che concerne l'articolo 15, che novella l'articolo 17 della legge n. 84 concernente la disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo, segnala che occorre anzitutto acquisire conferma, in ordine alla lettera *c*), che la norma possa funzionare come tetto di spesa a fronte di quelli che sembrano diritti soggettivi, per un contributo che sembra diventare permanente. Fa presente che occorre inoltre acquisire conferma della correttezza della quantificazione dell'onere e della disponibilità delle risorse di cui al comma 2 utilizzate a copertura. Segnala che occorre poi una valutazione complessiva, rispetto alla legislazione vigente, dell'articolo 16, che amplia e disciplina in dettaglio il potere di concessione di aree e banchine da parte delle autorità portuali.

Rileva che l'articolo 17 stabilisce l'autonomia finanziaria delle autorità portuali attraverso una compartecipazione al gettito dell'IVA e delle accise sulle merci relative alle operazioni portuali, per una misura del tre per cento da effettuarsi mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, occorrendo al riguardo un approfondimento sulla portata della norma sia in termini finanziari che di sistema. Fa presente che il comma 6 del medesimo articolo stabilisce inoltre, per il finanziamento di opere infrastrutturali, la possibilità per le autorità portuali, anche mediante finanza di progetto, di stipulare contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito autorizzati o con la Cassa depositi e prestiti, occorrendo, anche a tale riguardo, un approfondimento in ordine ai limiti di indebitamento di tali soggetti. Rileva che sembra determinare minori entrate, prive di adeguata copertura, l'articolo 18, che fissa la disciplina fiscale dei canoni demaniali riscossi dalle autorità portuali. Appare, altresì, onerosa la norma che dispone l'estinzione dei procedimenti tributari in corso. Segnala che occorre infine acquisire chiarimenti in relazione all'articolo 19 volto a costituire, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento delle connessioni intermodali finanziato da ANAS S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nella misura del cinque per cento degli investimenti previsti dai rispettivi contratti di programma, al fine di valutare la sostenibilità di tale operazione a carico dei bilanci di due soggetti comunque compresi nel perimetro della finanza pubblica.

Rileva, in conclusione, sia in relazione ai numerosi aspetti segnalati sia in relazione alla complessità della materia, che appare opportuna l'acquisizione di una relazione tecnica, tanto al fine di ottenere una corretta quantificazione degli oneri per valutare la congruità delle coperture tanto

in relazione ad una valutazione delle norme relative alle entrate fiscali e all'autonomia finanziaria delle autorità portuali.

Il sottosegretario GENTILE si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il senatore GRILLO (*PdL*) – dopo aver ringraziato il presidente Azzollini per la sensibilità dimostrata nell'iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, il provvedimento di riforma della portualità – fa presente che i rilievi sollevati dal Relatore potranno agevolmente essere recepiti attraverso puntuali correttivi al testo unificato elaborato dalla Commissione lavori pubblici, con particolare riguardo alla tematica dell'autonomia finanziaria dei porti, per la quale vi è un orientamento condiviso a ridurre dal tre all'uno per cento la quota del gettito dell'IVA e delle accise da destinare alle autorità portuali. Altresì, precisa che l'articolo 7 del nuoto testo unificato non istituisce nuove autorità portuali, limitandosi a prendere criteri molto stringenti per la futura ed eventuali costituzione di nuove autorità.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) fa presente l'impegno e la serietà dimostrata dalla Commissione lavori pubblici durante la predisposizione del testo unificato sulla portualità e, in considerazione della rilevanza della materia, auspica che la Commissione bilancio possa contribuire a superare le criticità emerse, favorendo la rapida approvazione del provvedimento.

Il presidente AZZOLLINI assicura l'impegno della Commissione bilancio sul provvedimento in esame, suggerendo che il presidente Grillo e altri senatori della Commissione trasmettano nei prossimi giorni le proposte correttive tese a modificare alcune parti del testo unificato, in modo da risolvere le criticità evidenziate dal relatore Garavaglia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI reputa necessario concordare un calendario di massima per l'esame del decreto-legge, adottato dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana, recante la manovra di stabilizzazione finanziaria richiesta dall'Unione europea per il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2014.

Al riguardo, considerato che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha calendarizzato il provvedimento in Assemblea per il pomeriggio di martedì 19 luglio, reputa opportuno che la Commissione, eventualmente in seduta congiunta con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, decida se svolgere o meno le audizioni delle parti sociali e dei soggetti istituzionali che tradizionalmente vengono auditi su provvedimenti di



questa natura. Il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno potrebbe poi essere fissato per le ore 18 di martedì 12 luglio al fine di contemperare l'esigenza di un approfondito esame del testo, che già da oggi potrebbe essere disponibile, con la necessità di concludere i lavori della Commissione in tempo utile rispetto alle decisioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Il senatore AGOSTINI (PD) si dichiara favorevole allo svolgimento di un ciclo di audizioni che possono aiutare l'approfondimento della manovra.

I senatori MERCATALI (PD) e LEGNINI (PD) esprimono perplessità sul termine di scadenza per la presentazione degli emendamenti proponendone una dilazione.

In relazione alle audizioni, il presidente AZZOLLINI propone di convocare le parti sociali a partire dal pomeriggio di lunedì 11 luglio mentre propone di convocare i soggetti istituzionali per il mercoledì mattina successivo, anche se ciò è inusuale rispetto alla procedura consueta, per dare loro un lasso temporale sufficiente a produrre memorie che contengano almeno una prima analisi dei dati finanziari. Al termine di tali audizioni la Commissione potrebbe iniziare a votare gli emendamenti.

Il senatore MORANDO (PD), nel condividere le ipotesi prospettate dal Presidente in ordine alle audizioni, ritiene che la fissazione del termine di presentazione degli emendamenti per la serata di martedì sia inevitabile, in quanto un'ulteriore dilazione metterebbe a rischio il rispetto dell'intera tempistica per la trasmissione del provvedimento all'Assemblea. Auspica comunque che la Commissione possa disporre, prima che scada il termine, della consueta nota di approfondimento del Servizio del bilancio.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che il Servizio del bilancio è impegnato a produrre la nota di approfondimento entro la giornata di lunedì prossimo. Saranno inoltre disponibili i *dossier* del Servizio Studi. Ritiene poi opportuno mantenere il termine di presentazione degli emendamenti, considerato che la parte più significativa del lavoro della Commissione consisterà, per l'appunto, nella illustrazione e votazione delle proposte emendative.

Avverte poi della probabilità che – analogamente a quanto avvenuto lo scorso anno in sede di esame del decreto-legge n. 78 del 2010 – anche il decreto che la Commissione si accinge ad esaminare possa essere considerato come correlato alla manovra finanziaria, con la conseguenza che il regime di ammissibilità degli emendamenti sarà quello dei disegni di legge collegati.

Il senatore MORANDO (PD) rileva come la tendenza a ricorrere allo strumento del correlato sia indicativa di una lacuna nella legge di conta-

bilità, che andrebbe colmata in tempi rapidi. Fa poi presente che, sulla base di indiscrezioni di stampa, la manovra finanziaria del Governo si compone, per circa 20 miliardi di euro, di nuove entrate, alternando le componenti indicate nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di economia e finanza 2011, che richiederebbe quindi una nota di aggiornamento.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che quest'ultimo rilievo debba essere approfondito quando la Commissione disporrà del prospetto di copertura della manovra

La Commissione conviene quindi sulla proposta del Presidente sia in ordine al calendario delle audizioni sia in relazione al termine relativo alla presentazione degli emendamenti per le ore 18 di martedì 12 luglio 2011.

*La seduta termina alle ore 16.10.*

### **Sottocommissione per i pareri**

**154<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
AZZOLLINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

**(2739) Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

Il sottosegretario GENTILE consegna una nota di chiarimenti sul provvedimento in esame, di cui dà lettura.

Il senatore MORANDO (PD) propone, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, di formulare un parere

non ostativo che contenga anche due presupposti: il primo relativo alla necessità che eventuali oneri, conseguenti all'attivazione della garanzia del Tesoro, vengano fronteggiati mediante prelevamento dal fondo per le spese obbligatorie e d'ordine; in secondo luogo, occorre che il Ministero dell'economia e le finanze si faccia comunque carico delle conseguenze del rapporto patrimoniale tra la Banca d'Italia e il Tesoro, sia nel caso di plusvalenze, sia di minusvalenze derivanti dal rapporto di cambio tra l'euro e i diritti speciali di prelievo.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti che:

– gli eventuali oneri conseguenti alla garanzia fornita dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze siano fronteggiati mediante prelevamento dal fondo per le spese obbligatorie e d'ordine;

– in sede di attuazione della convenzione tra il Dipartimento del tesoro e la Banca d'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze sia comunque garante del rispetto degli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti del Fondo monetario internazionale, sia nel caso di plusvalenze sia nel caso di minusvalenze derivanti dal rapporto di cambio tra l'euro e i diritti speciali di prelievo;

e con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– all'articolo 4, le parole: «con facoltà di concedere» siano sostituite dalle seguenti: «concedendo»;

– all'articolo 6, le parole: «nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7» vengano sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del programma "Incentivi alle imprese per interventi di sostegno" della missione "Competitività e sviluppo delle imprese"».

La Sottocommissione unanime conviene.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 luglio 2011

### **Sottocommissione per i pareri**

**54<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FERRARA**

*Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,25*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

*(2739) Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010: parere favorevole.*

**Ufficio di Presidenza  
integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 67**

*Orario: dalle ore 14,50 alle ore 16,50*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSORE GIULIO SAPELLI E DEL PROFESSORE  
ALBERTO QUADRIO CURZIO IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 437 E CONNESSI*

**Plenaria****270<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

*La seduta inizia alle ore 16,50.*

*SULLE AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 437 E CONNESSI IN  
MATERIA DI BANCHE POPOLARI*

Il presidente BALDASSARRI dà conto delle audizioni, svolte nell'Ufficio di Presidenza riunitosi dalle ore 14,50 alle ore 16,50, del professor Giulio Sapelli e del professore Quadrio Curzio, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 437 e connessi, in materia di banche popolari. Avverte quindi che i documenti acquisiti nel corso dell'audizione del professor Sapelli saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BALDASSARRI, al fine di avviare la discussione generale sull'atto n. 365 (Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni), e in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea nella giornata di domani si riserva di anticipare l'orario della seduta, già convocata alle ore 14,30, al termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 luglio 2011

**Plenaria****313<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
POSSA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Viceconte e per i beni e le attività culturali Villari.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2281-B) Deputato LEVI ed altri.** – *Nuova disciplina del prezzo dei libri*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Esame)

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) riferisce alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al comma 3 dell'articolo 3, che disciplina le modalità di redazione della relazione al Parlamento sugli effetti delle disposizioni della presente legge sul settore del libro.

Il relatore VITA(*PD*) fa presente che il disegno di legge giunge finalmente a conclusione consentendo di offrire una tutela della cultura libraria ed una protezione della piccola editoria. Si sofferma quindi sulla esigenza che in futuro analoghe forme di tutela si estendano anche al settore dell'editoria *on line*.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricevuto assicurazione dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che non sussiste la volontà di presentare proposte emendative, apre la discussione generale, che dichiara immediatamente conclusa non essendovi interventi.

Il senatore RUSCONI (*PD*) dichiara il voto favorevole, a nome del proprio Gruppo, sul provvedimento in titolo rilevando che il testo finalmente approvato non penalizza eccessivamente i giovani scrittori e le piccole case editrici.

Il senatore PITTONI (*LNP*) dichiara il voto favorevole, a nome del proprio Gruppo, osservando che il testo finale può essere considerato un buon punto di equilibrio.

Il senatore VALDITARA (*Misto-FLI*) dichiara il voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara il voto favorevole, a nome del proprio Gruppo, sottolineando i profili certamente positivi per il mondo dell'editoria risultanti dalle disposizioni approvate.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) dichiara il voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE procede alla verifica del numero legale.

La Commissione conferisce, con voto unanime, mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari (n. 372)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore VALDITARA (*Misto-FLI*) manifesta preliminarmente apprezzamento per la relazione del presidente relatore Possa sull'atto in titolo. Svolge quindi alcune osservazioni nel merito del provvedimento condividendo innanzitutto il rilievo del Consiglio di Stato concernente l'espressione dei pareri della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e del Consiglio universitario nazionale (CUN) non contemplati dalla legge n. 240 del 2010. Ritiene opportuno mantenere l'articolo 2 che fa riferimento all'oggetto delle disposizioni in esame. Condivide la posizione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel merito del comma 4 dell'articolo 3, sulla preclusione biennale alle prove per l'abilitazione per i candidati che non risultino idonei. Ritiene inoltre

necessario chiarire il riferimento alla differenziazione per funzioni di cui all'articolo 4 e giudica arbitraria la precisazione che il numero massimo delle pubblicazioni ammesse ai fini della valutazione non possa essere inferiore a dodici. Condivisibile è poi il rilievo del Consiglio di Stato sul comma 5 dell'articolo 6, sulla necessità che la valutazione degli aspiranti commissari venga svolta da un organismo collegiale con competenze tecniche adeguate. Il comma 8 dello stesso articolo sembrerebbe violare la legge poiché prevede la presenza di un secondo commissario in servizio presso il medesimo ateneo all'interno della commissione per la valutazione degli abilitandi. Condivide quindi il rilievo del presidente relatore Possa sul comma 9 dell'articolo 6, volto ad inserire l'inciso: «per quanto possibile» dopo la parola: «assicura». Reputa un controsenso la disposizione di cui al comma 11 dello stesso articolo che prevede l'esenzione, su richiesta, dalla ordinaria attività didattica dei commissari componenti le commissioni di valutazione i quali devono tuttavia garantire lo svolgimento delle sessioni di esame. Con riferimento all'articolo 8, desta perplessità il combinato disposto del comma 2 con il comma 5 dell'articolo 3 ed andrebbero chiariti gli effetti dell'espressione dei pareri *pro veritate*, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *i*), della legge n. 240 del 2010. Il comma 2 dell'articolo 9 contiene una deroga non prevista dalla legge. A questo riguardo ritiene opportuno che il Parlamento approvi una disposizione transitoria che dia una copertura legislativa a tale disposizione regolamentare, al fine di evitare il rischio della paralisi dei concorsi a seguito di contenzioso. Giudica infine superflua, se non nociva, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 che riproduce quanto già disposto dal comma 12 dell'articolo 29 della citata legge n. 240.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) condivide, in linea di massima, le osservazioni formulate dal presidente relatore Possa nella illustrazione articolata e approfondita sullo schema di decreto. Ritiene necessario precisare meglio le questioni relative alla pubblicità sulla rete dei *curricula* degli abilitandi. Osserva poi che il parere *pro veritate*, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *i*), della citata legge n. 240, rischia di costituire una fonte di ricorsi giurisdizionali, paventando il rischio della paralisi dei concorsi. Andrebbe infine approfondito il ruolo del CUN e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nell'ambito delle attività di valutazione a cui fa riferimento lo schema di regolamento.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) osserva preliminarmente che lo schema di decreto in esame ripropone nodi critici già emersi in sede di esame parlamentare della legge n. 240 del 2010. Fa quindi presente il rischio di impoverimento della cultura universitaria derivante dal pensionamento dei docenti universitari senza che si proceda all'espletamento di nuovi concorsi. Nel 2012, a causa dei tagli finanziari, i fondi per assumere i professori abilitati risulteranno comunque insufficienti. Desta perplessità il fatto che, per esigenze di sintesi, le discipline più inno-



vative non saranno inserite nei settori concorsuali ed è necessario affrontare il problema di qualificare il livello dei componenti delle commissioni di valutazioni in funzione degli abilitandi. Sono condivisibili le perplessità, già espresse negli interventi di altri senatori, in merito al rischio giuridico connesso all'espressione dei pareri *pro veritate* nell'ambito dei giudizi di valutazione per l'abilitazione. Opportune modifiche andrebbero introdotte al testo al fine di assicurare che i professori candidati all'estrazione per la composizione delle commissioni esaminatrici valutino la loro disponibilità a completare la procedura d'esame. Paventa poi il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interesse se tra i componenti della commissione di valutazione risultino membri del CUN, che hanno una provenienza elettiva. Perplessità desta infine anche la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 poiché riproduce inutilmente il dettato del comma 12 dell'articolo 29 della legge n. 240 del 2010.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei (n. 377)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore ASCIUTTI (*PdL*), facendo preliminarmente presente che nel 2012 i problemi riguardanti gli aspetti finanziari del mondo universitario assumeranno una rilevanza significativa. A ciò si aggiunge la difficoltà organizzativa che gli atenei incontreranno a seguito del pensionamento di un considerevole numero di professori ordinari ed associati. Occorre pertanto domandarsi se il Paese possa permettersi un numero di facoltà eccessivamente ampio in rapporto alle disponibilità finanziarie da destinare alle esigenze del mondo universitario.

Introduce quindi i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo che reca la disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 240 del 2010. Con riferimento ai criteri direttivi espressi dal comma 4, lettere g, h e i) del predetto articolo 5, le disposizioni in esame definiscono i presupposti per la dichiarazione di dissesto finanziario, forniscono i requisiti essenziali del documento di gestione della crisi (così detto «piano di rientro») e disciplinano l'eventuale fase di commissariamento. Il testo elaborato presenta significative analogie con la normativa sul dissesto finanziario degli enti locali, di cui al capo II del titolo VIII del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, fatti salvi gli opportuni adattamenti ai contenuti patrimoniali, economici e finanziari degli atenei.

Con particolare riferimento alle singole disposizioni, l'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione.

L'articolo 2 riguarda i presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera g) della legge n. 240 del 2010, si ha dissesto finanziario quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo raggiunge un livello di criticità tale da non poter assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, consistenti nel regolare lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge n. 168 del 1989, ovvero l'università non può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili vantati da terzi. Con la relazione annuale al bilancio unico di esercizio, il collegio dei revisori dei conti effettua una verifica patrimoniale e finanziaria al fine di stabilire l'esistenza delle condizioni per la dichiarazione del dissesto. Applicando i parametri economico-finanziari, definiti col regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 ed elaborati tenendo conto dei criteri enumerati dalla lettera a) alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 1 dello schema in esame.

Tali criteri fanno riferimento alla sostenibilità del costo complessivo del personale rispetto alle entrate complessive dell'ateneo, alla sostenibilità del costo dell'indebitamento dell'ateneo, all'andamento tra proventi e costi della gestione operativa e della gestione corrente, all'andamento delle dinamiche di crediti e debiti, all'utilizzo dell'avanzo libero a consuntivo, alla presenza di anticipazioni di tesoreria, all'adeguatezza dei fondi per la copertura dei rischi giuridici e agli indicatori di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale.

Il collegio dei revisori dei conti redige una relazione sull'andamento della gestione attestando l'esistenza dei presupposti per la declaratoria di dissesto finanziario: qualora tutti i criteri di cui alle lettere a), b) e c) presentino parametri con valori deficitari; qualora almeno due dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) unitamente ad almeno tre dei criteri alle lettere restanti d), e), f), g) e h) presentino parametri con valori deficitari. Ricorrendo una di queste circostanze, il consiglio di amministrazione delle università dichiara il dissesto e non può approvare il bilancio unico di esercizio.

L'articolo 3 reca gli effetti della dichiarazione di dissesto prevedendo che con decreto interministeriale di concerto tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze, siano emanate le linee guida per la redazione del piano di rientro. La dichiarazione di dissesto impone al consiglio di amministrazione dell'ateneo di rivedere il bilancio unico di previsione annuale già approvato, autorizzando esclusivamente le spese per le quali vi sia un obbligo giuridicamente vincolante.

L'articolo 4 definisce i contenuti del piano di rientro (letteralmente «criteri»), che deve contenere la quantificazione della massa passiva al momento della dichiarazione di dissesto, gli interventi straordinari di riduzione dei costi del personale (riportati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della lettera b) del comma 1), l'individuazione delle entrate per finanziarie il piano di rientro, la quantificazione della riduzione dei costi sulla ristrutturazione del debito, l'eventuale adozione delle misure straordinarie, di cui ai nu-

meri 1, 2 e 3 della lettera *e*) del comma 1) l'individuazione di ulteriori forme di ristrutturazione del debito, le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'attività formativa e di ricerca, l'indicazione dei tempi previsti per la realizzazione del piano di rientro. Il piano di rientro, di durata massima quinquennale, è comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica della fattibilità e dell'appropriatezza delle scelte individuate. I Ministeri dispongono l'approvazione del documento entro trenta giorni dal ricevimento.

L'articolo 5 dispone che il controllo sull'attuazione del piano di rientro spetti al collegio dei revisori dei conti che annualmente redige una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti dallo stesso piano da trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla procura regionale della Corte dei conti per i riscontri di competenza.

L'articolo 6 dispone che il Consiglio dei Ministri deliberi il commissariamento dell'ateneo sul proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze, quando ricorra una delle seguenti circostanze: in base alle risultanze del controllo di cui all'articolo 5, emergono scostamenti significativi rispetto agli obiettivi programmati tali da indurre a ritenerne compromessa la realizzazione; una volta dichiarato il dissesto, l'ateneo non predispone il piano di rientro nei termini stabiliti all'articolo 3, comma 1; il piano predisposto non risulta approvato secondo la procedura prevista all'articolo 4, comma 3.

Gli articoli 7 e 8 disciplinano gli organi della fase commissariale – con composizione collegiale o monocratica, a seconda delle dimensioni dell'università commissariata, valutate con riferimento al parametro dimensionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *e*) della legge n. 240 del 2010 – la durata massima della stessa fase commissariale, i requisiti per la nomina e le figure incompatibili con la carica.

Secondo quanto previsto dall'articolo 9, all'organo commissariale compete l'amministrazione e la gestione del dissesto finanziario, nonché l'eventuale elaborazione o modifica del piano di rientro e l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione del piano di rientro e il ripianamento dei debiti. Per tutta la durata del commissariamento, e comunque fino al decreto di chiusura dello stesso, il commissario, o il presidente della commissione, ha la rappresentanza legale dell'università. Il consiglio di amministrazione decade automaticamente all'atto dell'insediamento di cui all'articolo 8, comma 4. Le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), della legge n. 240 del 2010 sono svolte dall'organo commissariale.

L'articolo 10 dispone che lo svolgimento delle funzioni commissariali deve essere, in tutto o per tutto, agevolato dall'università, con la dotazione di personale e di strutture idonee allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

L'articolo 11 prevede che gli oneri della gestione commissariale siano a carico dell'università, stabilendo una doverosa regola di prededuzione. Il pagamento del compenso dei commissari è a carico dell'università e in sostituzione delle competenze corrisposte all'organo decaduto.

Le disposizioni dell'articolo 12 mirano a consentire all'organo commissariale di effettuare un'esatta ricognizione delle posizioni di debito. In effetti, dalla contabilità dell'ateneo potrebbero emergere debiti accertati in tempi risalenti, non più attendibili nel loro ammontare. La verifica del commissario tende a dare maggiore certezza ai creditori valutando situazioni debitorie non evidenziate nei conti dell'ateneo onde prevenire future contestazioni. L'attività di ricognizione del commissario porta a rielaborare l'eventuale precedente piano di rientro predisposto dall'università, che viene trasmesso al Ministero per l'approvazione.

Gli articoli 13 e 14 disciplinano l'interlocuzione tra il commissario e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la supervisione ed il controllo dell'amministrazione centrale. Si prevede, altresì, un regime autorizzatorio, da attivare nei casi in cui il piano di rientro debba essere adattato alle nuove necessità di gestione ed una relazione sull'attività commissariale, con il dettaglio contabile della gestione, da trasmettere anche al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti.

L'articolo 15 prevede che la chiusura della fase commissariale sia disposta con decreto interministeriale. Il commissario, cessando le sue funzioni, perde anche la rappresentanza legale dell'università che torna in capo al rettore *pro-tempore*. È prevista una *prorogatio* di sei mesi per l'organo commissariale, sino alla ricostituzione degli organi dell'università, in modo da garantirne il funzionamento. Alla chiusura della fase commissariale, l'ANVUR valuterà l'eventuale permanenza, o meno, dei requisiti minimi necessari per l'accreditamento pubblico.

Ai sensi dell'articolo 16, nel periodo transitorio, sino all'adozione della contabilità economico-patrimoniale prevista dall'articolo 5, comma 4, della legge n. 240 del 2010, il collegio dei revisori dei conti, in occasione della predisposizione della relazione al rendiconto unico in contabilità finanziaria, verifica l'esistenza delle condizioni e applica i parametri di cui all'articolo 2, comma 1, azionando, qualora ne ricorrano le condizioni ivi descritte, la procedura prevista ai commi successivi.

In conclusione, lo schema di decreto legislativo risulta coerente con il programma del Governo poiché è finalizzato al potenziamento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema universitario.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 7 luglio, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 219**

*Presidenza del Presidente*  
POSSA

*Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 6 luglio 2011

**Plenaria**

**300<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GRILLO**

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Castelli.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente GRILLO, constatata l'assenza del prescritto numero di senatori, avverte che l'esame dell'affare assegnato all'ordine del giorno avrà luogo in altra seduta.

### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il presidente GRILLO comunica che la seduta già convocata per oggi, alle ore 15, non avrà più luogo.

### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI*

Il presidente GRILLO avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato per oggi, mercoledì 6 luglio 2011, alle ore 15,30, per la programmazione dei lavori.

*La seduta termina alle ore 9.*

**Ufficio di Presidenza  
integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 127**

*Presidenza del Presidente*  
**GRILLO**

*Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,10.*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 luglio 2011

**Plenaria****242<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SCARPA BONAZZA BUORA**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Paolo Carrà, presidente dell'Ente nazionale risi e il dottor Roberto Magnaghi, direttore generale dell'Ente nazionale risi.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1050) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifica alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta**

**(1239) CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 marzo scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA propone di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1050, già adottato dalla Commissione quale testo base, per domani, giovedì 7 luglio, alle ore 12.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.



*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che il Presidente del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle funzioni espletate dagli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: audizione del Presidente dell'Ente nazionale risi**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 22 giugno scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione la documentazione trasmessa dall'Ente nazionale risi.

La Commissione prende atto.

Il dottor CARRÀ, dopo essersi soffermato brevemente sui profili storici inerenti alla risicoltura e dopo aver fornito taluni dati statistici in ordine a tale comparto, fa presente che la coltivazione del riso espleta un effetto positivo per l'ambiente, in quanto le risaie contribuiscono a mantenere e ad alimentare le falde freatiche, salvaguardando in tal modo le risorse idriche.

Relativamente all'Ente nazionale risi rileva che la situazione economico-contabile dello stesso non presenta alcuna criticità, sottolineando altresì che tale organismo non riceve alcun trasferimento da parte dello Stato. Le risorse finanziarie necessarie per l'espletamento delle attività ad esso demandate sono reperite tramite i «diritti di contratto» e tramite l'esercizio dell'attività sementiera. Altre entrate finanziarie derivano dal patrimonio immobiliare dell'Ente e dalle collaborazioni con Università ed istituti privati.

Dopo essersi soffermato sulla struttura organizzativa dell'Ente nazionale risi e in particolare su quella attinente al Centro di ricerche sul riso, l'auditore descrive le attività espletate da tale organismo. In particolare l'attività di ricerca ha ad oggetto il miglioramento genetico, il settore dell'agronomia e della difesa della coltura, la materia chimica-merceologica. L'Ente nazionale risi svolge inoltre un'attività statistica, un'opera di collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali, un'attività in qualità di «organismo pagatore», un'opera di controllo delle DOP e IGP, nonché

del marchio «riso italiano», un'attività di divulgazione e promozione del prodotto e infine un'attività di stoccaggio.

L'auditore evidenzia inoltre le criticità riscontrabili in relazione all'ambito operativo dell'Ente nazionale risi, citando tra queste la sussistenza di un contenzioso giurisdizionale in ordine al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 febbraio 2011, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione, nonché l'inclusione dell'Ente nazionale risi nell'elenco pubblicato dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2010, con conseguente applicazione delle misure restrittive di cui al decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, e infine le nuove prospettive della politica agricola comune (PAC) per il periodo successivo al 2013, suscettibili di determinare un consistente pregiudizio alla risicoltura a seguito della cessazione degli aiuti «accoppiati» alla produzione.

Il dottor MAGNAGHI precisa che l'inclusione dell'Ente nazionale risi nell'elenco pubblicato dall'ISTAT nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2010 risulta del tutto ingiustificata in quanto lo stesso riveste natura di ente pubblico economico.

In relazione alla PAC evidenzia che la cessazione degli aiuti «accoppiati» è suscettibile di determinare una riduzione consistente delle superfici coltivate a riso, con tutte le conseguenze negative sia sul piano della tutela dell'ambiente sia su quello dell'economia delle zone tradizionali in cui insistono tali coltivazioni.

Il senatore PERTOLDI (*PD*) chiede all'auditore di esprimere la propria opinione in merito alle questioni emerse durante l'*iter* dell'esame al Senato del disegno di legge n. 1909, attinente al commercio interno del riso.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) sottolinea l'importanza del quesito posto dal senatore Pertoldi, chiedendo altresì all'auditore di precisare il numero delle DOP e IGP attualmente esistenti in relazione al prodotto in questione.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) chiede chiarimenti in merito all'attività di ricerca espletata dall'Ente nazionale risi, in particolare per quel che concerne le decisioni in ordine alle materie su cui svolgere la stessa, nonché per quanto riguarda i beneficiari di tale attività.

Chiede inoltre di fornire ulteriori precisazioni in merito alle risorse finanziarie dell'Ente nazionale risi e alle criticità sottolineate dal dottor Carrà nel corso della propria esposizione.

Il senatore SANTINI (*PdL*) chiede chiarimenti in merito ai profili problematici evidenziati dal dottor Carrà in relazione alla politica agricola comunitaria, ricordando che le decisioni assunte in ambito comunitario relativamente al settore del riso hanno nel recente passato sortito effetti positivi, consentendo al comparto di beneficiare di aiuti legati alla ruralità.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) sottolinea l'esigenza di salvaguardare il settore risicolo, che riveste una valenza significativa non solo di tipo economico, ma anche di tipo culturale, essendo connessa alle tradizioni di numerosi territori.

Il dottor CARRÀ, rispondendo ai quesiti posti dai senatori intervenuti, esprime un giudizio positivo sulla *ratio* sottesa al disegno di legge n. 1909, che attraverso l'aggettivo «classico», apposto nell'etichettatura delle varietà tradizionali, consente il raggiungimento di adeguati *standard* di trasparenza a beneficio del consumatore.

Relativamente al profilo attinente alle materie su cui svolgere attività di ricerca, sottolineato dalla senatrice Pignedoli, evidenzia che le istanze nascono direttamente dal territorio, citando a titolo esemplificativo le sperimentazioni effettuate in relazione alla malattia denominata «brusone».

Il dottor MAGNAGHI, relativamente alla ricerca, precisa che i risultati della stessa vengono messi a disposizione dell'intera filiera tramite appositi canali.

Per quel che concerne le entrate finanziarie dell'Ente nazionale risi, precisa che esse derivano da contributi degli operatori nonché dai proventi relativi ai progetti condotti su incarico delle Regioni, previa apposite procedure di pubblica gara alle quali l'Ente nazionale risi partecipa *iure privatorum*.

L'auditore sottolinea ulteriormente le criticità connesse all'inserimento dell'Ente nazionale risi nell'elenco pubblicato dall'ISTAT nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2010, evidenziando che tale circostanza è suscettibile di limitare inopportuna l'attività di tale struttura.

Relativamente alla PAC fa presente che il venir meno dell'aiuto «accoppiato» è suscettibile di diminuire considerevolmente le superfici coltivate a riso, determinando un regresso di tale produzione che invece negli ultimi anni ha subito un incremento considerevole, anche rispetto ad altri *competitors*, tra i quali cita a titolo esemplificativo gli Stati Uniti.

Per quel che concerne il numero delle DOP e IGP, citato dalla senatrice Bertuzzi, fa presente che attualmente lo stesso risulta estremamente ridotto.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ringrazia, quindi, gli auditore per la partecipazione e dichiara conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI*

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che, al termine della seduta, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**Ufficio di Presidenza  
integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 121**

*Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,20.*

*Presidenza del Presidente*  
**SCARPA BONAZZA BUORA**

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 luglio 2011

**Plenaria****226<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CURSI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per Assografi, il presidente Giovanni Battista Colombo, accompagnato dal membro del consiglio direttivo Marco Spada; per l'AIE, il presidente Marco Polillo; per l'ASIG, il presidente Giulio dalla Chiesa, accompagnato dal direttore Salvatore Curiale; per Assocarta, il presidente Paolo Culicchi, accompagnato dal direttore generale Massimo Medugno e dal responsabile relazioni esterne Stefano Vinciguerra; per la FIEG, il responsabile dell'ufficio studi Federico Megna e il responsabile rapporti istituzionali Arcangelo Iannace.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico aerospaziale audizione di rappresentanti del Tavolo della Filiera della carta**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 22 giugno scorso.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto al dottor Culicchi e agli altri ospiti e, ringraziandoli per la presenza all'odierna seduta della Commissione, li invita a svolgere i loro interventi.

Il dottor CULICCHI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, sottolineando preliminarmente che il Tavolo della filiera della carta comprende le otto maggiori associazioni di una filiera che conta circa 230.000 addetti e ne coinvolge circa 500.000 nell'indotto.

I dati relativi alla produzione evidenziano la forte crisi sofferta dal settore: dal 2007 (anno in cui non vi erano ancora i riflessi della crisi) al 2010 il fatturato è passato da 42,5 a 36,3 miliardi di euro, con una perdita di 21.000 posti di lavoro. Tuttavia il saldo della bilancia commerciale registra un incremento di 2,9 miliardi, grazie all'*export*, aumentato del 27 per cento, pur a fronte di un calo della domanda interna.

Il dottor COLOMBO ritiene che le difficoltà registrate nel mercato interno possano essere fronteggiate attraverso una difesa dei livelli pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa, premiando le aziende che hanno conservato i livelli di investimento precedenti la crisi con un *bonus* fiscale sul reddito d'impresa, pari al 20 per cento del valore degli investimenti per l'anno precedente. Propone inoltre di premiare le imprese disposte ad aumentare gli investimenti nel campo pubblicitario con una detassazione del 50 per cento della parte incrementale.

Il dottor POLILLO si sofferma sulla contrazione delle vendite di libri, quotidiani e periodici, di cui soffre in particolare il Paese nel raffronto con altri Paesi avanzati, considerato che il numero di lettori di libri non supera il 15 per cento della popolazione. Per allargare la platea dei lettori propone l'istituzione di una detrazione per l'acquisto di libri, periodici e quotidiani, in particolare per quelli utilizzati nel percorso dell'istruzione scolastica e universitaria.

Il dottor DALLA CHIESA in considerazione della contrazione delle vendite di quotidiani e periodici registrata nell'ultimo triennio, come pure degli introiti pubblicitari, auspica un adeguamento delle misure di sostegno previste dalla legge di stabilità 2011 e in particolare l'elevazione da 30 a 90 milioni di euro dello stanziamento e la sua estensione per altri due anni, evidenziando che l'approvazione delle disposizioni attuative garantirebbe efficacia all'intervento già nel corso del 2011.

Il presidente CURSI assicura gli ospiti che, in occasione dell'esame del decreto-legge recante la manovra finanziaria, la Commissione valuterà attentamente le osservazioni oggi ascoltate.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara conclusa l'audizione, avvertendo che la documentazione depositata agli atti sarà pubblicata sul sito *web* della Commissione, e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*IN SEDE REFERENTE*

(2626) *Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri

(386) *DELLA SETA ed altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, nonché delega al Governo per l'adozione di norme recanti incentivi alle imprese socialmente responsabili*

(680) *SANGALLI ed altri. – Incentivi all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese*

(683) *SANGALLI ed altri. – Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a sostegno delle imprese in crisi*

(1047) *PINZGER ed altri. – Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea*

(1648) *BUGNANO ed altri. – Disposizioni per il sostegno dell'innovazione e della ricerca delle piccole e medie imprese (PMI), nonché delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e PMI*

(1753) *DONAGGIO ed altri. – Misure per lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese*

(2172) *ARMATO ed altri. – Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile*

(2219) *MASCITELLI ed altri. – Disposizioni per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile*

– e petizioni nn. 488, 503, 531, 732 e 803 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 giugno scorso.

Il presidente CURSI avverte che sono stati riformulati dai proponenti gli emendamenti 3.12, 10.18 e 15.3, riferiti al testo base, che saranno pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore SANGALLI (PD) annuncia, in considerazione delle attese intorno al provvedimento da parte delle categorie interessate, il ritiro e la susseguente trasformazione in appositi ordini del giorno degli emendamenti 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.9, 10.10, 10.25, 10.31, 10.0.2 e 10.0.4.

Rileva altresì che, a fronte di un provvedimento fortemente voluto per semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese, il Governo ha presentato due emendamenti soppressivi di articoli che hanno evidentemente quella finalità.

La senatrice FIORONI (PD) riprendendo le motivazioni espresse del senatore Sangalli, ritira gli emendamenti 5.2, 5.5, 10.20, 10.24, 10.27 e

10.32, pur stigmatizzando la scelta del Governo di presentare alcuni emendamenti in palese contrasto con i principi di trasparenza e di valutazione dell'impatto delle norme oggetto del provvedimento in esame.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) annuncia il ritiro degli emendamenti 5.9 e 5.10.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente CURSI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,35.*



## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2626

### 3.12 (Testo 2)

GARRAFFA, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Il comma precedente si applica anche agli enti del sistema camerale a base associativa.

3-ter. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni di imprese integrano i propri statuti con un codice etico con il quale si prevede che le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti dell'associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali, mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono alle suddette associazioni respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali e mafiose e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell'associazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi. Il mancato rispetto del codice etico dell'associazione e dei loro doveri di associati è sottoposto al giudizio del collegio dei probiviri dell'associazione, e sanzionato nei termini previsti dallo statuto e dal codice etico dell'associazione, sino a valutarne l'espulsione.».

---

### 10.18 (Testo 2)

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 4, lettera c), le parole da: «previsione che l'Autorità» alla fine sono sostituite dalle seguenti: «relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da imprese e da pubbliche amministrazioni, previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni pecuniarie i cui fondi possono essere impiegati per iniziative a favore delle piccole e medie imprese, in particolare per alimentare la Cassa depositi e prestiti spa, di modo che essa possa svolgere il ruolo di raccolta e so-*

stituzione del credito a favore delle piccole e medie imprese, senza al contempo rinunciare alla necessità di perseguire politiche remunerative dei depositi affidati».

---

### **15.3 (Testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) analizzare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolamentazione sulle micro, piccole e medie imprese;».

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 luglio 2011

**Plenaria****234<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
GIULIANO*La seduta inizia alle ore 15,30.**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (n. COM (2011) 336 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) illustra la Proposta, rammentando i passaggi che hanno portato all'istituzione del Fondo, al cui funzionamento era già stata introdotta una deroga temporanea nel 2008, per ampliarne il campo di applicazione ed accrescerne il livello di cofinanziamento dal 50 al 65 per cento. Purtroppo le previsioni di crescita per gli anni 2009-2011 sono state disattese: il PIL dell'UE è diminuito del 4,2 per cento, mentre il tasso di disoccupazione ha raggiunto il livello record del 9,6 per cento. Per il 2011 e il 2012 si attendono pertanto ulteriori perdite di posti di lavoro a seguito della chiusura di imprese; si prevede che un miglioramento più considerevole della situazione dell'occupazione sarà possibile solo dal 2013 in poi. Per tali ragioni, si propone una proroga al 31 dicembre 2013 della deroga, destinata altrimenti a scadere il 30 dicembre 2011. Ciò permetterà agli Stati membri di continuare a presentare domande di assistenza a favore dei lavoratori in esubero a causa della crisi e di beneficiare di un tasso di cofinanziamento del Fondo del 65 per cento.

Rilevato che la proposta di Regolamento è in linea con l'articolo 175, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che rispetta sia il principio di proporzionalità, giacché non va al di là di quanto necessario per il funzionamento del FEG, sia quello di sussidia-

rietà, atteso che non rientra in un settore di competenza esclusiva dell'Unione europea, propone conclusivamente di esprimere parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(173) CASSON ed altri.** – *Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto*

**(2141) CASSON ed altri.** – *Disposizioni per la tutela e il riconoscimento di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto*

**(2210) CASSON ed altri.** – *Misure in favore dei lavoratori esposti all'amianto*

**(2573) BUGNANO ed altri.** – *Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti all'amianto e dei loro familiari*

**(2753) BETTAMIO ed altri.** – *Delega al Governo per l'istituzione di un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, nonché disposizioni riguardanti le prestazioni sanitarie e la responsabilità penale e civile*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 173, 2141, 2210 e 2573, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2753 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2753, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 173, 2141, 2210 e 2573 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 173, 2141, 2210 e 2573, sospeso nella seduta del 3 maggio scorso.

Il relatore CASTRO (*PdL*) illustra il disegno di legge n. 2753, che intende organizzare e garantire il risarcimento del danno, in aggiunta al trattamento dell'INAIL, per i lavoratori affetti da mesotelioma e definire i termini della responsabilità dei datori di lavoro, sul piano civile e, soprattutto, su quello penale; la situazione attuale, infatti, non garantisce l'effettività del risarcimento del danno – nei fatti condizionato alle disponibilità del singolo datore di lavoro – e nello stesso tempo carica sul singolo datore di lavoro una responsabilità di carattere collettivo, non essendo proibita la lavorazione dell'amianto prima della legge n. 257 del 1992. In tale contesto, il provvedimento contiene misure per la tutela previdenziale e sanitaria dei lavoratori esposti all'amianto, nonché misure per il risarcimento degli stessi e del danno biologico.

Dopo aver illustrato l'articolato dell'iniziativa, per affinità di contenuto, ne propone la congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 173, 2141, 2210 e 2573.

La Commissione conviene.

La senatrice BLAZINA (*PD*) ricorda che nella scorsa settimana si è svolta una conferenza stampa nel corso della quale i rappresentanti delle associazioni dei familiari delle vittime dell'amianto hanno caldeggiato

modifiche alla legislazione vigente in tempi rapidi, ottenendo rassicurazioni da parte del sottosegretario Bellotti, presente all'iniziativa. Auspica pertanto che l'*iter* del provvedimento possa concludersi quanto prima, dando certezze alla platea degli interessati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(2514) Deputato Antonino FOTI ed altri. – Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Il PRESIDENTE avverte che allo scadere del nuovo termine sono stati presentati un ordine del giorno e 4 ulteriori emendamenti al disegno di legge (vedi allegato).

Da altresì conto del parere favorevole con osservazioni espresso sul disegno di legge dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La relatrice SPADONI URBANI (*PdL*) avverte che nella manovra di finanza pubblica di imminente presentazione alle Camere sarebbe ricompresa una disposizione in materia di fiscalità agevolata a favore dei casaintegrati e sottolinea l'esigenza di riscontrare eventuali sovrapposizioni con il provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE ricorda che, secondo quanto stabilito nell'ultima riunione della Conferenza dei Capigruppo, la prossima settimana sarà riservata ai lavori delle Commissioni, con particolare riferimento al decreto-legge in materia di stabilizzazione finanziaria. In relazione ai tempi di assegnazione del provvedimento, comunica che la Commissione lo esaminerà nelle giornate di martedì 12 e mercoledì 13 luglio. Ricorda altresì che nel pomeriggio di martedì 12 luglio proseguirà l'indagine conoscitiva sulle conseguenze occupazionali derivanti dagli effetti della crisi economico-finanziaria con l'audizione dell'amministratore delegato di Fincantieri, dottor Bono. Per mercoledì 13 luglio, alle ore 15, è invece previsto l'intervento in Commissione del ministro Sacconi.

La Commissione prende atto.

In relazione all'andamento dei lavori, il PRESIDENTE propone altresì di sconvocare la seduta della Commissione di domani, prevista per le ore 15.15.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

---

---

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2514**

**G/2514/1/11**

CASTRO

Premesso che:

l'articolo 4 del disegno di legge n. 2514 prevede significative deroghe alle disposizioni vigenti in via generale in materia di sicurezza del lavoro,

impegna il Governo:

a presentare, nell'ambito della Relazione al Parlamento prevista dall'articolo 9, i dati relativi all'andamento infortunistico nelle imprese costituite avvalendosi delle misure incentivanti introdotte dallo stesso disegno di legge, comparati con quelli registrati nelle imprese ordinarie comparabili per dimensione e tipologia d'attività.

---

**Art. 1.****1.5**

GHEDINI, TREU, ROILO

*Sopprimere il comma 9.**Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 4.*

---

**1.6**

GHEDINI, TREU, ROILO

*Al comma 10, sopprimere le parole da: «anche» fino alla fine del comma.*

---

**Art. 4.****4.4**

ROILO, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, NEROZZI, TREU

*Sopprimere il comma 3.***Art. 6.****6.3**

GHEDINI, TREU, ROILO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di evitare utilizzi elusivi o distorsivi della concorrenza e del mercato delle norme di cui alla presente legge, le imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, nelle forme di cui al presente articolo, nel biennio di cui all'articolo 1, comma 1, in vigenza della sperimentazione cui si riferiscono le disposizioni derogatorie di cui alla presente legge, non possono intrattenere rapporti economici, finanziari o commerciali con l'impresa titolare del provvedimento di rilascio delle indennità di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da *b*) a *g*)».



## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 luglio 2011

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 146**

*Presidenza del Presidente*  
**TOMASSINI**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,20.*

*AUDIZIONE INFORMALE FEDERCHIMICA – ASSOBIOTEC IN MERITO AL  
RAPPORTO SULLE BIOTECNOLOGIE IN ITALIA 2011*

### **Plenaria**

**267<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOMASSINI**

*Interviene il ministro della salute Fazio accompagnato dal Capo del  
Dipartimento della qualità dello stesso Dicastero, dottor Filippo Palumbo.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

#### **SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente TOMASSINI comunica che è stata richiesta sia la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha

già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### **Comunicazioni del Ministro della salute sullo Schema di piano sanitario nazionale 2011-2013**

Il ministro FAZIO svolge una relazione sui temi oggetto della procedura informativa in titolo, cogliendo altresì l'occasione per formulare alcune considerazioni in merito al dibattito maturato attorno all'Atto del Governo n. 370, riguardante il Piano sanitario nazionale. In particolare, nel sottolineare l'importanza del tema concernente la *governance* tra i diversi livelli istituzionali, osserva come, alla luce dei principi posti dal titolo V della Costituzione, occorra individuare regole certe, ferma restando la potestà degli enti territoriali. In tal senso, a fronte di una anacronistica idea di regionalismo, è necessario assicurare un sistema di contrappesi, delineando uno Stato centrale forte, capace di esprimere indirizzi: tale impostazione deve inoltre necessariamente associarsi ad un'ideale azione di monitoraggio e di aggiornamento costante dei LEA. Rileva inoltre come la discussione in merito al Piano sanitario nazionale costituisca la sede idonea per avviare una organica riflessione sulle prospettive di sviluppo dei rapporti interistituzionali con le Regioni nell'ambito di una revisione complessiva della *governance* del sistema sanitario.

Fa quindi presente come, in merito alla problematica inerente ai tempi di attesa per le prestazioni sanitarie, sia stato approvato un piano nazionale in sede di Conferenza Stato-Regioni, prevedendo che, in caso di mancata implementazione da parte delle Regioni entro un dato termine, la relativa Intesa esplicherà i suoi effetti quale norma cedevole.

Preannuncia infine l'introduzione nell'ambito della manovra finanziaria di meccanismi specifici per la revisione della spesa ospedaliera, con particolare riferimento allo strumento del *payment by result* e del *cost sharing*, nonché all'istituzione di registri di patologia. In questo quadro rende noto che, a differenza della spesa territoriale, che dispone di un tetto reale di spesa, basato sul meccanismo del *payback*, quella ospedaliera presenta un tetto di natura nominale: in tale ambito occorre operare seri interventi di razionalizzazione, agendo soprattutto sui margini di inappropriata e scarsa specificità dei farmaci prescritti in ambito ospedaliero, con particolare riguardo alle specialità medicinali innovative.

Segnala inoltre come il blocco del *turn over* sia applicato esclusivamente con riferimento alle Regioni sottoposte al Piano di rientro, con la precisazione che, in caso di raggiungimento di determinati *standard* sotto il profilo finanziario, si applica una deroga pari al 10 per cento del blocco medesimo. A tale riguardo preannuncia l'introduzione nell'ambito della manovra economica di norme volte a stabilire una deroga motivata con

riferimento alle figure apicali per tutte le Regioni in disavanzo soggette al Piano di rientro, nel presupposto di una valutazione positiva da parte del tavolo di monitoraggio.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ringraziato il Ministro per l'esauriente esposizione e i senatori intervenuti alla seduta, dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

*La seduta, sospesa alle ore 14,50, è ripresa alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di piano sanitario nazionale 2011-2013 (n. 370)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno scorso, in cui si è conclusa la discussione generale.

Il PRESIDENTE cede la parola al relatore per la replica e la formulazione della proposta di parere sull'atto in titolo.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*), alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, avanza e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato al resoconto. In particolare, appare opportuno a suo giudizio, un ulteriore approfondimento sull'annosa questione delle liste di attesa, aspetto che rischia di compromettere seriamente il diritto all'accesso alle cure per le classi economicamente più svantaggiate, oltre che nella prospettiva di contenere il ricorso al settore privato.

Con riferimento alle tematiche della *governance* del Servizio sanitario nazionale, in relazione alle modifiche introdotte con il federalismo fiscale, sottolinea l'esigenza di definire regole certe nell'ambito della regolamentazione tra i diversi livelli istituzionali nel settore sanitario, delineando in particolare, a fronte del rafforzamento delle autonomie, uno Stato centrale forte, capace di esprimere indirizzi e garantire un'adeguata azione di monitoraggio attraverso un aggiornamento degli indicatori sull'efficacia e l'efficienza delle prestazioni.

Osserva inoltre come tra le priorità per lo sviluppo del Servizio sanitario nazionale figurino: gli investimenti per l'ammodernamento strutturale, con particolare riguardo alle alte tecnologie e ai centri di eccellenza; la presa in carico del paziente, soprattutto in ambito territoriale; l'ottimizzazione, infine, nell'impiego delle risorse umane, attraverso una migliore distribuzione dei medici rispondente ai reali fabbisogni. Esprime a tale riguardo l'auspicio in merito ad un progressivo sblocco del *turn over*, con particolare riguardo alle Regioni sottoposte al Piano di rientro.

Nel sottolineare l'esigenza di avviare un'organica riflessione circa la definizione di un possibile piano nazionale per il diabete, tenuto conto dell'invecchiamento della popolazione e dell'incremento della cronicità, rimarca la necessità di individuare un'adeguata strategia di prevenzione, trattamento e *follow up* in merito alle nascite pre-termine.

Inoltre sarebbe opportuno a suo avviso introdurre specifici riferimenti alla spesa farmaceutica ospedaliera e ai relativi livelli di appropriatezza, efficienza ed economicità. Ritiene infine condivisibili le osservazioni in merito all'esigenza di dedicare una maggiore attenzione alla parte del Piano che riguarda il benessere animale, sulla base del principio che riconosce gli animali come esseri senzienti.

La senatrice BASSOLI (PD) interviene per presentare ed illustrare uno schema di parere alternativo sull'atto in titolo, a firma dei senatori del Gruppo del Partito Democratico, pubblicato in allegato al resoconto della seduta. In particolare, pur formulando un giudizio complessivamente positivo sullo schema di Piano, osserva tuttavia come esso ometta l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dei principi programmatici ivi contenuti, con il rischio evidente a suo giudizio di compromettere la necessaria assistenza sanitaria. Lamenta quindi l'assenza di un adeguato stanziamento economico ai fini di un aggiornamento complessivo dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Fa quindi presente come il blocco del *turn over* rischi di ripercuotersi pesantemente sulla funzionalità delle strutture sanitarie, osservando come, nonostante il Ministro abbia reso noto che il blocco del *turn over* gravi solo per le Regioni sottoposte al Piano di rientro dai *deficit*, con riferimento alle altre Regioni la difficoltà nel reperimento delle risorse si traduce nell'inevitabile azione di risparmio condotta sulla spesa per il personale e l'acquisto di beni e servizi. In tal senso, si preannuncia il fondato rischio di perdere le professionalità e le eccellenze migliori, nonché di distruggere il patrimonio formativo dei policlinici universitari.

Dopo aver rilevato come ai fini del contenimento dei tempi di attesa, sarebbe utile individuare soluzioni come il *recall* telefonico per eliminare le prenotazioni inutili, osserva come, nell'ambito della *governance* unitaria del Servizio sanitario nazionale, si reputi prioritario individuare strumenti che, lungi dal reintrodurre meccanismi di centralizzazione, garantiscano ampi spazi di autonomia gestionale da parte delle Regioni a fronte tuttavia di un monitoraggio attento sull'attuazione concreta dei LEA da parte del Governo.

Si sofferma quindi sull'esigenza di un modello interistituzionale che ponga la salute alla base di tutte le politiche, in una prospettiva di riqualificazione della spesa sanitaria. Lamenta inoltre la mancanza di criteri idonei per la razionalizzazione della rete ospedaliera con particolare riferimento all'adeguamento strutturale per la sicurezza sismica, al contenimento del rischio clinico e all'ammodernamento del settore sull'emergenza e urgenza, aspetti questi ultimi emersi nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sul tema. Risulta inoltre a suo giudizio

evidente un lento processo di destrutturazione del sistema di protezione sociale, a fronte dell'assenza di una spesa sanitaria integrata su tale versante.

Sottolinea quindi l'esigenza di una maggiore personalizzazione della cura, che a suo giudizio merita una rinnovata attenzione, con particolare riferimento alle differenze di genere e alle specificità anagrafiche di bambini e anziani. Sarebbe inoltre utile – come peraltro accade in alcune Regioni italiane – promuovere una sperimentazione circa l'integrazione della medicina tradizionale con le nuove forme di cure alternative, nella prospettiva di una progettualità nuova di salute che metta al centro la persona nella sua interezza piuttosto che la singola patologia. Conclude infine sottolineando come, alla luce del cambiamento culturale profondo maturato nell'ambito del sistema veterinario, occorra adeguare il Piano sanitario nazionale con un chiaro riferimento all'assistenza rivolta agli animali quali esseri senzienti.

Alla luce di tali considerazioni preannuncia quindi l'astensione sull'atto in titolo.

Il presidente TOMASSINI avverte che è pervenuto uno schema di parere alternativo a firma del senatore Belisario, il quale sarà pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta.

Non essendovi interventi per dichiarazioni di voto, previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal relatore. Resta pertanto preclusa la votazione in merito agli ulteriori schemi di parere alternativo, proposti, rispettivamente, dai senatori del Partito Democratico e dal senatore Belisario.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che il decreto-legge recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, qualora trasmesso in tempo utile al Senato, verrà trattato dalla Commissione mercoledì prossimo, 13 luglio, in una seduta antimeridiana, alle ore 10,30, per lo svolgimento della relazione, ed in una seduta pomeridiana, alle ore 15,30, nella quale si prevede lo svolgimento della discussione generale e la votazione del parere. Nella seduta pomeridiana, inoltre, sarà trattato l'atto del Governo n. 365 (meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni) al fine di poter esprimere le osservazioni alla Commissione bicamerale sull'attuazione del federalismo fiscale.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 370**

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema in titolo,

rilevato che il Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 ha il grande merito di cogliere i cambiamenti intervenuti nei bisogni di salute,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) appare opportuno un ulteriore approfondimento riguardo ad alcune criticità evidenziate nello stesso documento, a partire dall'annosa questione delle liste d'attesa che rischiano di compromettere il diritto all'accesso alle cure per le classi economicamente svantaggiate. Sebbene il Piano preveda già una rosa di interventi e di strumenti a livello regionale per un appropriato accesso alle prestazioni sanitarie, evitando quel ricorso al settore privato che è più difficile per i ceti meno abbienti, sarebbe opportuno incidere ulteriormente a livello locale per una sostanziale riduzione dei tempi d'attesa.

2) Al Capitolo 1 il PSN affronta il nodo della *governance* del Servizio sanitario nazionale (SSN), legandolo alle esigenze derivanti dalle modifiche introdotte con il federalismo. A tale riguardo, sarebbe d'uopo definire regole certe nella *governance* dei diversi livelli istituzionali nel settore sanitario che, alla luce di un più marcato avanzamento verso il federalismo fiscale e il rafforzamento delle autonomie, contemplino un necessario sistema di contrappesi, delineato da uno Stato centrale forte, capace di esprimere indirizzi e garantire un'adeguata azione di monitoraggio attraverso un aggiornamento degli indicatori sull'efficacia e sull'efficienza delle prestazioni, in particolare nelle Regioni sottoposte a Piano di rientro.

3) Nell'ambito delle sfide e delle azioni per lo sviluppo del Servizio sanitario nazionale sono compresi, tra le priorità, investimenti per l'ammodernamento strutturale, presa in carico del paziente, ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. A tale proposito occorre comprendere che tipo di investimenti potranno essere destinati alle alte tecnologie, da impiegare nei centri di eccellenza, e indicare misure concrete per una reale presa in carico del paziente soprattutto in ambito territoriale. Per ciò che concerne le risorse umane andrebbe incoraggiata una migliore distribuzione dei medici, maggiormente rispondente alle effettive esigenze di sanità, attraverso l'adozione di linee di indirizzo rivolte alle Regioni, affinché possano essere individuate piante organiche corrispondenti ai reali fabbisogni. In tal senso sarebbe auspicabile uno sblocco del turn

over, in particolare nelle Regioni con piano di rientro, anche in risposta ai fabbisogni sanitari, in particolare per alcune specialità.

4) Inoltre, in considerazione dell'invecchiamento della popolazione, dell'incremento della cronicità e dell'incidenza di patologie connesse all'aumento dell'età anagrafica, si segnala l'esigenza di avviare un'organica riflessione in merito ad un piano nazionale per il diabete, anche alla luce della mozione recentemente approvata dal Senato sulle malattie croniche (n. 1-00388).

5) Si osserva che nella sezione percorso nascita non c'è menzione alcuna relativamente alla nascita pretermine, nonostante le gravose conseguenze che ne possono scaturire e la necessità di un'adeguata strategia di prevenzione, trattamento e *follow up*.

6) Sarebbe opportuno introdurre specifici riferimenti alla spesa farmaceutica ospedaliera e ai relativi livelli di appropriatezza, efficienza ed economicità.

7) Infine, nella parte del Piano che tratta della sanità pubblica e benessere animale, andrebbe maggiormente accentuata la parte che riguarda il benessere animale sulla base del principio che riconosce gli animali come esseri senzienti.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE,  
CHITI, COSENTINO, Ignazio MARINO e PORETTI  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 370**

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013,

premessi che:

il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013, corredato dai pareri delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

lo schema di documento programmatico propone una valutazione generale del sistema sanitario italiano, evidenziandone le qualità e, insieme, le criticità, in riferimento sia al quadro normativo europeo sia al contesto nazionale, caratterizzato dalla progressiva attuazione del federalismo fiscale e, quindi, da un diverso equilibrio del rapporto tra Stato e Regioni;

come ha ricordato il Ministro della salute, il Piano sanitario nazionale è volto a garantire, nel quadro delle competenze istituzionali nazionali e comunitarie, la sostenibilità del sistema, nel rispetto dei principi fondamentali di universalità, equità e solidarietà nonché del corretto utilizzo delle risorse programmate;

la lettura dello schema di Piano consente di formulare un giudizio complessivamente positivo, per l'attenta riflessione sulle esigenze di salute di una società in cambiamento nonché per la sua progettualità e per gli obiettivi individuati. Vengono, tuttavia, in evidenza importanti aspetti critici, che riguardano le modalità di attuazione, i tempi e le risorse da assegnare;

considerato, infatti, che:

lo schema di Piano trascura di indicare le risorse finanziarie necessarie alla sua attuazione e, pertanto, non è dato comprendere quali siano i limiti di spesa entro i quali esso può realmente essere contenuto e la adeguatezza delle disponibilità economiche ad esso destinate. È pertanto, palese il rischio di affermare e garantire il diritto alla salute soltanto in astratto, lasciando i cittadini senza la necessaria assistenza;

l'assenza di un adeguato stanziamento economico penalizza l'esigenza di rivedere i livelli essenziali di assistenza (LEA), da garantire a tutti gli assistiti del Servizio sanitario nazionale: essi sono stati definiti



con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, entrato in vigore il 23 febbraio 2002, e non sono più stati aggiornati;

è accaduto che in alcune Regioni i fondi destinati agli investimenti siano stati impiegati per il ripianamento dei debiti contratti e il vincolo al rispetto dei piani di rientro abbia condizionato la congruità delle prestazioni. A causa di questa situazione si rende certamente necessario assicurare un costante monitoraggio, non potendo ridurre le verifiche di conformità ad un mero calcolo ragionieristico sul rientro dal disavanzo;

il blocco del *turn over* dei medici rischia di ripercuotersi negativamente sulla funzionalità delle strutture sanitarie. Oltre alle rassicurazioni, è necessario un intervento urgente per affrontare le situazioni critiche che si stanno profilando in numerose realtà sanitarie del Paese, per scongiurare la perdita di professionalità e delle eccellenze migliori, e non distruggere il patrimonio formativo dei policlinici universitari;

lo schema di Piano considera, giustamente, il contenimento dei tempi di attesa come una priorità dell'assistenza sanitaria, posta a garanzia dell'equità e della qualità delle cure. Tuttavia, non è affrontato il tema delle prenotazioni inutili, individuando soluzioni come il *recall* telefonico che abbattano il numero degli esami o delle visite specialistiche non effettuati; nemmeno si individua un uso obbligatorio delle classi di priorità per le prenotazioni. È evidente come i cambiamenti demografici e la progressiva disparità socio-economica tra categorie sociali possano incentivare, soprattutto per le patologie il cui decorso temporale incide sull'evoluzione della malattia, il ricorso alla sanità privata, con una evidente discriminazione delle fasce meno abbienti della popolazione;

valutato che:

i principi di universalità, equità e solidarietà impongono l'ideazione di una *governance* unitaria del Servizio sanitario italiano onde impedire che la scelta federalista produca una pluralità di sistemi sanitari profondamente diversi, con pregiudizio del diritto alla salute dei pazienti residenti nei territori più svantaggiati. In tal senso, è ragionevole garantire la mobilità interregionale dei cittadini, consentendo loro una uniforme possibilità di accesso alle cure;

lo schema di documento programmatico non contiene una proposta forte di *governance* complessiva del sistema nel rapporto con le Regioni, laddove le criticità che via via emergono vengono di volta in volta affidate a complesse mediazioni sul piano delle intese e la mancanza di sedi istituzionali idonee e di procedure definite per la regolamentazione dei conflitti sta elevando la Conferenza Stato – Regioni quale sede privilegiata per l'interlocuzione tra il livello centrale e le autonomie territoriali;

l'enunciazione di macro-obiettivi, in sé condivisibile, avrebbe richiesto una maggiore assunzione di responsabilità del Governo, laddove invece si assiste ad un notevole scarto tra il sistema sanitario regionale, estremamente federalizzato, e lo Stato centrale, privo degli strumenti di pervasività necessari. In tal senso, occorre ideare un modello interistituzionale e interministeriale di governo volto a comprendere la salute quale

base di tutte le politiche; in tal senso anche alla luce dell'annunciata manovra economica si ritiene indispensabile governare le risorse per definire un più razionale utilizzo sulla base di individuati e prioritari obiettivi, anziché procedere mediante indiscriminati tagli lineari e aumenti di *ticket*;

manca nella lettura del Piano sanitario una visione chiara dei criteri e dei modi oltre che delle risorse necessarie per la riorganizzazione della rete ospedaliera che presenta gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza sismica ma anche in rapporto alla riduzione del rischio clinico e al necessario ammodernamento del sistema d'emergenza ed urgenza, quest'ultimo in condizioni preoccupanti come evidenziato dall'indagine conoscitiva condotta sul tema in questione dalla 12<sup>a</sup> Commissione;

non può essere trascurata l'incidenza del processo di destrutturazione del sistema di protezione sociale, in cui le forme aggregative perdono progressivamente peso in favore di un individualismo sempre più marcato: segnale di tale profondo malessere costituiscono ad esempio l'incremento nel ricorso ai farmaci per il disturbo del sonno, per la cura dell'ansia e della depressione, unitamente ai disturbi dell'alimentazione, legati alla diversa percezione di se stessi rispetto ai modelli trasmessi dalla società;

è sempre più evidente che la personalizzazione della cura richiede una rinnovata attenzione alle differenze, prima delle quali è la differenza di genere mentre il tema della medicina e della cura di genere non vengono trattate nel Piano;

alcune Regioni italiane stanno da tempo sperimentando una integrazione tra le cure tradizionali e le nuove forme di medicine e cure alternative. Si rende necessario una riflessione e valutazione su queste esperienze che consenta di definire una progettualità nuova in rapporto a una medicina e a una cura che metta al centro la persona nella sua interezza piuttosto che la singola patologia;

nella parte del Piano che tratta della sanità pubblica e benessere animale, andrebbe maggiormente accentuata la parte che riguarda il benessere animale sulla base del principio che riconosce gli animali come esseri senzienti;

tutto ciò premesso,

fermo un sostanziale apprezzamento per gli obiettivi proposti, ma ritenuta la necessità di affrontare i profili di criticità sopra esposti,

esprime, per le parti di competenza, un voto di astensione.

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE BELISARIO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 370

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema in titolo,

rilevato il valore positivo che il Piano sanitario nazionale 2011-2013 assegna al carattere universalistico e unitario del Servizio sanitario nazionale italiano, giudicato tra i più efficienti ed efficaci a livello europeo e considerato come un modello da sviluppare e non certo da ridimensionare,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) appare opportuno un ulteriore approfondimento riguardo ad alcuni punti critici evidenziati nello stesso documento, a partire dall'annosa questione delle liste d'attesa che rischiano di compromettere il diritto all'accesso alle cure per le classi economicamente svantaggiate. Sebbene il Piano preveda già una rosa di interventi e di strumenti a livello regionale per un appropriato accesso alle prestazioni sanitarie, evitando quel ricorso al settore privato che è più difficile per i ceti meno abbienti, sarebbe opportuno incidere ulteriormente a livello locale per una sostanziale riduzione dei tempi d'attesa.

2) Al Capitolo 1 il PSN affronta il nodo della *governance* del Servizio sanitario nazionale (SSN), legandolo alle esigenze derivanti dalle modifiche introdotte con il federalismo. A tale riguardo, sarebbe d'uopo definire regole certe nella *governance* dei diversi livelli istituzionali nel settore sanitario che, alla luce di un più marcato avanzamento verso il federalismo fiscale e il rafforzamento delle autonomie, contemplino un necessario sistema di contrappesi, delineato da uno Stato centrale forte, capace di esprimere indirizzi e garantire un'adeguata azione di monitoraggio attraverso un aggiornamento degli indicatori sull'efficacia e sull'efficienza delle prestazioni, in particolare nelle Regioni sottoposte a Piano di rientro.

3) Nell'ambito delle sfide e delle azioni per lo sviluppo del Servizio sanitario nazionale sono compresi, tra le priorità, investimenti per l'ammodernamento strutturale e presa in carico del paziente. In tal senso si deve rilevare una palese contraddizione tra l'impostazione ed i propositi espressi del PSN e i provvedimenti di riduzione generalizzata di risorse decise dal Governo con vari provvedimenti legislativi posti in essere nel corso della legislatura, da ultimo la manovra finanziaria approvata dal Consiglio dei ministri in data 30 Giugno 2011. Tali riduzioni, per quanto riguarda il solo anno 2011, tra riduzione del livello di finanziamento e mancato stanziamento dei fondi previsti dal Patto per la Salute, ammon-

tano a oltre 1,5 miliardi di euro. Ai citati interventi sulla sanità devono poi essere sommati quelli che interessano le politiche sociali, con una riduzione dei vari fondi afferenti le politiche sociali pari complessivamente a 860 milioni di euro nel 2011, ed inoltre la drastica riduzione dei trasferimenti imposti dall'ultimo Patto di stabilità. Occorre esplicitare in maniera chiara che tipo di investimenti potranno essere destinati alle alte tecnologie, da impiegare nei centri di eccellenza, e indicare misure concrete per una reale presa in carico del paziente soprattutto in ambito territoriale. A tal proposito è fondamentale la definizione di misure di sostegno alla riconversione dell'organizzazione sanitaria che tengano conto delle peculiarità territoriali, misure particolarmente urgenti nelle Regioni impegnate nei piani di rientro, dove il risanamento economico deve essere raggiunto attraverso la riorganizzazione e riqualificazione dei servizi e non può continuare ad essere scaricato sui cittadini e sul personale.

4) Per quanto riguarda il tema dell'ottimizzazione delle risorse umane, non può non rilevarsi come gran parte degli interventi citati al punto 3) abbia riguardato proprio tale settore del SSN sul quale si sta operando un vero e proprio disinvestimento sia dal punto di vista occupazionale che da quello del riconoscimento professionale, con il rischio di mettere così in discussione gli stessi obiettivi del PSN. Per ciò che concerne le risorse umane andrebbe dunque incoraggiata una migliore distribuzione dei medici, maggiormente rispondente alle effettive esigenze di sanità, attraverso l'adozione di linee di indirizzo rivolte alle Regioni, affinché possano essere individuate piante organiche corrispondenti ai reali fabbisogni. In tal senso sarebbe auspicabile uno sblocco del *turn over*, in particolare nelle Regioni con piano di rientro, anche in risposta ai fabbisogni sanitari, in particolare per alcune specialità.

5) Il buon funzionamento del sistema di accreditamento delle strutture di offerta è necessario sia per salvaguardare il modello universale e la qualità del SSN, sia per favorire il risanamento di alcune regioni, nelle quali il disavanzo si accompagna ad un'elevata spesa verso i privati accreditati. È necessario assicurare una virtuosa integrazione tra erogatori pubblici ed erogatori privati, strategie di coinvolgimento degli accreditati negli obiettivi programmatici pubblici e di partecipazione alle politiche di qualità ed appropriatezza, ed estendere il controllo rigoroso dei volumi di attività e della spesa nell'ambito della programmazione pubblica.

6) In considerazione dell'invecchiamento della popolazione, dell'incremento della cronicità e dell'incidenza di patologie connesse all'aumento dell'età anagrafica, si segnala l'esigenza di avviare un'organica riflessione in merito al tema della prevenzione, sia in campo sociale che sanitario, ponendosi anche l'obiettivo anche dell'«invecchiamento attivo» e della liberazione di anni di vita dalla disabilità. Si segnala, in particolare, l'esigenza di avviare una riflessione su di un piano nazionale per il diabete, anche alla luce della mozione recentemente approvata dal Senato sulle malattie croniche (n. 1-00388).

7) Infine, si osserva che nella sezione percorso nascita non c'è menzione alcuna relativamente alla nascita pretermine, nonostante le gravose conseguenze che ne possono scaturire e la necessità di un'adeguata strategia di prevenzione, trattamento e *follow up*.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 luglio 2011

**Plenaria**

**276<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALÌ**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il prefetto Franco Gabrielli, capo del Dipartimento della Protezione civile.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del prefetto Franco Gabrielli, sui contenuti del disegno di legge n. 2644 concernente la prevenzione del rischio idrogeologico**

Il presidente D'ALÌ illustra le finalità dell'audizione in titolo e dà la parola al prefetto Gabrielli.

Il prefetto GABRIELLI osserva che il rischio idrogeologico, in termini di conoscenza e pianificazione dell'uso del territorio, nonché di pro-

grammazione di interventi strutturali per la sua mitigazione, è ricompreso, prioritariamente, nella materia della difesa del suolo. Tale materia secondo gli orientamenti più recenti della Corte costituzionale, è riconducibile, principalmente alla tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale, anche se la Corte Costituzionale, comunque, riconosce alla legislazione regionale la facoltà di assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale o paesaggistica, purché siano rispettate le regole uniformi fissate dallo Stato. Con la sentenza n. 232 del 2009 la Corte medesima chiarisce che la «difesa del suolo» così come la «tutela delle acque dall'inquinamento» e la «gestione delle risorse idriche» sono riconducibili alla materia della «tutela dell'ambiente», anche se alcuni profili della difesa del suolo sono anche riconducibili alla materia del governo del territorio, di competenza concorrente. In tale ambito, la Corte ha assegnato alla materia ambientale un «valore» costituzionalmente protetto con valenza «trasversale», in ordine al quale si manifestano competenze diverse, che riguardano profili indissolubilmente connessi ed intrecciati con la tutela dell'ambiente. In tale contesto si inserisce la materia relativa al «governo del territorio», assegnata dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, che, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 303 e n. 362 del 2003 e sentenza n. 196 del 2004), ricomprende anche l'urbanistica e l'edilizia. Fa quindi presente che egli, in qualità di Capo del Dipartimento della protezione civile, si limiterà a rappresentare considerazioni che rientrano esclusivamente nell'ambito delle competenze affidate al Servizio nazionale ed in particolare alle Regioni ed agli enti territoriali, lasciando che sia il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ad occuparsi delle disposizioni inerenti alla difesa del suolo.

In proposito evidenzia che, seppure il disegno di legge n. 2644 si prefigge l'obiettivo, condivisibile negli intenti, di rafforzare la filiera istituzionale delle competenze nella complessa materia della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, purtroppo si deve rilevare che la proposta normativa in questione sembra contenere elementi di discontinuità e di sovrapposizione nella definizione delle competenze istituzionali. Infatti viene proposta una commistione di ambiti afferenti sia alla materia di protezione civile (competenze dei centri operativi permanenti in materia di pianificazione e gestione delle emergenze, peraltro non limitate ai soli aspetti tecnici afferenti ai rischi 'idrogeologici'), che alla difesa del suolo; ambiti che ad oggi sono ben distinti e differenziatamente normati.

Non sembra dunque che il provvedimento assolva il mandato di riorganizzare la materia; peraltro al Servizio nazionale della protezione civile, caratterizzato da un sistema policentrico a carattere diffuso che opera sulla base del principio di collaborazione ed integrazione delle «forze in campo» e delle componenti sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, non occorre la creazione di nuovi organismi, bensì un'azione di raccordo e coordinamento tra i soggetti che sono competenti, sia ordinariamente che in emergenza.

Ciò vale ancora di più quando il sistema di protezione civile deve relazionarsi con altri sistemi, quale quello che oggi gestisce la materia della difesa del suolo. Tra le iniziative avviate per garantire una sinergica gestione del territorio che non riguardano solo gli interventi affidati alle componenti ed alle strutture del Servizio nazionale della protezione civile, ricorda gli accordi di programma redatti ai sensi dell'articolo 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) stipulati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni, sentito il Dipartimento della protezione civile e che costituiscono un positivo esempio di rinnovato dialogo istituzionale volto, nell'ambito delle rispettive competenze, alla individuazione di interventi strutturali prioritari per la mitigazione del rischio.

A voler imprimere alla materia una riorganizzazione, la soluzione non pare possa essere rappresentata dall'istituzione dei Centri operativi permanenti (COP), così come individuati nel disegno di legge in questione, ovvero strutture dai contorni poco definiti e dai compiti molteplici (gestione e prevenzione del rischio idrogeologico, coordinamento delle funzioni ordinarie e straordinarie di protezione civile), in cui si assumano funzioni operative, di indirizzo, di coordinamento, di controllo, di promozione, di programmazione. Strutture che sembrerebbe debbano svolgere un'azione continuativa, eppure è previsto che si riuniscano ordinariamente due volte all'anno e che, in caso di calamità, esplicino compiti di programmazione di protezione civile (attività tipica nella nostra legislazione del «tempo ordinario») senza che peraltro al proprio interno siano rappresentate le necessarie competenze (solo a titolo di esempio si veda l'assenza delle società e aziende che si occupano di servizi essenziali). E' previsto inoltre che tali strutture in emergenza collaborino con i centri di coordinamento soccorsi e i centri operativi misti senza peraltro che sia definito l'ambito di intervento degli uni rispetto agli altri.

Tornando, quindi, alle considerazioni generali sul provvedimento, ravviso, preliminarmente, come questo, a differenza di quanto avviene per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non formuli alcun riferimento al Dipartimento della protezione civile ed alle funzioni che, ad oggi, sono attribuite ad esso né, tantomeno, si soffermi ad enunciare l'articolato sistema di protezione civile così come delineato dalla riforma Bassanini.

Il disegno di legge non tiene in alcun conto le competenze affidate dalla attuale normativa ovvero dalla citata riforma Bassanini prima e successivamente dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, alle Regioni ed alle Province autonome, poiché amplia la sfera delle competenze statali a discapito dell'ambito regionale.

Infatti il provvedimento non solo interviene a disciplinare la materia del rischio idrogeologico, introducendo disposizioni operative (e quindi di dettaglio, ovvero non di competenza legislativa statale) ma si spinge anche a determinare le modalità organizzative (fino al livello degli uffici) con le quali le Regioni devono svolgere le attività loro assegnate. L'articolato proposto desta dunque particolari perplessità circa il rispetto del dettato



costituzionale, laddove le Regioni medesime, in qualità di enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni (articolo 114) hanno la potestà di definire le modalità organizzative per lo svolgimento di quei poteri e di quelle funzioni. Così pure l'istituzione dei comitati operativi permanenti presieduti dai Presidenti delle Regioni, di cui all'articolo 2 ed i compiti ad essi affidati, sopra richiamati, non paiono rispettare i principi di autonomia organizzativa attribuiti alle Regioni. Reputo, poi, discutibile l'azione di includere tra i componenti del Comitato stesso anche gli uffici territoriali del Governo, in quanto, a mio parere, non viene tutelata la pari dignità tra lo Stato e le Regioni che, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, li chiama a collaborare paritariamente nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Inoltre, non va sottaciuto che la norma, seppure nell'intento di organizzare e semplificare il contesto normativo ed operativo per la pianificazione e la gestione delle emergenze (anche se limitatamente al settore del rischio idrogeologico), si pone in evidente contrasto con gli istituti all'uopo previsti dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225 (stato di emergenza, poteri di ordinanza, nomina dei commissari delegati, competenze regionali e degli enti locali, etc.) ed alle competenze statali in materia attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Dipartimento della protezione civile. Così pure, non appare condivisibile la scelta di prevedere una normativa specifica ed esclusiva per la gestione del rischio idrogeologico, che parrebbe vanificare tutti gli sforzi profusi e le ormai consolidate ed associate integrazioni, connessioni ed interdipendenze realizzate nell'approccio alla gestione dei diversi rischi che hanno consentito di migliorare la risposta delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile in fase di previsione, prevenzione, mitigazione e gestione dei diversi rischi, così come ottenuti negli ultimi anni. Tali conquiste sono state realizzate, nel rispetto del globale impianto disegnato da una legge tuttora pienamente rispondente alle esigenze di protezione civile quale è la legge 24 febbraio 1992, n. 225, successivamente integrata dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Sono stati proprio la consapevolezza della necessità di una visione globale del nostro territorio e l'esigenza di definire le connessioni tra i diversi rischi determinati dall'assetto geomorfologico del territorio ad ispirare il legislatore nel costituire il servizio nazionale e nell'individuare le diverse attività di protezione civile. Ed è nell'intento di realizzare il dettato normativo che, negli ultimi anni, ci si è adoperati per realizzare il progetto comune di rendere sempre più efficiente ed integrata la «filiera istituzionale delle competenze».

Nel perseguimento di tali propositi, è stata emanata la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, individuata nella relazione illustrativa del disegno di legge quale «punto di riferimento» per l'individuazione dei soggetti istituzionali e degli organi territoriali coinvolti nelle attività di previsione e prevenzione, che come è noto, in forza del richiamo contenuto nel decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 («Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valuta-

zione e alla gestione dei rischi di alluvioni»), almeno per gli aspetti connessi alla gestione del rischio alluvioni, ha acquisito efficacia di fonte di rango primario.

Esaminando, dunque, il tenore del testo alla luce delle superiori considerazioni, sembra che il provvedimento non prenda affatto in considerazione l'attuale assetto del sistema, addirittura sembrerebbe manifestare l'intenzione di affidare ad organi diversi dagli attuali le funzioni di protezione civile, come individuate nel dettaglio dagli articoli 107 e 108, nonché dall'articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Ciò si ricava innanzitutto dall'errato richiamo ad un Comitato interministeriale della protezione civile, già da tempo sostituito con altro organismo e mai costituito nonché dal riferimento agli enti locali tenuti a dare il loro apporto agli organi ordinari e straordinari di protezione civile; laddove è noto come il primo organo ordinario e straordinario di protezione civile sia proprio il Comune e come il sindaco costituisca autorità di protezione civile (articolo 15 della L. 225/92). Ciò si ricava anche dall'attribuzione agli Uffici territoriali del Governo dei compiti di redazione e aggiornamento dei piani provinciali di protezione civile, che invece ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono funzioni attribuite alle Province. Ne consegue pertanto una serie di proposte, che alla luce dell'attuale assetto normativo, non risultano condivisibili, quali ad esempio: la proposta di assegnare ai presidi idrogeologici permanenti, strutture tecnico-scientifiche che operano sotto il controllo delle province o delle regioni, il ruolo e le funzioni di un COC, struttura operativa di cui si avvale il sindaco per esercitare la propria autorità di protezione civile in qualità di responsabile della salvaguardia dei propri cittadini. Parimenti non condivisibile risulta l'affidamento esclusivo al Ministero dell'ambiente della relazione annuale al Parlamento che dovrebbe riferire sullo stato di attuazione di tutte le disposizioni previste dalla legge proposta e quindi anche di quelle relative alle funzioni di protezione civile per le quali tale Dicastero, almeno fino ad oggi e anche qualora fosse approvato lo stesso disegno di legge in esame, non risulta competente. Non condivisibile appare anche il mancato rispetto della distinzione operata dalla legge n. 225 del 1992 in merito alle diverse fattispecie degli eventi calamitosi ed in particolare a quelli che possono essere affrontati con mezzi e poteri ordinari (articolo 2, comma 1 lettera a) e b) o con quelli che necessitano dell'intervento di poteri straordinari (articolo 2, comma 1, lettera c). Non condivisibile è poi l'inutile richiamo all'elaborazione di piani urgenti di emergenza, quando sarebbe invece necessario prevedere l'introduzione di disposizioni che individuino strumenti atti a consentire la verifica dell'attuazione di tale elaborazione da parte degli organi sovraordinati e determinino opportune sanzioni per gli enti locali inadempienti. Non condivisibili risultano anche le modalità di conferimento di incarichi commissariali in caso di sussistenza di un pericolo, anche potenziale, per la salute e l'incolumità pubblica in caso di riscontrate inadempienze degli enti infra-regionali, in tema di presupposti per la dichiarazione dello stato di emer-

genza e delle connesse misure di superamento dell'emergenza stessa, che non risultano essere in linea con il dettato della legge n. 225 del 1992.

In ogni caso, se l'intento del provvedimento è quello di rivedere l'attuale impianto del sistema di protezione civile, la strada da perseguire non è un disegno di legge di tale tenore, che tra l'altro interviene a disciplinare la materia solo settorialmente, bensì la revisione delle norme vigenti in una nuova legge quadro a vent'anni dalla promulgazione della legge 225 del 1992, che tenga tuttavia conto della intervenuta riforma Bassanini e modifica del titolo V della Costituzione. Una legge che consideri tutto il percorso di integrazione e di coordinamento che il sistema di protezione civile ha oggi raggiunto nella gestione differenziata ed integrata dei diversi rischi nell'ambito delle attività di previsione, di prevenzione nonché di soccorso quali ad esempio il sistema di allertamento nazionale, la costituzione dei centri funzionali, la pianificazione di emergenza.

Nonostante il richiamo generico alle competenze assegnate dalla legge n. 225 del 1992 di cui all'articolo 1, il disegno di legge interviene pesantemente nella riorganizzazione del sistema di protezione civile anche se circoscrive tale modifica solo all'ambito della gestione del rischio idrogeologico. Pertanto il nuovo modello organizzativo e quindi operativo, annunciato dal provvedimento, presuppone nella gestione del rischio idrogeologico l'utilizzo di un assetto diverso da quello istituzionale attualmente previsto per la gestione dei diversi rischi ovvero un modello «variabile» in funzione del pericolo che deve essere fronteggiato, la cui realizzazione mi suscita forti preoccupazioni. A titolo di esempio si può rilevare che qualora l'evento prospettato fosse un'alluvione i Centri operativi comunali (COC) dovrebbero scomparire riassorbiti dai presidi idrogeologici previsti dal disegno di legge ed i COP dovrebbero colloquiare con un fantomatico Comitato interministeriale di protezione civile. Mentre qualora si trattasse di un sisma dovrebbero operare i Centri operativi Comunali ed i Centri operativi Misti (COM) e anche il Comitato operativo della protezione civile, organo decisionale nato con la 225, confermato dalla 401, mai richiamato dal provvedimento in questione, che ha rappresentato in tutte le catastrofi degli ultimi 20 anni (dal terremoto dell'Umbria Marche del 1997, all'alluvione del 2000 in Piemonte, dal sisma del Molise del 2002 all'ultimo evento in Abruzzo), e con governi di destra e di sinistra, lo strumento di gestione coordinata degli interventi nazionali in grado di assicurare soccorsi ed assistenza tempestivi ed adeguati. Tutto ciò costituisce la negazione degli sforzi profusi in questi anni dal Dipartimento che, in più occasioni, si è adoperato con le Regioni e le Province autonome per l'adozione sul territorio di modelli di intervento il più omogenei possibile.

Per quanto concerne, invece, le disposizioni e le soluzioni previste dal provvedimento che risultano condivisibili, si deve innanzi tutto aderire alla considerazione espressa nella relazione illustrativa ove si osserva che ogni volta che si produce un rilevante evento calamitoso, il dibattito si incentra sulla necessità di affrontare la questione alla radice. Questa necessità deve essere soddisfatta non tanto modificando ulteriormente l'assetto

istituzionale e le connesse competenze, quanto individuando sinergiche strategie di intervento tra i diversi soggetti deputati alla gestione urbanistica e territoriale, oltre che alla difesa del suolo ed alla protezione civile. Ciò non esclude, comunque, la condivisione della necessità di operare un richiamo alla responsabilità di ciascun soggetto preposto all'assolvimento dei propri compiti, non solo in fase emergenziale, ma soprattutto in quella della gestione amministrativa.

Passando al contenuto di alcuni articoli e precisamente all'articolo 3, non si possono che condividere sia la definizione che i compiti previsti a carico dei Presidi idrogeologici permanenti, in considerazione del fatto che tale articolo riscrive in modo quasi letterale quanto previsto dal capo 5 della direttiva del 27 febbraio 2004, ove è, tra l'altro, previsto che le Regioni provvedono ad organizzare un efficace ed efficiente servizio di presidio territoriale idrogeologico individuando i soggetti responsabili del coordinamento e della gestione del servizio stesso.

Sottolinea inoltre il carattere tecnico di tali strumenti finalizzati alla valutazione, in tempo reale, delle condizioni di rischio idrogeologico residuo, a supporto e non in sostituzione, delle diverse forme organizzative di gestione dell'emergenza a livello locale: Centro Operativo Comunale (COC), Centro Operativo Misto (COM) e Centro Coordinamento Soccorsi (CCS).

In particolare alla luce dell'attuale sistema di protezione civile, il presidio idrogeologico, così come delineato all'articolo 3, potrebbe costituire soltanto una delle componenti delle funzioni tecniche di valutazione nell'ambito della più generale gestione delle emergenze che si realizza mediante lo svolgimento di attività più generali di coordinamento presso i COM, e di gestione presso i COC. Inoltre la direttiva del 27 febbraio 2004 delinea un compiuto quadro di insieme delle competenze affidando alle Regioni il compito di organizzare il sistema dei presidi territoriali su base regionale, senza sottrarre al sindaco i compiti di vigilanza e controllo del territorio affidatigli in primo luogo dalla previsione normativa contenuta nell'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e quindi la possibilità di ricorrere in ambito territoriale comunale ad apposite forme di vigilanza del territorio.

Infine, seppure condivide, in linea generale, il contenuto dell'articolo ove si prefigge lo scopo di innalzare al rango di norma primaria una disposizione già presente nel quadro legislativo, ravvisa comunque una evidente contraddizione ove il medesimo articolo pone nelle competenze del COP, una funzione di controllo da esercitarsi prioritariamente a livello regionale. Fa presente quindi di essere in totale accordo con il contenuto dell'articolo 7, che prevede l'incentivazione degli interventi edilizi di prevenzione e mitigazione del rischio, in proposito rammenta quanto il dipartimento nel corso del tempo si sia adoperato in merito. A tal proposito ricorda l'ormai notoria proposta che il dipartimento della protezione civile continua a caldeggiare relativa all'istituzione di un sistema assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati. D'altronde, è noto che gli eventi calamitosi sul

territorio nazionale assumono particolare gravità anche in relazione alla particolare configurazione del territorio e richiedono imponenti risorse finalizzate alla risoluzione dei contesti emergenziali. Occorre, poi, non dimenticare che in tale contesto detti aspetti necessariamente devono essere coniugati con le iniziative in materia di previsione e prevenzione dei rischi, il cui rafforzamento passa anche attraverso la destinazione di una parte delle risorse finanziarie ad oggi utilizzate per fronteggiare e risolvere le situazioni emergenziali. Appare a tale ultimo proposito evidente che l'intervento del settore assicurativo privato consentirebbe di rafforzare le azioni di prevenzione con consequenziali ricadute positive sulla riduzione del verificarsi di eventi calamitosi.

Condivide, inoltre il contenuto dell'articolo 8, concernente l'istituzione del Fondo per la mitigazione del rischio idrogeologico con dotazione complessiva pari ad un miliardo di euro per il triennio 2011-2013, che, nel descrivere finalità e procedure, si allinea con l'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria 2010, la cui applicazione, attraverso appositi accordi di programma, si è rivelata molto efficace. Concorda anche con l'individuazione dello strumento dell'accordo di programma, che consente di convogliare, all'interno di un unico piano coordinato, sia le risorse statali sia quelle regionali, evitando così duplicazioni di interventi e frammentazione della spesa, e di attivare processi che consentiranno una più rapida attuazione degli interventi ed una maggiore incisività del monitoraggio. Auspica che tale stanziamento possa aggiungersi a quello, di pari entità, previsto dalla citata finanziaria 2010, implementando, quindi, le risorse per mitigare un genere di rischio, quello idrogeologico, che grava pesantemente sul territorio nazionale e che provoca, ogni anno, notevoli danni alla popolazione ed alle attività produttive, richiedendo spesso interventi straordinari a carico dello Stato assai onerosi.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dopo aver espresso apprezzamento per la chiarezza delle notizie fornite dal prefetto Gabrielli in merito alla situazione attuale in cui versa la Protezione civile e alle valutazioni rese sul disegno di legge in materia di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico, ritiene che possa essere giudicata positivamente la competenza raggiunta dalla Protezione civile in Italia per quanto riguarda gli interventi di pronto soccorso a seguito di catastrofi e disastri naturali, tanto da farne uno dei più alti esempi anche a livello internazionale. Sottolinea, tuttavia, come il Paese risulti estremamente carente di azioni mirate alla prevenzione del rischio idrogeologico, tanto da aver impropriamente addossato alle strutture della Protezione civile oneri e responsabilità estranei ai suoi compiti specifici. Sottolinea come, in questo quadro, il disegno di legge sulla prevenzione del rischio idrogeologico all'esame della Commissione, miri a coordinare le competenze dello Stato, delle Regioni e di tutte le strutture coinvolte, oltre ad aggiornare e meglio delineare talune funzioni di protezione civile, soprattutto allo scopo di affidare in via ordinaria la prevenzione del rischio idrogeologico alle istituzioni preposte.

Rileva, con riferimento alle norme approvate nel 2009 sulla prevenzione del rischio idrogeologico attraverso strutture di carattere commissariale, l'inadeguatezza delle misure introdotte ed in particolare la inopportuna esclusione delle autorità di bacino dalle sedi decisionali.

Quanto poi ai compiti spettanti alla Protezione civile, evidenzia l'opportunità di intervenire in via legislativa per ridefinirne le competenze, allo scopo soprattutto di escludere attribuzioni improprie, come quelle riguardanti i grandi eventi, anche alla luce delle vicende che hanno interessato il dipartimento negli ultimi anni.

Manifesta, infine, il suo accordo sulla necessità di istituire un sistema di assicurazione obbligatoria sugli immobili per la copertura dei danni derivanti da catastrofi naturali, che rappresenta non solo una misura utile ai fini della copertura dei costi in materia di protezione civile, ma un elemento indispensabile di responsabilizzazione del cittadino riguardo ai rischi e alla prevenzione.

Il senatore CARRARA (*CN-Io Sud*) ringrazia il prefetto Gabrielli per l'accuratezza della sua esposizione e rileva che il dipartimento della Protezione civile ha sempre svolto con grande efficacia i suoi compiti raggiungendo un'assoluta eccellenza a livello internazionale.

Il presidente D'ALÌ, dopo aver dichiarato di condividere la proposta di introdurre l'assicurazione obbligatoria per i danni da calamità naturali con una partecipazione dello Stato, chiede informazioni in ordine all'attenzione riservata al rischio idrogeologico dai piani regolatori dei Comuni e una valutazione circa l'opportunità di una fase transitoria di revisione di tali piani sotto questo importante profilo.

Il prefetto GABRIELLI, dopo aver ricordato che solo per i più recenti terremoti è stato sostenuto dallo Stato un costo per la ricostruzione pari a circa 50 miliardi di euro, fa presente che l'assicurazione per i danni da calamità naturali può essere accettata dal sistema Stato - cittadini - società di assicurazione nel suo complesso solo se si configura come obbligatoria e se lo Stato si fa carico di una quota parte significativa del costo assicurativo. Fa quindi presente di valutare favorevolmente la scelta di non incaricare in futuro il servizio di Protezione civile dell'organizzazione dei cosiddetti grandi eventi, ma sottolinea la necessità di guardarsi dalla tentazione di realizzare modifiche parziali e disorganiche della legge n. 225 del 1992, che possono produrre il solo effetto di indebolire l'efficienza e la capacità di tempestivo intervento di quel servizio. Per quanto riguarda l'attenzione riservata dai piani regolatori dei Comuni al rischio idrogeologico, vi sono realtà virtuose accanto a realtà sorde all'esigenza di inserire in tali piani previsioni relative a quel rischio come rispetto all'obbligo di adottare i piani di Protezione civile. Coglie l'occasione, infine, per fornire alla Commissione informazioni circa la campagna contro gli incendi boschivi per la corrente stagione estiva.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il prefetto Gabrielli per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

## **Plenaria**

**277<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
D'ALÌ*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1507) LI GOTTI ed altri.** – *Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio*

**(1998) POLI BORTONE.** – *Nuove linee guida in materia di canoni e di aliquote di prodotto derivanti dalla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare*

**(2267) VICARI ed altri.** – *Riforma della legislazione in materia di ricerca e produzione di idrocarburi, nonché istituzione di una Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi*

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere contrario con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

La senatrice MAZZUCONI (PD), dopo aver dichiarato di concordare con le considerazioni svolte dal Presidente, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sul mandato al Relatore a redigere un parere contrario con le osservazioni risultanti dal dibattito.

Il senatore FERRANTE (PD) rileva l'inopportunità dell'inserimento nel testo unificato dei disegni di legge in titolo di una disposizione che

prevede un ulteriore organismo deputato alla vigilanza nella materia in oggetto, anziché lasciare le funzioni di controllo in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si chiude la discussione.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al Relatore a redigere un parere contrario con le osservazioni risultanti dal dibattito e, su proposta del Presidente relatore, conviene di chiedere, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, che il parere scritto sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenterà all'Assemblea.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2645) DELLA SETA ed altri. – Disposizioni in materia di edilizia finalizzate al risparmio idrico ed alla promozione dell'edilizia ecologica e dello sviluppo sostenibile**

(Esame e rinvio)

Il senatore LEONI (*LNP*) illustra il provvedimento in titolo, osservando preliminarmente che l'involucro edilizio nel tempo ha subito una lenta evoluzione, passando da semplice chiusura con funzioni di protezione ad elemento tecnologico di mediazione tra l'ambiente esterno e quello interno. La bioedilizia può ben essere considerata l'attuale punto di arrivo di un percorso tecnico e culturale che ha visto svolgersi e vede svolgersi questa evoluzione.

Difatti, prosegue il Relatore, con la rivoluzione industriale, l'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche e l'avvento dell'architettura moderna, l'involucro edilizio rinuncia alla sua originaria funzione strutturale e diviene «facciata libera». In questa lunga fase, l'attenzione alla funzione di regolazione dei flussi termici diviene meno importante e passa sempre più dall'involucro all'impianto di climatizzazione, cui viene affidato il mantenimento all'interno di ogni singolo ambiente di adeguate condizioni termoigrometriche e di ventilazione.

Sottolinea, poi, come con la crisi petrolifera dei primi anni Settanta, però, si registri una rivalutazione dell'involucro edilizio ai fini dell'isolamento termico e del contenimento delle dispersioni energetiche. Così negli anni '70 vengono realizzati in tutta Europa numerosi edifici solari, ossia edifici che usano il sole come fonte principale di produzione del calore attraverso tecnologie integrate negli edifici.

Rileva che, successivamente, alla preoccupazione per l'esaurimento delle risorse energetiche non rinnovabili si aggiunge una nuova, diffusa consapevolezza circa l'inquinamento ambientale e le problematiche dei cambiamenti climatici. Con l'affermarsi del concetto di sviluppo sostenibile si ha un'ulteriore rivalutazione dell'involucro edilizio, che viene visto come un componente a comportamento dinamico interattivo. Si diffondono, così, tipologie di pareti del tutto innovative, dotate di una propria



autonoma funzionalità energetica (si pensi all'*Institute du Monde Arabe* a Parigi di J. Nouvel del 1987), facciate a schermo avanzato, anche ventilato (abitazioni sociali a Linz di T. Herzog), pareti integrate con pannelli solari e/o fotovoltaici (*Accademia dell'Emscher Park - Herne - Sodingen* di F. Jourda e G. Perraudin, del 1999), pareti che diventano elementi architettonici con diversi compiti: produrre energia dal sole, caratterizzare architettonicamente l'edificio ed impedire schermato il surriscaldamento estivo degli ambienti (*Solarfabrik* a Friburgo di F. Rolf e M. Hotz, del 1998). Si pensi anche al museo di Quai Branly a Parigi, il più importante nel mondo dedicato alle arti e alle civiltà primitive di Africa, Asia, Oceania e delle Americhe, nel quale un impianto di pannelli fotovoltaici riveste le pareti verticali ed i tetti, mentre sonde geotermiche nel sottosuolo sfruttano l'inerzia termica del terreno per risparmiare energia per la climatizzazione.

Fa presente che nell'ultimo decennio vi è stata una rapida evoluzione dei sistemi e delle tecnologie dell'involucro edilizio, che ha determinato la nascita di nuovi modelli costruttivi di edifici con elevate prestazioni dal punto di vista energetico e della sostenibilità ambientale.

Ricorda che in Europa, fra le esperienze più interessanti in tema di edifici a basso consumo energetico, vi sono i quartieri di Schafbrühl a Tübingen, di Kronsberg a Hannover, di BedZed a Londra, di Vauban a Friburgo, di Eco-Vikki a Helsinki, nonché il quartiere parlamentare di Berlino, tutti contraddistinti da caratteristiche e talvolta da veri e propri vincoli edificatori finalizzati al raggiungimento di elevati standard energetici sia nelle nuove costruzioni che nel recupero di quelle esistenti.

Ritiene di particolare interesse il concetto della «*Passivhaus*» («casa passiva»). La «*Passivhaus*» è in grado di riscaldarsi presso che da sola sfruttando i carichi gratuiti interni (persone, apparecchiature, illuminazione artificiale) e solari, e grazie all'elevato isolamento termico è in grado di mantenere il calore accumulato, con un fabbisogno energetico di riscaldamento assai contenuto, con conseguenze positive sia per l'ambiente che per l'utente (riduzione delle spese per il riscaldamento e non solo).

Rammenta che negli ultimi anni in Europa sono stati costruiti anche edifici a consumo energetico nullo, cioè edifici che producono tutta l'energia che consumano (per esempio l'edificio del *Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme* di Francoforte), nonché edifici che, producendo più energia di quella necessaria al proprio fabbisogno energetico, sono addirittura in grado di immettere in rete il surplus prodotto; si tratta della *Plusenergiehaus* (come nel quartiere Vauban di Friburgo).

Sottolinea, infine, come anche in Italia si registrino sempre più numerosi casi di quartieri realizzati secondo i criteri della bioedilizia: da quello di Preganziol in provincia di Treviso a quello di Casanova a Bolzano a quello di Montale Rangone in provincia di Modena.

Evidenzia che il disegno di legge in esame si colloca a valle di questa evoluzione tecnologica e culturale e mira a promuovere e ad agevolare la modernizzazione dei sistemi energetici e idrici nel settore civile, nella convinzione che essa risponda a un indiscutibile interesse generale dell'intero Paese, dei cittadini, delle imprese, e perciò vada sostenuta da politi-

che pubbliche il più possibile condivise tra Governo, maggioranza e opposizione, Regioni, enti locali, sistema delle imprese.

In particolare, l'articolo 1 prevede che nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni radicali, vengano adottati *standard* avanzati di risparmio idrico, utili anche a ridurre i consumi energetici.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, che negli edifici di nuova costruzione e in quelli sottoposti a ristrutturazioni radicali, almeno il 50 per cento del fabbisogno energetico provenga da impianti alimentati da fonti rinnovabili (fatti salvi i limiti conseguenti da vincoli ambientali, paesaggistici o relativi alla salvaguardia dei beni culturali), e al comma 2, che tutti gli edifici di proprietà pubblica siano sottoposti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge ad *audit* energetico-ambientale che ne accerti il rendimento energetico e definisca costi e tempi di ammortamento degli interventi necessari a portare i consumi di energia primaria entro gli indici di prestazione energetica attualmente in vigore.

Con l'articolo 3 si raccomandano alle Regioni e agli enti locali, iniziative rivolte a favorire l'attività edilizia finalizzata a realizzare nuovi edifici e ristrutturazioni di edifici esistenti che soddisfino i requisiti della legge.

L'articolo 4 prevede un'esenzione ICI finalizzata alla promozione dello sviluppo sostenibile.

L'articolo 5 modifica il comma 4 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in modo da consentire ai Comuni di piccole dimensioni l'accesso ai benefici dello «scambio sul posto» per impianti fino a 200 kW.

L'articolo 6 fissa fonti e criteri di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge. In particolare, il comma 1 dispone la riduzione della quota deducibile degli interessi passivi sostenuti dai soggetti societari, nonché la riduzione della quota deducibile per la svalutazione dei crediti e gli accantonamenti per rischi su crediti. Il comma 2 prevede che le aliquote dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati siano incrementate per assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Il comma 3 reca disposizioni in materia di valutazione del rendimento e di corresponsione della componente accessoria del trattamento economico del personale dirigente della pubblica amministrazione, finalizzate a conseguire risparmi di spesa per 700 milioni di euro annui, a decorrere dal 2012.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*(2487) CASSON ed altri. – Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e delega al Governo in materia di assetti e competenze istituzionali*

(Esame e rinvio)

Il senatore LEONI (*LNP*), relatore, osserva innanzitutto che il disegno di legge in titolo intende introdurre un nuovo quadro di riferimento

per le finalità di salvaguardia di Venezia e della sua laguna definite, dall'articolo 1, «obiettivo di preminente interesse nazionale». La nozione di salvaguardia si sostanzia nella tutela naturale ed ambientale, nella valorizzazione artistica, storica e archeologica dell'area, nonché nella promozione dello sviluppo sociale ed economico. Tutti aspetti, questi, prosegue il Relatore, che la Repubblica è chiamata a garantire, nel rispetto del diritto internazionale e comunitario, nonché degli indirizzi in tema di sviluppo sostenibile dettati dall'«Agenda 21» delle Nazioni Unite, adottata a Rio de Janeiro il 3-14 giugno 1992.

Sottolinea come il disegno di legge introduca, per tali finalità, lo strumento del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano che fissa direttive, indirizzi, prescrizioni, piani e programmi settoriali per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. In particolare le misure concernono, ai sensi del comma 3, il riequilibrio idrogeologico e morfologico della laguna, la riduzione del livello delle maree, l'apertura delle maree alle valli da pesca lagunari (queste ultime esplicitamente ricondotte, dal testo del disegno di legge, al bacino demaniale marittimo costituente la laguna), la tutela e la valorizzazione del paesaggio lagunare, il risanamento delle acque. Fa presente che sono inoltre compresi nel piano generale gli interventi, successivamente specificati dai commi 5 e 6 dell'articolo 1, per la manutenzione della città di Venezia e Chioggia e per la rivitalizzazione socio economica di Venezia, nonché i programmi per il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico e di quello immobiliare e mobiliare pubblico della laguna. Rientra nel piano generale anche la predisposizione di appositi piani settoriali per una pluralità di ambiti di intervento quali la mobilità, la bonifica e recupero dei siti inquinati, la riconversione e sviluppo di determinate aree come quella di Porto Marghera e di «Isola Solari», la produzione e diversificazione delle fonti energetiche, lo sviluppo della nautica da diporto. Infine il piano generale mira al riconoscimento della laguna come area di rilievo secondo la Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 sulle zone umide d'importanza internazionale, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1976.

Il Relatore evidenzia che il piano è sottoposto alla valutazione ambientale strategica (VAS) come disciplinata dalla parte seconda del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) ai fini della verifica della sostenibilità delle misure recate del piano. Inoltre, le misure riconducibili al riequilibrio idrogeologico e morfologico ed al risanamento delle acque dovranno essere coordinate con le misure previste in sede di gestione del distretto idrografico della Alpi orientali, definito dall'articolo 64 dello stesso Codice dell'ambiente.

Il piano è redatto per un arco di tempo decennale, con programmi triennali di spesa aggiornati ogni anno e finanziati attraverso le norme di copertura previste dal presente del disegno di legge.

L'articolo 2 istituisce il Comitato per la salvaguardia di Venezia, presieduto dal Ministro dell'ambiente e composto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'eco-

nomia e delle finanze, dal Presidente della Giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia, Chioggia, Cavallino e da un rappresentante dei restanti comuni della conterminazione lagunare. Il Comitato approva il piano generale degli interventi, fissa annualmente l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie, approva la composizione dell'Ufficio di piano di cui si dirà in relazione all'articolo 3. Per tutte le decisioni che richiedono il coordinamento con le azioni previste per il bacino idrografico orientale, i componenti del Comitato integrano la composizione della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino di tale distretto, qualora non facciano già parte del suddetto organo. Il presidente del Comitato invia relazione annuale al Parlamento sulla quale sono chiamate ad esprimere parere le competenti Commissioni entro il termine di venti giorni dal ricevimento del documento.

L'articolo 3 istituisce l'Ufficio di piano. Ad esso compete la redazione, il monitoraggio e l'aggiornamento del piano generale, la gestione del sistema informativo e la trasmissione delle informazioni ai comuni interessati che provvedono ad informare la cittadinanza nell'ottica della massima partecipazione. L'Ufficio cura, inoltre, gli aspetti di coordinamento con le altre azioni previste per prevenire il degrado dell'ambiente lagunare, con il piano previsto per il bacino idrografico sversante sulla laguna, con gli interventi specifici previsti Venezia e Chioggia. Infine l'Ufficio assume competenze esclusive in materia di bonifica dei siti. Tale disposizione del disegno di legge richiama esplicitamente quanto previsto dal Codice dell'ambiente che, all'articolo 239, comma 2, lett. *b*), prevede che agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali non si applica la disciplina generale relativa alla bonifica dei siti recata dal Codice stesso, derogando, inoltre, la disciplina della bonifica di siti di interesse nazionale contenuta nell'articolo 252.

I membri dell'Ufficio, nominati con decreto del Presidente del Consiglio, sono designati, uno per ciascuno ente, dai Ministri: dell'ambiente (preferibilmente tra appartenenti all'ISPRA), per i beni e le attività culturali, dell'istruzione università ricerca (preferibilmente tra appartenenti al CNR), infrastrutture e trasporti. Designano inoltre un membro il Presidente della Giunta del Veneto, i sindaci di Venezia, Chioggia e Cavallino (uno per ciascuno), l'Autorità portuale di Venezia, l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione. L'Ufficio è presieduto dal sindaco di Venezia ed è diretto da un coordinatore di grado dirigenziale di comprovata esperienza nelle materie di competenza, nominato dal Ministro dell'ambiente. L'Ufficio si avvale di personale di ruolo comandato dalle amministrazioni rappresentate e, entro un mese dalla nomina dei membri, definisce la pianta organica e adotta un regolamento di funzionamento.

L'articolo 4 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo che, modificando la normativa vigente in materia ed in particolare la legge 5 maggio 1907, n. 257 – istitutiva del Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova – attribuisca al sindaco di Venezia, in qualità di presidente dell'Ufficio per il piano, le funzioni e le competenze sulle acque

della laguna, attualmente attribuite al Magistrato delle acque. È in ogni caso attribuita al comune di Venezia la competenza sul bacino di San Marco e sul Canale della Giudecca.

L'articolo 5 reca una pluralità di norme di attuazione di carattere vario.

Il comma 1 prevede che gli investimenti previsti per il MOSE confluiscono nel capitolo di spesa relativo al finanziamento del piano generale degli interventi.

Il comma 2 pone in capo al Governo il compito di emanare una specifica disciplina circa la conclusione dei rapporti giuridici ed economici ancora in atto, comunque sorti anteriormente al 31 luglio 2010, relativi alle concessioni in forma unitaria a trattativa privata, a società, imprese di costruzione, anche cooperative, e loro consorzi nell'attuazione di taluni interventi per la salvaguardia di Venezia. La possibilità di ricorso a concessioni in forma unitaria era prevista dall'articolo 3, commi terzo e quarto, della legge 29 novembre 1984 n. 798, recate interventi per la salvaguardia di Venezia. Le suddette norme sono state successivamente abrogate dall'articolo 6-bis del decreto legge n. 96 del 1995 che faceva salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate. Il comma in esame si applica, secondo quanto esplicitamente affermato dal testo in esame, anche ai rapporti sorti in seguito alla sottoscrizione, da parte del Magistrato alle acque e del concessionario Consorzio Venezia, dell'atto aggiuntivo 11 maggio 2005 di modifica alla convenzione generale, con il quale si convenne su una diversa modalità di pagamento e contabilizzazione per le opere di regolazione delle maree.

Il comma 3 dispone esenzioni IVA per le opere finanziate con la presente legge e presenti nel piano generale, mentre il comma 4 stabilisce che le somme relative all'attuazione del piano stesso siano da considerarsi al di fuori dei conteggi dei limiti imposti dal patto di stabilità.

I commi 5 e 6 recano disposizioni particolari in merito, rispettivamente, alla salvaguardia della morfologia lagunare e agli interventi alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea, che possono contemplare misure di integrazione o variazione del MOSE.

Il Relatore evidenzia che, al fine di contrastare l'esodo della popolazione dalla laguna, il comma 7 prevede la possibilità, da parte dei comuni nelle loro funzioni di pianificazione, di derogare le norme vigenti in materia di destinazione d'uso degli immobili censiti come residenza. I comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti sono inoltre autorizzati ad alcune deroghe alle norme recate dal Codice dei contratti pubblici in relazione all'affidamento della gestione di servizi locali, fino al limite di 300.000 euro, a cooperative costituite, almeno per il 90%, da cittadini residenti.

Ai sensi del comma 8 rientrano nel piano generale degli interventi i piani programma per il risanamento igienico ed edilizio di Venezia.

Il comma 9 detta disposizioni sul patrimonio edilizio della laguna. Esso prevede disposizioni in merito al restauro e risanamento degli edifici storici e monumentali; attribuisce ai comuni di Venezia, Chioggia e Ca-

vallino la definizione delle priorità sulle opere di sistemazione dei rii, ponti, fondamenta, rete fognaria ecc. enunciate dall'articolo 1, comma 5, lett. a); introduce inasprimenti fiscali per i proprietari di immobili inutilizzati da almeno quattro anni senza giusta causa e agevolazioni per l'acquisto della prima casa. Nell'ambito delle misure per il ripopolamento dei centri storici, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di alienare immobili destinati ad uso residenziale.

Ulteriori disposizioni particolari sono dettate dai successivi commi. Ricorda che il comma 14 detta disposizioni attuative del piano per la mobilità, il comma 15 detta disposizioni particolari in merito al piano per Porto Marghera, il comma 16 specifica le attribuzioni dell'Ufficio di piano in merito alle opere di bonifica dei siti inquinati, il comma 17 reca disposizioni relative al piano per la nautica da diporto.

Infine, il comma 18 modifica la legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991) inserendo la «Laguna di Venezia» tra i parchi nazionali ivi istituiti, demandando (comma 19) al Ministro dell'ambiente la delimitazione territoriale dell'istituendo Parco, su proposta dell'Ufficio di piano che ne assume la direzione e la gestione.

L'articolo 6 conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi con lo scopo di disciplinare la circolazione acqua del traffico, specificandone principi e finalità.

L'articolo 7 prevede la sdemanializzazione e la cessione gratuita ai comuni di Venezia e Chioggia di talune aree per le finalità previste dalla lettera f) dell'articolo 1, comma 3 del disegno di legge, e consistenti nella manutenzione e rivitalizzazione delle suddette città.

L'articolo 8 stabilisce che Commissione di salvaguardia per Venezia sia chiamata ad esprimere pareri vincolanti sulle autorizzazioni edilizie e sui piani negli ambiti territoriali di competenza fino all'approvazione degli adeguati strumenti di pianificazione territoriale e, successivamente, ad esprimere i necessari pareri paesaggistici previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004). Segnala che il comma 3 propone una composizione della Commissione con alcune differenze rispetto a quella definita dalla legge n. 171 del 1973 che la istituiva, in particolare inserendo la presenza del direttore-coordinatore dell'Ufficio di piano e non prevedendo più, quale membro, il presidente del Magistrato delle acque.

L'articolo 9 dichiara area denuclearizzata quella relativa al distretto idrografico delle Alpi orientali.

Gli articoli 10 e 11 recano le norme di copertura dell'onere valutato in 4 miliardi annui.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta sospesa alle ore 15,10 riprende alle ore 16.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore ORSI (*PdL*), illustra lo schema di decreto in titolo evidenziando come esso sia volto a dare attuazione alla normativa italiana ed europea che prevede per le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, una riduzione degli oneri amministrativi anche in materia ambientale. In particolare il provvedimento semplifica gli adempimenti amministrativi gravanti sulle imprese in riferimento alla disciplina delle acque reflue e alla documentazione di impatto acustico, lasciando tuttavia inalterati i livelli di tutela ambientale in considerazione della non incidenza su questi delle attività prese in considerazione.

Il Relatore precisa che le disposizioni del capo II in materia di acque reflue disciplinano i criteri di assimilazione delle acque reflue a quelle domestiche e si applicano in assenza della disciplina regionale. Sottolinea, infatti, come numerose Regioni abbiano legiferato in tale materia, procedendo autonomamente a tale assimilazione.

Il capo III disciplina la semplificazione della documentazione in materia di impatto acustico, introducendo il criterio di proporzionalità degli adempimenti in relazione al settore di attività e alla tutela degli interessi pubblici.

Il Relatore fa presente che gli allegati A, riguardante i criteri di assimilazione delle acque reflue domestiche e B, attinente alle categorie di attività a bassa rumorosità, sono molto significativi per comprendere come il processo di semplificazione delineato dal provvedimento in esame attenga ad attività non suscettibili di incidere in modo significativo negli ambiti di tutela ambientale sopradescritti. Rileva, infine l'opportunità di sostituire negli allegati l'individuazione delle attività, effettuata mediante il linguaggio comune, con indicazioni specifiche attraverso codici tecnici, al fine di giungere ad indicazioni univoche.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 53**

*Presidenza del Presidente*  
D'ALÌ

*Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16.*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'ISPRA, PROFESSOR DE BERNARDINIS E DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ISPRA, DOTTOR STEFANO LA PORTA, SULLA SITUAZIONE ORGANIZZATIVA E SULL'ATTIVITÀ DELL'ISPRA*



**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 luglio 2011

**Plenaria**

**167<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
SANTINI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'onorevole Marco Lombardi, presidente della Commissione bilancio, affari generali e istituzionali dell'Assemblea legislativa della regione Emilia Romagna, accompagnato dalla dottoressa Barbara Attili, funzionario del Servizio legislativo e qualità della legislazione, e dalla dottoressa Cecilia Odone, consulente del medesimo servizio.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, infine, che la pubblicità della seduta sarà assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria: audizione del Presidente della Commissione bilancio, affari generali e istituzionali dell'Assemblea legislativa della regione Emilia Romagna**

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 14 giugno scorso.

Il PRESIDENTE ringrazia il rappresentante dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna per la sua disponibilità a svolgere l'odierna audizione.

Il presidente LOMBARDI svolge un'ampia illustrazione del metodo scelto e delle attività portate a compimento dall'Assemblea legislativa della regione Emilia Romagna in materia di formazione ed attuazione del diritto dell'Unione europea.

In particolare, si sofferma sulla funzione cruciale della sessione comunitaria dell'Assemblea che, durante la fase ascendente ed il contestuale esame del Programma di lavoro della Commissione europea, opera dapprima un filtro politico di individuazione degli atti comunitari di peculiare interesse per la Regione.

In seguito, la procedura tipica prevede, per i suddetti atti, il parere della Commissione assembleare competente e la successiva formulazione delle osservazioni da parte della Commissione per gli affari europei, ovvero la 1<sup>a</sup> Commissione, tramite apposita risoluzione che va a toccare l'analisi sia di merito che del principio di sussidiarietà della singola proposta comunitaria.

L'oratore informa, quindi, che le risoluzioni in parola sono debitamente inviate al Governo, alle Camere, al Parlamento europeo, al Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali, sia italiane che europee.

Tiene, inoltre, a precisare che, sempre nella fase ascendente, la descritta attività è implementata mediante l'assistenza tecnica di un apposito gruppo di lavoro interdirezionale Giunta-Assemblea, che garantisce l'indispensabile raccordo tra i due organi della Regione.

Il presidente LOMBARDI manifesta, quindi, il convincimento che debba essere maggiormente valorizzata la collaborazione di ciascuna Assemblea regionale con il Senato e la Camera nella fase di elaborazione delle proposte legislative dell'Unione, allo scopo di rendere più coeso e coerente l'intero sistema italiano di partecipazione al processo decisionale comunitario.

In proposito, conclude soffermandosi sulla questione – disciplinata dall'articolo 22, comma 3 dell'Atto Senato 2646, recante modifica della legge n. 11 del 2005 – attinente all'invio al Parlamento, da parte delle Regioni, di osservazioni sulle proposte dell'Unione europea: al riguardo, resta sempre attuale la richiesta di estendere l'attuale termine da 20 a 30 giorni, al fine di rendere più efficace il dialogo tra le Assemblee regionali e le Camere.

Seguono commenti e richieste di chiarimento dei senatori.

La senatrice MARINARO (PD) è interessata a conoscere, più in dettaglio, le modalità di ripartizione delle competenze tra le varie Commissioni dell'Assemblea regionale nella fase ascendente, ma, soprattutto, nel successivo procedimento di ricezione della normativa comunitaria, ri-

spetto al quale chiede se è previsto l'istituto di una delega legislativa per la Giunta.

Domanda, inoltre, quale esito ha finora avuto l'invio delle risoluzioni al Comitato delle Regioni e se anche la Commissione europea abbia, in qualche modo ed in determinate circostanze, reagito a tali atti di indirizzo della regione Emilia Romagna.

Rivolgono, quindi, brevi quesiti all'interlocutore il presidente SANTINI, il senatore PALMIZIO (*CN-Io Sud*) e la senatrice BOLDI (*LNP*).

In sede di replica, il presidente LOMBARDI spiega, tra l'altro, che mentre nella realizzazione della fase discendente, il ruolo predominante è giocato dalla Giunta regionale, l'attuazione della fase ascendente registra una funzione più autonoma e propulsiva dell'Assemblea, la quale – in una condizione paritaria rispetto alla stessa Giunta – agisce con un ampio margine di manovra e di indipendenza, potendo, in primo luogo, individuare gli atti comunitari che reputa di maggior interesse dal proprio punto di vista, e provvedere, poi, ad esprimere il relativo giudizio politico.

La PRESIDENTE, quindi, dichiara conclusa l'odierna audizione.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 6 luglio 2011

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Davide CAPARINI

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(S. 863) Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato)

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 7 giugno scorso.

Il deputato Giovanni DIMA (*PdL*), *relatore*, in esito alle considerazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi nella precedente seduta, ravvisa l'opportunità di prevedere una serie di condizioni da apporre al parere che la Commissione è chiamata ad esprimere. In particolare, reputa utile che siano introdotte nel testo norme di salvaguardia dei presidi farmaceutici esistenti prevalentemente nei centri minori o territorialmente disagiati, anche attraverso la differenziazione dei parametri sulla popolazione e sulle distanze. Ritiene necessario altresì che siano salvaguardati gli esercizi parafarmaceutici esistenti chiarendo tuttavia la disciplina inerente agli eventuali esercizi futuri con contingentamento e con vincoli sul titolare e sul numero di esercizi, nonché che siano meglio precisate le specialità medicinali dispensabili delle parafarmacie previa revisione delle stesse da parte dell'AIFA. Considera utile che siano assegnati agli enti locali, qualora ne facciano richiesta, i nuovi esercizi di farmacia e parafarmacie nei casi di mancato espletamento di concorsi e del mancato esercizio giuridico della prelazione e che siano incentivati i servizi presso le farmacie, attraverso attività socio-sanitarie erogabili attraverso la rete degli esercizi farmaceu-

tici. Reputa quindi necessario rivedere la possibilità della distribuzione diretta, da parte dei servizi sanitari regionali attraverso le aziende sanitarie ed ospedaliere, di farmaci e presidi con l'obiettivo della razionalizzazione della spesa.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (*PD*) sottolinea che il testo in esame contraddice apertamente l'impostazione che in materia si era affermata in sede di accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, soprattutto in relazione alle caute forme di liberalizzazione del settore che dovrebbero attuarsi preservando rigorosamente la vigilanza ed i controlli sulle farmacie e parafarmacie. Al riguardo esprime forti riserve sulla prevista possibilità di vendita dei farmaci in locali o supermercati in cui sia assente la figura del farmacista. Aggiunge che la disciplina recata dal provvedimento viola decisamente le competenze legislative delle regioni e a tal proposito richiama i contenuti del parere contrario espresso sull'articolato dalle autonomie regionali in sede di Conferenza delle regioni. Valuta negativamente il testo in quanto contempla una regolamentazione eccessivamente dettagliata e lesiva della competenza concorrente regionale. Sostiene che il profilo della distribuzione sul territorio delle farmacie vada rimesso alla competenza piena delle regioni e debba essere comunque parametrato non soltanto alla densità della popolazione locale bensì soprattutto alle specifiche peculiarità del territorio considerato. Esprime preoccupazione per l'affermazione della esclusività della distribuzione al pubblico dei medicinali ad eccezione dei farmaci da banco e senza obbligo di prescrizione medica. Ricorda che tale principio di esclusività era stato superato dalla legge n. 405 del 2001, che consentiva alle regioni di disporre la distribuzione diretta agli assistiti dei farmaci. Fa notare che la nuova disciplina implicherebbe peraltro un aumento di oneri cui difficilmente si potrebbe far fronte in considerazione dell'attuale carenza di risorse pubbliche da destinare al comparto sanità. Esprime quindi rilievi critici in relazione alla previsione, di cui all'articolo 20, comma 1, di un concorso straordinario per soli titoli che le regioni dovrebbero indire entro soli tre mesi dall'approvazione della legge, salvo il potere sostitutivo del Governo.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), pur condividendo le osservazioni formulate dalla senatrice Bassoli, ritiene che le considerazioni svolte dal relatore possano ampiamente rispondere ai predetti rilievi.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) segnala che in Commissione sanità al Senato è in corso una discussione in merito al nuovo Piano sanitario; ravvisa quindi l'opportunità che le tematiche in oggetto possano essere ulteriormente approfondite in un provvedimento di più ampio respiro. Ritiene necessario che le parafarmacie, in quanto presidi sanitari a tutti gli effetti, distribuiscano farmaci in presenza della figura del farmacista.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) ravvisa l'esigenza che siano salvaguardate le competenze e le funzioni delle autonomie regionali ed in tal senso dichiara la sua contrarietà sul testo in esame, di cui valuta negativamente la portata e le finalità.

Il deputato Giovanni DIMA (*PdL*), *relatore*, rileva che occorre potenziare il collegamento tra presidi sanitari e singole realtà territoriali. Si dichiara concorde con la proposta di aumentare il previsto termine di soli tre mesi entro cui le regioni devono indire i concorsi straordinari di cui all'articolo 1, comma 20. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*), pur apprezzando l'intento del relatore di recepire le istanze emerse nel corso del dibattito, segnala che la Conferenza delle regioni ha espresso un parere contrario sul testo in esame. Sostiene l'esigenza che si determini una maggiore collaborazione ed uno stretto coordinamento tra lo Stato ed i diversi livelli di governo del territorio su materie in cui sono coinvolte competenze legislative attribuite alle regioni ai sensi del Titolo V della Costituzione. Ritiene altresì opportuno che non si proceda all'esame di provvedimenti che ledono apertamente le attribuzioni delle autonomie regionali. Per tali motivi, esprime il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) dichiara il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(S. 2422) Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi dalle riserve di caccia di appartenenza**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Ugo LISI (*PdL*), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi dalle riserve di caccia di appartenenza. Evidenzia che il provvedimento intende fornire un chiarimento normativo in ordine a problemi di interpretazione emersi in fase di attuazione della predetta legge. Sottolinea che, ai sensi della vigente normativa, i cacciatori sono autorizzati alla caccia nelle rispettive riserve di appartenenza e secondo i regolamenti locali, salvo la possibilità di chiedere «permessi d'ospite» in altri ambiti di diverse regioni ed ottenere i rispettivi consensi. Segnala che in alcune regioni, a cacciatori re-

golarmente muniti di autorizzazioni, sono state irrogate sanzioni dalle autorità di controllo venatorio, sulla base di una lettura restrittiva del comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992, che recita: «Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una della seguenti forme: vagante in zona Alpi; da appostamento fisso; nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata». Rileva che sulla base del menzionato articolo è stata dichiarata l'irregolarità dei cacciatori provenienti dalla «zona Alpi» che cacciavano, ancorché muniti di regolari permessi, in zone diverse dalle Alpi. Osserva che il testo in esame intende sancire la possibilità di cacciare in ambiti diversi se a ciò autorizzati dai rispettivi organi di gestione locali mediante la modifica del predetto articolo 12, comma 5, prevedendosi la soppressione della dicitura contestata «in via esclusiva». Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*), nel rilevare che la disciplina in oggetto prevede una opportuna differenziazione tra ambiti territoriali e modalità di svolgimento dell'attività venatoria, esprime il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Mario PEPE (*PD*), nel segnalare che la competenza sulla materia oggetto del provvedimento è chiaramente assegnata alle regioni dal Titolo V della Costituzione, rammenta che l'orientamento dei gruppi parlamentari della Commissione agricoltura alla Camera è nel senso di non apportare singole e frammentarie modifiche alla legge n. 157 del 1992.

Il deputato Ugo LISI (*PdL*), *relatore*, osserva che la proposta di parere da lui presentata pone l'attenzione sul necessario coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della norma. Aggiunge che il provvedimento intende precisare la portata della disposizione cui si riferisce al fine di risolvere i problemi interpretativi che si sono verificati in talune regioni.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) deplora il frammentario e disomogeneo intervento del legislatore in materia di attività venatoria. Sostiene che la legge sulla caccia andrebbe sottoposta ad una revisione organica al fine di adeguare l'attuale normativa alle esigenze di tutela del territorio e dell'agricoltura.

Il deputato Giovanni DIMA (*PdL*), pur condividendo l'esigenza di pervenire ad una riforma complessiva ed organica della legge sulla caccia, ravvisa l'opportunità di apportare specifici interventi che possano migliorare singole disposizioni della legge. In tal senso valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 14,40.*



ALLEGATO 1

**Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano  
e di riordino dell'esercizio farmaceutico (S. 863)**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 863, in corso di esame presso la 12<sup>a</sup> Commissione del Senato, recante disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico;

considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili alla materia «tutela della salute» che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientra in ambiti di competenza regionale concorrente;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti condizioni:

1) siano introdotte norme di salvaguardia dei presidi farmaceutici esistenti prevalentemente nei centri minori o territorialmente disagiati, anche attraverso la differenziazione dei parametri sulla popolazione e sulle distanze;

2) siano salvaguardati gli esercizi parafarmaceutici esistenti chiarendo tuttavia la disciplina inerente agli eventuali esercizi futuri con contingentamento e con vincoli sul titolare e sul numero di esercizi, analogo alla farmacia, e sia previsto altresì che il numero complessivo tra le due fattispecie, in varie forme detenuto anche in minoranza, abbia lo stesso tetto;

3) siano meglio precisate le specialità medicinali dispensabili delle parafarmacie previa revisione delle stesse da parte dell'AIFA; in ogni caso sia previsto l'obbligo della presenza del farmacista anche negli esercizi parafarmaceutici;

4) siano assegnati agli enti locali, qualora ne facciano richiesta, i nuovi esercizi di farmacia e parafarmacie nei casi di mancato espletamento di concorsi e del mancato esercizio giuridico della prelazione;

5) siano assegnati agli enti locali i nuovi esercizi di farmacia e parafarmacia nei centri commerciali e nella grande distribuzione;

6) siano incentivati i servizi presso le farmacie, attraverso attività socio-sanitarie erogabili attraverso la rete degli esercizi farmaceutici;

7) sia prevista la rivalutazione della possibilità della distribuzione diretta, da parte dei servizi sanitari regionali attraverso le aziende sanitarie ed ospedaliere, di farmaci e presidi con l'obiettivo della razionalizzazione della spesa;

8) sia previsto che, al comma 20 dell'articolo 1, le iniziative per l'indizione del concorso straordinario ivi contemplato siano adottate dalle regioni e province autonome entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, in luogo dei tre mesi fissati dalla disposizione.

ALLEGATO 2

**Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi dalle riserve di caccia di appartenenza (S. 2422)**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 2422, in corso di esame presso la 13<sup>a</sup> Commissione del Senato, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi dalle riserve di caccia di appartenenza;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento, l'attività venatoria, rientra tra le materie di competenza regionale ma appare strettamente connessa al profilo della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di esclusiva pertinenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni interessate nella specifica regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria in ambiti territoriali diversi dalle riserve di caccia di appartenenza.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 6 luglio 2011

**Plenaria**

**92ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAVOLI**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*Intervengono per la RAI il presidente, dottor Paolo Garimberti, il direttore generale, dottoressa Lorenza Lei, il direttore dello staff del direttore generale, il dottor Andrea Sassano, il direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Marco Simeon, il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, il dottor Lorenzo Ottolenghi, il dottor Paolo Morawski, il dottor Fabrizio Casinelli, la dottoressa Milena Minutoli e il dottor Pier Paolo Pioli.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE dà comunicazione di una lettera inviata alla dottoressa Lei dal senatore Palmizio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, in qualità di Presidente della Sottocommissione permanente per l'accesso, al fine di chiedere un incontro per definire tempi e modalità di attuazione di alcune norme contenute nel nuovo Contratto di servizio.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'audizione del presidente e del direttore generale della RAI**

(Seguito e rinvio)

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 21 giugno 2011.

La dottoressa LEI integra con un breve intervento la relazione svolta nel corso della precedente seduta.

Svolgono quindi interrogativi, con alcune considerazioni, i deputati CARRA (*UdC*), VITA (*PD*), MERLO (*PD*), PERINA (*FLI*), BELTRANDI (*PD*) e GENTILONI SILVERI (*PD*) e i senatori VITA (*PD*), MORRI (*PD*), MILANA (*Misto-API*), VIMERCATI (*PD*) e PARDI (*IdV*).

In relazione alla necessità di rispettare gli orari dei lavori delle Assemblee parlamentari, il PRESIDENTE prospetta l'eventualità di consentire una prima serie di risposte agli auditi.

Su tale ipotesi intervengono i deputati LAINATI (*PdL*), LANDOLFI (*PdL*), PELUFFO (*PD*) e CAPARINI (*LNP*).

La Commissione concorda di proseguire nell'illustrazione delle domande.

Pongono successivamente ulteriori quesiti i deputati MAZZUCA (*PdL*), PELUFFO (*PD*), MELANDRI (*PD*), LAINATI (*PdL*), RAO (*UdC*), SARDELLI (*IRNP*) e CAPARINI (*LNP*), nonché il senatore BUTTI (*PdL*).

Data la concomitanza di votazioni presso la Camera dei deputati, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 6 luglio 2011

**Ufficio di Presidenza  
integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 16,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 6 luglio 2011

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Maurizio LEO

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale**

**Audizione del prof. Raffaello Lupi, professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Roma**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che è presente il professor Raffaello Lupi, professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Roma. Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione e cede la parola al professor Lupi, che svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, il deputato Giampaolo FOGLIARDI (*PD*) e il senatore Lucio D'UBALDO (*PD*).

Il professor LUPI, risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle 9,50.*

**Ufficio di presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

*Presidenza del Presidente*  
Maurizio LEO

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 9,50 alle 10.



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 6 luglio 2011

**Plenaria**

*Presidenza del presidente*  
Giorgio JANNONE

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

**Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati:**

**Audizione del Presidente e del Direttore generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA), architetto Paola Muratorio e dottor Giancarlo Giorgi**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

L'architetto Paola MURATORIO, *Presidente dell'INARCASSA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

L'ingegnere Mauro RASCHIELLI, *dirigente INARCASSA*, integra la relazione svolta, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giorgio JANNONE, *presidente*, Antonino LO PRESTI (FLI), a più riprese, e il senatore Elio LANNUTTI (IdV).

Replicano ai quesiti posti l'architetto Paola MURATORIO, *presidente dell'INARCASSA*, e il dottor Giancarlo GIORGI, *direttore generale INARCASSA*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare il Presidente e il Direttore generale dell'INARCASSA per la loro partecipazione all'odierna seduta, dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 6 luglio 2011

**Ufficio di presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 14,55.

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Enrico LA LOGGIA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni**

**Atto n. 365.**

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Enrico LA LOGGIA (*PdL*), *presidente e relatore*, segnala che sulla base dell'attività istruttoria finora svolta sul provvedimento da parte della Commissione, sia mediante le audizioni effettuate che attraverso incontri informali con esperti della materia, sono emersi numerosi aspetti sui quali appare necessario uno specifico approfondimento, al fine di giungere ad

un parere che, come accaduto per i precedenti schemi di decreto legislativo già esaminati, realizzi un miglioramento ed un arricchimento del testo trasmesso dal Governo.

Il primo di tali aspetti concerne il regime sanzionatorio nei confronti del presidente della Giunta regionale, per il quale oltre al richiamo ora previsto al meccanismo della rimozione di cui dall'articolo 126 della Costituzione andrebbe considerata l'opportunità di far riferimento anche all'articolo 120 della Carta costituzionale, stante la necessità di prevedere l'esercizio di poteri sostitutivi di quelli del presidente rimosso; ciò anche al fine di poter prendere in considerazione l'eventualità di affidare tali poteri ad un organo commissariale a composizione collegiale, ovviamente ristretta, qualora risultasse inidonea la sola figura del commissario *ad acta* previsto dal comma 5 dell'articolo 2. Sempre con riguardo alle sanzioni riterrebbe preferibile, in luogo della sanzione indiretta costituita dalla decurtazione del rimborso elettorale prevista dal comma 4 dello stesso articolo, il ricorso all'istituto della incandidabilità, che, oltre ad essere più lineare e diretto nei confronti dell'interessato, rientra nella competenza legislativa statale. L'incandidabilità dovrebbe avere una durata significativa, in ogni caso non minore ad un periodo almeno decennale, o preferibilmente maggiore. Osserva poi come sussistano molte questioni da risolvere in ordine alle forme premiali connesse ai risultati dell'attività di contrasto all'evasione fiscale, con riguardo soprattutto al legame posto dal provvedimento all'articolo 12 tra tali risultati e l'accesso delle regioni al fondo perequativo. Occorrerà pertanto chiarire bene i meccanismi che presiederanno ai criteri da utilizzare per individuare il livello di evasione fiscale in ogni singola regione, e nel contempo curare la coerenza tra questa forma premiale (ma anche sanzionatoria, per le regioni la cui azione di contrasto risulterà poco efficace) e l'osservanza della delega in ordine alla garanzia di finanziamento dei fabbisogni per i livelli essenziali delle prestazioni.

Ritiene inoltre necessario prevedere una chiara separazione delle responsabilità degli amministratori entranti rispetto a quelli della precedente consiliatura, introducendo norme che realizzino quella che si potrebbe chiamare «zona cuscinetto», tesa ad evitare, in particolare per situazioni talvolta nascoste, quali i debiti fuori bilancio, che l'eredità negativa delle passate gestioni si scarichi sulla nuova gestione, ostacolando in tal modo anche il funzionamento del complessivo sistema sanzionatorio e premiale che si vuole introdurre. Segnalata poi l'opportunità di ricondurre alcuni elementi terminologici a formulazioni normativamente più chiare, per cui in luogo del riferimento al fallimento politico e all'inventario riterrebbe preferibile l'utilizzo delle parole «responsabilità» e «relazione», osserva come quest'ultima costituisca un elemento fondamentale per l'efficace dispiegarsi della trasparenza amministrativa cui è finalizzato lo schema di decreto; pertanto essa andrebbe predisposta in tempi meglio adeguati, rispetto a quanto ora previsto, con riguardo alla data di indizione dei rinnovi elettorali. Precisa altresì che a proprio avviso lo scopo della massima informazione ai cittadini-elettori sullo stato dei conti degli enti territoriali non appare sufficientemente garantito dal solo inventario/rela-

zione finale, ma necessiterebbe di una documentazione, opportunamente certificata, con cadenza periodica, ad esempio semestrale. Qualora tale proposta presenti difficoltà applicative potrebbe eventualmente prevedersi almeno una documentazione di metà mandato – che peraltro necessiterebbe di una norma transitoria per le consiliature in corso – fermo restando che alla luce del recente provvedimento sull'armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali alcune informazioni andranno fornite nei rendiconti annuali. Nel rammentare infine l'opportunità di un aggiornamento della disciplina sul dissesto degli enti locali, cede la parola all'altro relatore per l'esposizione degli ulteriori aspetti del provvedimento.

Il deputato Antonio MISIANI (*PD*), *relatore*, nel sottolineare l'importanza e la delicatezza del provvedimento in esame nel processo di attuazione del federalismo fiscale e per gli effetti di ricaduta dei meccanismi sanzionatori e premiali sul piano dei rapporti tra i diversi livelli di governo, rispetto al quale ricorda il mancato raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, reputa necessaria una seria attività di analisi finalizzata al miglioramento del testo e al superamento dei limiti e delle criticità che esso presenta.

Evidenzia in primo luogo la necessità di un coordinamento tra quanto previsto dallo schema di decreto e la disciplina dettata dal decreto-legge relativo alla manovra con riferimento al sistema sanzionatorio e premiale del patto di stabilità interno.

Per quanto riguarda i meccanismi sanzionatori, nel rilevare preliminarmente il tono eccessivamente propagandistico dei termini adottati nel decreto, espone alcuni profili di problematicità circa l'inventario di fine legislatura previsto dall'articolo 1, che, concordando con quanto già esposto dal presidente La Loggia circa l'utilizzo di un termine più appropriato, andrebbe altresì reso obbligatorio per tutte le regioni indipendentemente dal disavanzo sanitario ed esteso ai settori diversi dalla sanità. Richiama a tale proposito quanto emerso nel corso dell'audizione della Corte dei conti, secondo la quale l'inventario di fine legislatura regionale può essere considerato come una rendicontazione di natura pubblicistica, non in senso giuridico stretto, ma come un documento che ha la portata di una dichiarazione di ciò che è stato fatto, dalla quale non discendono direttamente effetti giuridici.

Rileva, inoltre, l'assenza di una previsione transitoria relativa all'onere redazionale dell'inventario «iniziale», ossia l'obbligo di un rendiconto per gli attuali presidenti su quanto ereditato, sotto il profilo economico-patrimoniale, dai loro predecessori all'atto del loro insediamento, così da far emergere responsabilità pregresse. Al fine di garantire la trasparenza delle responsabilità funzionale al controllo da parte degli elettori, reputa inoltre opportuno, come già segnalato dall'altro relatore, rendere coerenti i tempi di esame dell'inventario con quelli per il rinnovo degli organi regionali.

Analoghi rilievi esprime in merito all'articolo 2 che limita la fattispecie di grave dissesto finanziario al solo disavanzo sanitario, prospettan-

done quindi l'estensione ai settori diversi dalla sanità e convenendo sull'utilizzo, già proposto, dell'espressione «responsabilità politica» in luogo di «fallimento politico» utilizzata nel testo. Di questo fallimento politico vengono tipizzati i casi in cui esso può aversi, ovvero quelli delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1: inadempienza immotivata del presidente della Giunta regionale, in qualità di Commissario *ad acta*, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso; mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro; adozione per due esercizi consecutivi dell'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF al livello massimo previsto. In merito al verificarsi congiunto delle tre condizioni, evidenzia che, mentre la condizione di cui alla lettera *a)* presuppone espressamente la nomina del commissario *ad acta*, le fattispecie di cui alle altre due condizioni riguardano fasi in cui non si è ancora giunti a tale nomina. Inoltre, mentre le condizioni delle lettere *b)* e *c)* presuppongono l'esistenza di un piano di rientro, la condizione della lettera *a)* si fonda anche sull'inadempimento totale o parziale dell'obbligo di redazione del piano.

Al verificarsi del grave dissesto finanziario conseguono alcune misure sanzionatorie, in cui si riscontrano numerosi aspetti problematici che hanno determinato, tra gli altri, il mancato raggiungimento dell'intesa nella Conferenza unificata. Il primo consiste nella rimozione del presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione per il fallimento del proprio mandato. Il riferimento all'articolo 126 della Costituzione non appare, a suo avviso, del tutto congruo, come rilevato nel documento della Conferenza delle regioni, dal momento che tale articolo si riferisce a comportamenti gravi compiuti dal presidente della Giunta nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali e non a funzioni amministrative esercitate in qualità di commissario. Sembrerebbe comunque necessario, concordando con il relatore La Loggia, riferirsi anche all'articolo 120 della Costituzione, che definisce il potere sostitutivo, limitando la rimozione all'*extrema ratio*, considerato, peraltro, che si tratta di una sanzione non presente in nessun altro ordinamento di tipo federale. Segnala, inoltre, che, nonostante il riferimento all'articolo 126, le disposizioni non affrontano le questioni sia degli effetti della rimozione sugli altri organi della regione, sia delle esigenze di provvedere all'ordinaria amministrazione regionale.

Ulteriori sanzioni consistono nell'interdizione del presidente da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per 10 anni successivi alla rimozione e nella riduzione dei rimborsi elettorali per i partiti politici che presentino la candidatura del presidente rimosso prima che siano trascorsi 10 anni dalla rimozione: segnala, a tale riguardo, che mentre l'articolo 6 dello schema di decreto sanziona il fallimento politico degli amministratori locali con l'ineleggibilità per 10 anni, il comma 4 dell'articolo in esame, invece, sanziona quello dei presidenti di regione con la decurtazione dei rimborsi elettorali, con effetti distorsivi. Il testo fa anzitutto riferimento «a qualsiasi carica pubblica elettiva», senza specificare quali. In secondo luogo, il riferimento alle coalizioni appare incongruo

poiché i rimborsi sono corrisposti ai partiti. Infine, vi è una discrasia tra i tipi di elezione cui fa riferimento la norma, dal momento che il comportamento sanzionato riguarda la candidatura a qualsiasi elezione, mentre la sanzione concerne esclusivamente i rimborsi per le elezioni regionali. Meglio sarebbe uniformare la disciplina adottando la sanzione del citato articolo 6 ma definendola più opportunamente incandidabilità che, a differenza della ineleggibilità – che è riservata alla legislazione regionale –, rientra tra le materie di competenza dello Stato.

Dopo l'articolo 3, in materia di decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali, lo schema di decreto contiene agli articoli 4 e 6, in analogia con quanto previsto per le regioni, le norme relative all'inventario di fine mandato provinciale e comunale e al fallimento politico del presidente di provincia e del sindaco. In particolare, si stabilisce l'obbligo di redazione dell'inventario di fine mandato relativamente alle province e ai comuni che, durante il mandato consiliare in corso o in uno successivo, si trovino in situazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, mentre resta facoltativo per gli altri comuni e province. Richiama, al riguardo, le considerazioni già espresse a proposito della disciplina regionale, sottolineando in particolare la necessità di estendere l'obbligo dell'inventario – o, meglio, della relazione – di fine mandato a tutti gli enti sottoposti al patto di stabilità (con esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) e non soltanto a quelli in situazione di dissesto, di rivedere la tempistica al fine di coordinarla con quella elettorale, di prevedere l'istituto della incandidabilità in luogo di quello della ineleggibilità.

Rileva, inoltre, che l'articolo 6 del provvedimento in esame, relativo al fallimento politico del presidente di provincia e del sindaco, tra le sanzioni previste non contempla la loro rimozione, prevista dall'articolo 142 del testo unico degli enti locali per le stesse cause di cui all'articolo 126 Costituzione.

Una ulteriore carenza riguarda l'articolo 5, nel quale si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – possa attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, qualora un ente, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, evidenzi situazioni di squilibrio finanziario: ciò che sembra mancare è un momento di autocorrezione della stessa amministrazione, assimilabile al piano di rientro previsto per le regioni.

L'impianto sanzionatorio costruito sul mancato rispetto del patto di stabilità interno nelle regioni e negli enti locali, disciplinato dall'articolo 7, riproduce largamente le sanzioni vigenti previste dalla legge finanziaria 2011, così confermando una carenza della legislazione vigente in base alla quale le sanzioni non sono modulate in rapporto alla gravità e ai motivi che portano un ente locale a violare il patto interno di stabilità. Ritiene che questo decreto possa essere l'occasione per rimodulare le sanzioni riguardanti le violazioni del patto interno di stabilità, con una diversa entità delle sanzioni stesse in ragione delle diverse tipologie di sfioramento del

patto, ipotizzando una soglia pari al 5 per cento dei primi tre titoli delle entrate, ossia quelle correnti.

L'articolo 8 disciplina i meccanismi premiali da applicare, a decorrere dall'anno 2014, in favore degli enti c.d. «virtuosi», che si attivano qualora l'obiettivo programmatico assegnato al comparto di appartenenza (regionale o locale) sia stato nel complesso raggiunto. Il meccanismo consente agli enti virtuosi, che hanno cioè adempiuto ai loro obiettivi programmatici, di ridurre, nell'anno successivo a quello di riferimento, l'obiettivo di saldo ad essi assegnato di un determinato importo. Lo «sconto» di cui ciascun ente virtuoso può beneficiare è determinato in funzione del «grado di virtuosità» dell'ente medesimo. Come già ricordato, sulla medesima materia sta intervenendo anche il decreto-legge sulla manovra e sarà necessario un coordinamento con lo schema in esame. Un problema analogo è rinvenibile nell'articolo 9, riguardante un meccanismo premiale per le regioni che diano applicazione a determinate misure di contenimento della spesa, parzialmente riproposto nel decreto-legge di stabilizzazione della finanza pubblica.

Gli articoli 10 e 11 recano disposizioni in materia di contrasto dell'evasione fiscale da parte delle Province, completando sostanzialmente il quadro dei meccanismi premiali introdotto nei precedenti decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009, per incentivare la partecipazione degli enti territoriali all'attività di accertamento dei tributi e, più in generale, al recupero fiscale, e alla collaborazione nella gestione organica dei tributi tra le province e l'Agenzia delle entrate.

Ulteriori aspetti problematici, anche in tal caso già segnalati dall'altro relatore, riguardano l'articolo 12, che affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione annuale delle modalità per la determinazione del livello di evasione fiscale relativo ad ogni singola regione, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali e quelli elaborati dall'Istat, nonché la fissazione delle modalità di accesso al fondo perequativo regionale, disciplinato dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011. Si tratta di una previsione molto impegnativa, considerata la non sistematicità di dette stime e le ridotte competenze regionali in materia di accertamento tributario. Inoltre, tale previsione non appare coerente con l'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2011, nel quale viene stabilito che ai fini della perequazione il gettito regionale dei tributi destinati al finanziamento delle spese LEP è determinato con l'esclusione dell'eventuale emersione di base imponibile a seguito dell'attività regionale di recupero fiscale.

Evidenzia infine, la necessità che la normativa sanzionatoria e premiale prevista dallo schema in esame, assimilabile a una riforma di sistema, sia estesa anche alle regioni a statuto speciale.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*), in relazione all'articolo 12, relativo alle modalità per la determinazione del livello di evasione fiscale di ogni singola regione, evidenzia alcune problematiche concernenti l'elaborazione dei dati statistici: a suo avviso la capacità fiscale dovrebbe essere



livellata per tutti i territori ad un livello medio di evasione, considerando che i comportamenti fiscali individuali sono anche legati alla consapevolezza da parte del cittadino – sulla base del comportamento denominato *free rider* – che in ogni caso il servizio sarà comunque prestato, nonché alle caratteristiche della struttura produttiva del territorio. Quest'ultimo aspetto, in particolare, comporta che in situazioni di piccola imprenditorialità diffusa si registrino fisiologicamente significativi livelli di evasione/elusione, la cui responsabilità non può essere imputata all'ente territoriale di riferimento.

Ritiene pertanto che sia necessario identificare quali sistemi statistici possano individuare criteri e modalità per la determinazione quanto più corretta possibile dei livelli di evasione, nonché, eventualmente, della riferibilità degli stessi ai diversi tributi.

Enrico LA LOGGIA (*PdL*), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno degli infortuni sul lavoro**  
**con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Mercoledì 6 luglio 2011

**Plenaria**  
**82ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOFANI**

*Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Francesca Costantini, dottor Valentino Di Giacomo, dottoressa Emanuela Donato e maresciallo capo Giovanni Maceroni.*

*Intervengono, in rappresentanza della Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'architetto Maurizio Vitelli, Direttore generale, l'ingegner Vito Di Santo, Direttore della Divisione 2, l'ingegner Antonio Erario, Direttore della Divisione 1, e l'ingegner Salvatore Napolitano, collaboratore della segreteria del Direttore generale.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

**Audizione del Direttore generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, che verte sul tema degli incidenti sul lavoro legati all'utilizzo di macchinari agricoli, con particolare riguardo al ribaltamento dei trattori. Gli approfondimenti svolti dalla Commissione hanno evidenziato la necessità di acquisire dal competente Ministero indicazioni sulla vigente normativa di settore e sugli eventuali miglioramenti da apportare, ad esempio per i requisiti dei conducenti, per gli obblighi delle dotazioni di sicurezza e delle revisioni periodiche dei mezzi.

L'architetto VITELLI fa presente che attualmente in Italia circolano 1.600.000 mezzi agricoli, con una età media assai elevata. Secondo le statistiche, ogni anno avvengono sulla strada circa 300-400 incidenti che coinvolgono tali mezzi, di cui 10-15 mortali. Gli incidenti e le morti più numerose, che sfuggono alla rilevazione puntuale, sono però quelli che avvengono nei lavori agricoli dei campi. Anche se non sempre tali infortuni sono imputabili a carenze nei requisiti dei guidatori o dei mezzi, è comunque vero che l'attuale normativa prevista dal codice della strada presenta alcune lacune da colmare. In particolare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta da tempo cercando di dare corso all'obbligo di revisione periodica anche per i veicoli agricoli, previsto fin dal 1992 ma di fatto mai attivato in Italia. Ciò richiederebbe un grosso sforzo organizzativo, dovendo fare i controlli direttamente presso i possessori dei veicoli, sparpagliati su tutto il territorio nazionale. Se infatti i veicoli agricoli che circolano su strada sono controllati in maniera efficace dalla polizia stradale, assai più complesso è il controllo di quelli che lavorano esclusivamente nei campi.

Altro problema, segnalato anche dall'ex ISPESL (ora INAIL), è quello di dotare i mezzi agricoli inferiori ai 600 kg di massa a vuoto di strutture di protezione antiribaltamento e antischiacciamento. Poiché la normativa attuale non prevede questo obbligo, occorrerebbe una apposita modifica dei regolamenti comunitari. Il Ministero ha da tempo iniziato il relativo *iter* presso la Commissione europea, che ha però chiesto di avere dati statistici sul fenomeno per poter valutare l'impatto di tale modifica legislativa, dati in possesso proprio dell'ex ISPESL.

In risposta ad una domanda del PRESIDENTE, l'ingegner NAPOLITANO precisa che l'obbligo in questione sussiste già per i veicoli di massa superiore ai 600 kg. Viceversa, il problema si pone per i macchinari più piccoli, che comprendono sia trattori che motrici, motozappe e altri veicoli.

L'ingegner ERARIO conferma che i macchinari in questione sono quelli denominati «T30». C'è il progetto di un apposito regolamento co-

munitario che introdurrebbe l'obbligo a partire dal 2014, presumibilmente per i veicoli di massa compresa tra i 400 e i 600 kg, mentre per quelli di massa inferiore sono in corso i negoziati in sede OCSE per un apposito accordo tecnico. Una volta stabilito l'obbligo per legge, i veicoli di nuova costruzione avrebbero tutti i nuovi dispositivi di protezione, mentre quelli già circolanti dovrebbero essere adeguati. L'ex ISPESL, in collaborazione con il Ministero, ha già definito le apposite linee guida per gli adeguamenti, ma occorrerebbero dei controlli mirati per verificare che tutti i mezzi esistenti si conformino alla nuova normativa.

Il presidente TOFANI precisa che la Commissione ha più volte auditato l'ex ISPESL su tali questioni e che gli interventi tecnici di adeguamento dei vecchi mezzi sembrano essere abbastanza semplici e di costo limitato, pari a circa 2-3.000 euro. La Commissione intende farsi parte attiva per promuovere l'effettiva realizzazione di questi interventi, favorendo anche una collaborazione tra l'ex ISPESL e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'architetto VITELLI sottolinea che i due enti già collaborano, anche se occorrerebbe trasmettere quanto prima i dati statistici sugli incidenti in possesso dell'ex ISPESL alla Commissione europea per accelerare l'iter di modifica dei regolamenti comunitari. Al di là delle modifiche normative, il vero problema sarebbe però quello di controllare in maniera capillare il rispetto dell'obbligo.

In risposta ad alcuni quesiti del PRESIDENTE e del senatore NERROZZI (PD), precisa poi che i requisiti dei conducenti sono gli stessi previsti per la guida degli altri automezzi, posto che non esistono patenti specifiche per l'utilizzo dei veicoli agricoli. Servirebbe quindi una formazione *ad hoc* per chi utilizza questi mezzi, tenuto conto che essi operano spesso su terreni impervi e scoscesi e hanno notevoli difficoltà di manovra. Questo intervento richiederebbe la collaborazione delle Regioni. D'altra parte, mentre per i mezzi che vanno su strada esistono dei controlli capillari, quelli che sono usati solo nei campi sfuggono alle rilevazioni e sono talvolta guidati anche da persone molto anziane, o addirittura giovanissime o sprovviste di patente. Le modifiche legislative in questo settore, sui requisiti dei conducenti o dei mezzi, richiedono però una forte volontà politica, in quanto molti mezzi attualmente circolanti diventerebbero immediatamente inutilizzabili, con un pesante impatto sugli agricoltori. Il Ministero è comunque disponibile a collaborare per tutte le iniziative che si ritengono utili.

Il PRESIDENTE conferma la volontà della Commissione di studiare a fondo la questione per favorire gli interventi più appropriati a ridurre la grave piaga degli incidenti in questo settore. Ringrazia infine gli audit per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,**  
**con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito**

Mercoledì 6 luglio 2011

**Plenaria**

**38ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

COSTA

*Interviene il prof. Massimo Zucchetti, professore ordinario di impianti nucleari al Politecnico di Torino.*

*Assiste alla seduta, ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Regolamento interno, la collaboratrice della Commissione, dott.ssa Antonietta Gatti.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che, a parziale rettifica del calendario dei lavori della Commissione approvato all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi politici, la seduta di martedì 19 luglio, nella quale verranno ascoltati i rappresentanti del Ministero dell'economia e del Ministero della Difesa nonché la Commissione per la verifica delle cause di servizio, avrà inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 21, come precedentemente comunicato, stante il previsto protrarsi della seduta dell'Assemblea oltre tale orario. Si riserva quindi di valutare la possibilità di convo-

care la Commissione per la prossima settimana alla luce degli impegni delle Commissioni permanenti.

Il senatore SCANU (*PD*) comunica che prima dell'inizio della seduta si è riunito il gruppo di lavoro sui poligoni, da lui coordinato, che intenderebbe torante a riunirsi la prossima settimana, e ha formulato una serie di proposte da sottoporre alla valutazione della Commissione: in primo luogo, si suggerisce che prima della sospensione dei lavori parlamentari per le vacanze estive siano ascoltati in un'unica audizione il Ministro della Salute, il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, l'Assessore alla Sanità della Regione Sardegna e il Coordinatore della Commissione mista di esperti del Comitato di indirizzo territoriale di Salto di Quirra, al fine di acquisire informazioni circa l'attuazione della mozione a suo tempo approvata all'unanimità dall'assemblea del Senato, relativamente alla parte in cui si prevedeva l'avvio di una indagine epidemiologica a carattere sistematico nell'area del Poligono interforze. Il gruppo di lavoro ravvisa altresì la necessità di ascoltare nuovamente il Procuratore della Repubblica di Lanusei, dott. Fiordalisi, al fine acquisire eventuali aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell'inchiesta giudiziaria in corso. Ricorda infine che in occasione del sopralluogo della Commissione presso il Poligono di Salto di Quirra fu chiesto di acquisire il Documento di valutazione dei rischi previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro. Chiede pertanto che tale richiesta venga reiterata, formalizzandola con una lettera del Presidente e, qualora necessario, si deliberi un sopralluogo affinché una delegazione della Commissione, eventualmente supportata dai consulenti, possa prendere visione di detto documento.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere le proposte del senatore Scanu, che sono quindi accolte dalla Commissione.

Il PRESIDENTE avverte inoltre di avere inviato una lettera al Rettore dell'Università di Modena nella quale segnala l'esigenza di assicurare la continuità dei progetti di ricerca, di stretta attinenza alle materie oggetto dell'inchiesta parlamentare in corso, ideati e gestiti dalla dott.ssa Gatti, in relazione all'imminente pensionamento della stessa.

Esprime altresì apprezzamento per la comprensione e lo spirito collaborativo con cui la dott.ssa Gatti ha accolto il suo invito a evitare che la pluralità di impegni e di collaborazioni possa dare adito ad equivoci, circa la possibilità di improprie commistioni ed interferenze tra distinti livelli di inchiesta.

#### **Audizione del prof. Massimo Zucchetti**

Il PRESIDENTE ringrazia il prof. Zucchetti per avere accolto l'invito della Commissione. Ricorda quindi che il prof. Zucchetti, docente al Politecnico di Torino, è consulente della Commissione e nella sua attività di

ricerca si è occupato, tra l'altro, degli effetti delle radiazioni sull'uomo e sull'ambiente, di scorie radioattive e di impatto ambientale dei materiali radioattivi ad uso bellico, tutti argomenti che investono direttamente la materia oggetto della inchiesta parlamentare in corso.

Il prof. Zucchetti è stato ascoltato dalle Commissioni di inchiesta della XIV e della XV Legislatura, fornendo un importante contributo sulle problematiche inerenti la radioprotezione e la tossicità dell'uso militare dell'uranio impoverito. In particolare, nei suoi pregressi interventi in Commissione, il prof. Zucchetti ha riferito circa la pericolosità dell'uranio impoverito, rilevando come la sua bassa radioattività specifica debba essere correlata ad altri elementi di contesto, come ad esempio il meccanismo di risospensione delle polveri, rilevato sia in Irak che nei Balcani, e che, per quanto riguarda i meccanismi di irradiazione, l'uranio impoverito, essendo un emettitore di particelle alfa, compie danni principalmente per irraggiamento interno, cioè quando viene ingerito o inalato. Sempre in occasione delle audizioni svolte nelle due passate Legislature, il prof. Zucchetti fece riferimento ad evidenze per le quali la radioattività e la tossicità dell'uranio impoverito possono causare all'essere umano danni più gravi di quanto si supponesse, perché la radioattività di basso livello dell'uranio impoverito è tuttavia in grado di danneggiare cellule adiacenti a quelle direttamente irradiate; inoltre, tenendo presente che l'uranio ha anche una tossicità dal punto di vista chimico, e che la componente fine ed ultrafine delle polveri di uranio di origine militare nonché gli ossidi di uranio impoverito possono avere tossicità chimica e radiologica, deve essere valutato l'effetto sinergico di queste componenti, per verificare se si possa creare il cosiddetto effetto *cocktail*.

Nel corso dell'audizione svolta nella XV Legislatura – prosegue il Presidente – il prof. Zucchetti svolse anche alcune considerazioni sulla situazione del Poligono interforze di Salto di Quirra (PISQ). La Commissione deve concludere l'audizione del coordinatore della Commissione mista di esperti del Comitato di indirizzo territoriale, che ha già illustrato la relazione sulla valutazione del progetto di caratterizzazione ambientale del Poligono di Salto di Quirra. Poiché il prof. Zucchetti si è occupato di questo tema anche in qualità di consulente della Procura della Repubblica di Lanusei, sarà senz'altro utile conoscere le sue valutazioni in merito.

Il prof. ZUCCHETTI si associa all'auspicio del Presidente, che venga assicurata alla dott.ssa Gatti la possibilità di proseguire il suo importante lavoro di ricerca, e ringrazia il Procuratore della Repubblica di Lanusei, dott. Fiordalisi, nonché il Presidente e i membri del Comitato per la prevenzione e il controllo delle malattie presso il Ministero della Difesa, del quale egli fa parte, per averlo autorizzato a riferire alla Commissione, senza porre vincoli di segretezza, i dati e le valutazioni che si accinge ad illustrare. Ricorda quindi di avere trasmesso alla Commissione due lavori scientifici, che devono essere considerati parti integranti della odierna relazione e che riguardano rispettivamente la sinergia tra la tossicità chimica e quella radiologica dell'uranio impoverito – tema sul quale il lavoro

da lui firmato insieme al prof. Forsberg costituisce un avanzamento nella ricerca che pone le basi per la costruzione di un modello di analisi della tossicità chimica e radiologica – e gli effetti dell'inquinamento ambientale nell'area del Poligono Interforze di Salto di Quirra (PISQ). Parte del contenuto di tale ultimo contributo costituisce oggetto della sua relazione, poiché, a suo avviso, è opportuno dedicare l'odierna audizione a tale tema, tralasciando una esposizione di carattere generalista sulle caratteristiche chimiche e radiologiche dell'uranio impoverito, tema nel quale probabilmente i componenti della Commissione si sono già imbattuti nel corso dell'attività istruttoria.

Un primo interrogativo riguarda i possibili fattori di inquinamento dell'area del PISQ: come risulta anche dal contributo scientifico consegnato alla Commissione, tali fattori possono essere ricondotti a cinque tipologie: gli inquinanti chimici – tossici e/o cancerogeni – rilasciati durante le attività militari; la contaminazione da arsenico della vecchia miniera di Bacu Locci; la contaminazione da uranio impoverito; la contaminazione da micro e nanoparticelle di metalli pesanti, ampiamente studiata dalla dott.ssa Gatti e l'inquinamento elettromagnetico dovuto ai radar e ad altre apparecchiature elettroniche belliche.

Rispondendo a quesiti postigli dal senatore SCANU (PD) e dal PRESIDENTE, il prof. Zucchetti precisa che per possibili fonti di inquinamento egli intende le possibili cause dei problemi sanitari e ambientali dell'area del PISQ o, più precisamente, l'esistenza di una situazione di inquinamento che può avere contribuito a determinare alcuni particolari effetti sulle condizioni di salute della popolazione e del personale della base militare.

Proseguendo nella sua esposizione il prof. Zucchetti fa presente che si soffermerà soprattutto sulle problematiche relative agli inquinanti chimici e alla contaminazione da uranio impoverito, mentre non farà cenno alle problematiche legate alle nanoparticelle, già trattate dalla dott.ssa Gatti, né a quelle relative al possibile inquinamento da arsenico, considerato che questa sostanza è causa di patologie diverse da quelle riscontrate sul campo.

Per quanto riguarda infine l'inquinamento elettromagnetico, il prof. Zucchetti ritiene che esso rivesta un ruolo marginale, anche se, come tutti gli altri fattori da lui indicati, deve essere considerato all'interno di un contesto ambientale molto complesso, caratterizzato dalla presenza contemporanea di molte diverse sorgenti di inquinamento, nel quale è molto difficile affermare che l'insorgere di talune patologie o la produzione di danni all'ambiente possano essere ricondotti ad un'unica causa. È infatti più probabile che gli effetti sull'ambiente e sulla salute siano dovuti ad un processo sinergico, di sovrapposizione di cause diverse. Passando ad esaminare la problematica dell'inquinamento da uranio impoverito, il prof. Zucchetti ricorda che per molto tempo non sono state trovate evidenze di uranio impoverito, il che sembrerebbe suffragare le affermazioni delle autorità militari circa il fatto che nel Poligono di Salto di Quirra non



sono state mai adoperate armi con tale metallo. Recenti prelievi di matrici biologiche da un agnello malformato proveniente da un allevamento di Escalaplano, da due campioni di controllo e da campioni di sedimento e di muschio, effettuate tra febbraio e marzo, hanno consentito di verificare, attraverso procedure analitiche innovative, gestite da un laboratorio all'avanguardia in questo campo, tracce di uranio impoverito sulle ossa dell'agnello malformato, attraverso l'identificazione del rapporto tra due isotopi dell'uranio. È infatti confermato che il rapporto tra l'uranio 234 e l'uranio 238 tipico dell'uranio naturale nei terreni è pari ad 1, tenuto conto delle incertezze di misura. Ciò è dovuto al fatto che l'uranio 234 è un prodotto di decadimento dell'equilibrio dell'uranio 238. Al contrario, nell'uranio impoverito, prodotto artificiale, tale rapporto è assai inferiore e, di conseguenza, il rapporto isotopico costituisce un ottimo indicatore della presenza o meno di uranio impoverito nella matrice esaminata. Nel radio e nell'ulna dell'agnello malformato di Escalaplano è stato riscontrato un rapporto isotopico pari a 0,71: si tratta di una misurazione affidabile e analoghe misurazioni compiute su esemplari di controllo, alcune dei quali prelevati da zone ricche di uranio naturale, hanno fatto constatare un rapporto isotopico pari a 1. Vi è quindi una traccia di uranio impoverito nelle ossa dell'agnello di Escalaplano che, peraltro, non fornisce alcuna certezza circa l'esistenza di un nesso di causalità tra la contaminazione e le malformazioni. Si tratta inoltre di un dato isolato, che deve essere ulteriormente confermato attraverso analisi dell'acqua, dell'erba, del terreno prelevati dall'allevamento da cui proviene l'agnello in questione, da confrontare con ulteriori dati di controllo. Una volta che il dato sarà adeguatamente verificato, si prevede di prelevare altri agnelli della zona interessata. Occorre altresì rilevare che, nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria in corso, il prof. Lodi Rizzini, su incarico della procura di Lanusei, sta esaminando le ossa di persone decedute per tumore e riesumate per ordine del dott. Fiordalisi.

Proseguendo nella sua esposizione, il prof. Zucchetti osserva che le principali attività inquinanti chimiche al PISQ sono riconducibili allo smaltimento di armamenti obsoleti – attività che comprende sia l'utilizzo di fornelli sia l'interramento di residui di prove ed esercitazioni – e ad esercitazioni e test di armamenti, con la detonazione di cariche esplosive, combustione di propellenti e di cariche di lancio e rilasci in atmosfera di sostanze traccianti.

Altri fattori inquinanti provengono dall'impiego dei cosiddetti «inerti», armamenti privi della carica esplosiva ma dotati di tutte le altre componenti che li rendono pericolosi da un punto di vista chimico, nonché dalle prove di esplosioni di condutture, con detonazioni all'aria aperta finalizzate al controllo della resistenza degli impianti. Va inoltre menzionato un fenomeno che emerge anche dall'indagine ambientale finanziata dal Ministero della Difesa e presentata in forma preliminare il 20 maggio scorso: il fenomeno, senz'altro da tenere in considerazione tra le potenziali fonti di inquinamento, della risospensione, consistente nel solleva-

mento e reimmissione in atmosfera di inquinanti artificiali e naturali, a seguito dei brillamenti nel corso di esercitazioni e sperimentazioni militari.

La lista di sperimentazioni e di armamenti utilizzati nelle esercitazioni svolte presso il PISQ, fonti di possibile inquinamento chimico, è molto lunga e, soprattutto nel passato, sono state svolte esercitazioni e sperimentazioni di varia natura, suscettibili di produrre effetti inquinanti tali da destare forte preoccupazione. È certo che negli armamenti utilizzati sia attualmente che in passato sono presenti varie sostanze tossiche, cancerogene e teratogene. Esse si trovano negli inneschi, nelle cariche esplosive, nei propellenti solidi, la cui tossicità è associata soprattutto agli additivi utilizzati, e nei propellenti liquidi. È preoccupante l'elenco delle sostanze cancerogene e mutagene che possono essere contenute negli armamenti. In particolare, il prof. Zucchetti segnala quattro sostanze tossiche, presenti nei sistemi d'arma impiegati, suscettibili di provocare tumori del sistema ematolinfopoietico: l'idrazina, il tri-nitro-toluene (TNT); il tungsteno e le diossine generate come prodotto di reazione dai proiettili fumogeni e traccianti che contengono cloro. Diossina ed idrazina sono anche teratogeni accertati. A fronte delle tracce di uranio impoverito riscontrate, la presenza massiccia di fonti di inquinamento chimico dovrebbe indurre ad un lavoro di indagine che potrebbe essere articolato in diverse fasi: di classificazione delle sostanze chimiche pericolose impiegate o smaltite; di valutazione della contaminazione, accertando la diffusione dei contaminanti nell'ambiente e validando le ipotesi formulate attraverso campionamenti mirati e analisi dei suoli, delle acque e di specifici biomarcatori; di correlazione con gli effetti sanitari dei contaminanti individuati, con valutazione del livello di esposizione dei vari settori di popolazione coinvolti; di delimitazione delle zone contaminate per la predisposizione di specifiche attività di bonifica.

In conclusione, il prof. Zucchetti fa presente che, in qualità di esperto di radioattività, la sua attività si è concentrata sulla ricerca di prove fattuali relative alla presenza di uranio impoverito nella zona di Salto di Quirra. Tuttavia, nel corso della sua ricerca ha acquisito dati tali da indurlo a ritenere che l'attenzione rivolta all'uranio impoverito debba essere affiancata da un'analoga attenzione agli inquinanti chimici, in modo tale da disporre di un quadro esauriente di tutti i possibili fattori di inquinamento che insistono nell'area del PISQ.

Il PRESIDENTE, dopo avere sottolineato l'opportunità di rinviare ad un'altra seduta il dibattito sull'ampia relazione del prof. Zucchetti, propone che quest'ultima, compatibilmente con le esigenze di riservatezza connesse all'inchiesta giudiziaria in corso, venga trasmessa ai consulenti della Commissione e a tutti i ricercatori e agli esperti che sono stati ascoltati, come qualificato contributo al dibattito e alla riflessione sui temi oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Il senatore SCANU (PD) osserva che la relazione del prof. Zucchetti pone in evidenza la necessità di andare oltre la ricerca del nesso di cau-

salità tra l'uranio impoverito e l'insorgenza di malattie invalidanti, per indagare a tutto campo nella ricerca delle cause di tali patologie. Auspica altresì che il prof. Zucchetti possa tenere costantemente informata la Commissione dei risultati delle sue ricerche.

Il prof. ZUCCHETTI sottolinea in particolare l'esigenza di pervenire ad una segnalazione puntuale delle attività inquinanti svolte nell'ambito del Poligono di Salto di Quirra, tema tuttora ricoperto da una certa riservatezza. Per quello che lo riguarda, riservandosi di agire d'intesa con il Procuratore della Repubblica di Lanusei, di cui è consulente, assicura che metterà a disposizione della Commissione i dati e le valutazioni che avrà modo di acquisire ed elaborare.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il prof. Zucchetti e rinvia ad altra seduta il seguito dell'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 6 luglio 2011

**Plenaria**

**123<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINO**

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE comunica alla Commissione la designazione di un nuovo collaboratore.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE comunica che, nella giornata di lunedì 11 luglio, è intenzionato a effettuare una visita istituzionale presso una struttura sanitaria di Genova, che inizierà a breve la propria attività nel campo della psichiatria, con riguardo anche ai pazienti provenienti dagli Ospedali psichiatrici giudiziari.

La Commissione conviene.

**Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: esame dello schema della relazione sugli Ospedali psichiatrici giudiziari**

Il PRESIDENTE introduce l'esame, illustrando la sistematica del testo.

Il senatore BOSONE, nella sua qualità di correlatore, svolge un'ampia illustrazione dello schema di relazione.

Il senatore SACCOMANNO, nell'integrare l'illustrazione svolta dall'altro relatore, sottolinea che il testo in esame costituisce una bozza di lavoro aperta ad ogni tipo di spunto e contributo.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 14,40.*





